Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVII - N. 26

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 28 giugno 2000 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 25 maggio 2000, n. 0174/Pres.

Legge regionale 22/1992, articolo 3. Commissione regionale per l'artigianato. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 300/Pres. del 27 settembre 1999, con il quale è stata ricostituita la Commissione regionale per l'artigianato ai sensi degli articoli 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 6/1970, come sostituiti dall'articolo 3 della legge regionale 22/1992;

VISTA la nota prot. 3630/art del 19 aprile 2000, con la quale la Direzione regionale del lavoro, previdenza, cooperazione e artigianato, nel trasmettere la nota di designazione del 28 marzo 2000 della Federazione regionale artigiani del Friuli-Venezia Giulia, chiede la sostituzione, nell'ambito della predetta commissione, del sig. Beppino Della Mora, dimissionario, con il sig. Carlo Faleschini;

VISTA la nota di dimissioni del sig. Beppino Della Mora;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 relativo al divieto di nomina o designazione nei Comitati di nomina regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1307 del 13 maggio 2000;

DECRETA

Il sig. Carlo Faleschini, designato dalla Federazione regionale artigiani del Friuli-Venezia Giulia, è nominato componente della Commissione regionale per l'artigianato quale rappresentante delle organizzazioni degli artigiani più rappresentative operanti in Regione, in sostituzione del sig. Beppino Della Mora.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 maggio 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 30 maggio 2000, n. 0176/Pres.

Legge regionale 8/1999, articolo 5. Commissione provinciale di Pordenone per l'idoneità all'esercizio della vendita dei prodotti alimentari. Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, ed in particolare l'articolo 5, comma 5, lettera a), che stabilisce che l'esercizio di un'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare è consentito, tra l'altro, a chi ha frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio;

VISTO, altresì, il comma 7 del predetto articolo 5, il quale dispone che con regolamento di esecuzione della legge regionale 8/1999 sono stabilite le modalità di organizzazione, le esenzioni, la durata e le materie del suddetto corso professionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 146/Pres. del 7 maggio 1999, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1999, Registro 1, foglio 212, che approva il regolamento recante la disciplina dei corsi professionali per l'idoneità all'esercizio della vendita del settore merceologico alimentare;

CONSIDERATO che l'articolo 3 del predetto decreto prevede che l'idoneità all'esercizio di vendita dei prodotti alimentari sia conseguita sostenendo una prova finale davanti a una Commissione provinciale, costituita presso la locale Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura, indicando la composizione e la durata della stessa;

VISTA la nota prot. 3957/COMM. del 27 aprile 2000, con la quale la Direzione regionale del commercio e del turismo chiede la costituzione della Commissione provinciale di Pordenone per l'idoneità all'esercizio della vendita dei prodotti alimentari, indicando i nominativi dei componenti e l'importo del gettone di presenza previsto per i componenti esterni;

VISTE le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relativo al divieto di nomina o designazione nei Comitati di nomina regionale;

VISTE le autorizzazioni prodotte dagli enti di appartenenza per ii componenti che risultano essere dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le note di designazione degli enti e dell'associazione interessati;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME delibera della Giunta regionale n. 1380 del 19 maggio 2000,

DECRETA

– È costituita, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pordenone la Commissione provinciale di Pordenone per l'idoneità all'esercizio della vendita dei prodotti alimentari, con la seguente composizione;

Presidente:

- il Segretario generale della C.C.I.A.A. di Pordenone (attualmente dott.ssa Emanuela Fattorel) o, quale suo sostituto, dott.ssa Roberta Sonego.

Componenti:

- sig. Roberto Di Luch, esperto di disciplina igienico-sanitaria degli alimenti nominato dall'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale»;
- prof. Giorgio Santarossa, insegnante di merceologia presso l'Istituto tecnico commerciale statale «Odorico Mattiussi» di Pordenone;
- dott.ssa Esperia Cattaruzza, designata dall'ASCOM - Associazione commercianti di Pordenone, quale rappresentante dell'organizzazione di categoria che organizza il corso.

Segretario:

- un funzionario della C.C.I.A.A. di Pordenone.

– La Commissione durerà in carica per cinque anni.

– Ai componenti esterni verrà corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000 per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

– La relativa spesa graverà sul cap. 150 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

– Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 30 maggio 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 30 maggio 2000, n. 0177/Pres.

Legge regionale 30/1999, articolo 23. Conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori. Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che l'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 prevede l'istituzione della

Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori, quale organo consultivo della Regione per la gestione a fini venatori del territorio, e ne detta la composizione;

VISTE le note prot. n. 3-5b/1104 di data 18 febbraio 2000, n. 3-5b/3765 di data 10 aprile 2000, n. 3-5b/4772 di data 9 maggio 2000 con le quali il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria chiede la costituzione della predetta Conferenza e fornisce ogni elemento utile;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione nei Comitati di nomina regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1381 di data 19 maggio 2000,

DECRETA

È costituita, presso il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, la Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori, con la seguente composizione:

Presidente:

l'Assessore regionale per le autonomie locali, alle foreste, ai parchi e alla gestione faunistica e venatoria (attualmente dott. Giorgio Pozzo);

Componenti:

Il Presidente del Distretto venatorio n. 1 «Tarvisiano» (attualmente Stefano De Marchi);

Il Presidente del Distretto venatorio n. 2 «Carnia» (attualmente Roberto De Prato);

Il Presidente del Distretto venatorio n. 3 «Valli del Natisone» (attualmente Antonio Mansutti);

Il Presidente del Distretto venatorio n. 4 «Prealpi Carniche» (attualmente Pietro Brovedani);

Il Presidente del Distretto venatorio n. 5 «Colline Moreniche» (attualmente Franco Miconi);

Il Presidente del Distretto venatorio n. 6 «Pedemontana Pordenonese» (attualmente Luigino Cecco);

Il Presidente del Distretto venatorio n. 7 «Collio» (attualmente Mario Leopoli);

Il Presidente del Distretto venatorio n. 8 «Alta Pianura Udinese» (attualmente Alfio Zuliani);

Il Presidente del Distretto venatorio n. 9 «Alta Pianura Pordenonese» (attualmente Mario De Bedin);

Il Presidente del Distretto venatorio n. 10 «Bassa Pianura Udinese» (attualmente Vanni Buiatti);

Il Presidente del Distretto venatorio n. 11 «Bassa Pianura Pordenonese» (attualmente Fabio Polano);

Il Presidente del Distretto venatorio n. 12 «Laguna» (attualmente Giuseppe Milocco);

Il Presidente del Distretto venatorio n. 13 «Carso» (attualmente Renzo Ambrosi);

Il Presidente del Distretto venatorio n. 14 «Colli Orientali» (attualmente Domenico Ferraro);

Il Presidente del Distretto venatorio n. 15 «Pianura Isontina» (attualmente Lucio Zulian);

Segretario:

dott. Carlo Fabbro, direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

La Conferenza rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2002.

Ai componenti è corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000/euro 51,65 per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.

La relativa spesa graverà sul capitolo 150 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sul corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 30 maggio 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 giugno 2000, n. 0184/Pres.

Legge regionale 76/1982, articolo 13. Commissione regionale per la formazione professionale. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 0364/Pres. del 19 ottobre 1998, con il quale è stata ricostituita la Commissione regionale per la formazione professionale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 76/1982;

VISTA la nota prot. 6356/11.1 del 9 maggio 2000, con la quale la Direzione regionale della formazione professionale, nel trasmettere la nota di designazione del 14 febbraio 2000 dell'Unione regionale Associazione piccole e medie industrie, chiede la sostituzione della dott.a Maria Grimaldi, dimissionaria, con la dott.a Emanuela De Faccio;

VISTA la nota di dimissioni della suddetta componente;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relativo al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale, n. 1472 del 25 maggio 2000,

DECRETA

– La dott.a Emanuela De Faccio, designata dall'Unione regionale Associazione piccole e medie industrie, è nominata componente della Commissione regionale per la formazione professionale, quale rappresentante dei datori di lavoro designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in sostituzione della dott.a Maria Grimaldi.

– Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

Trieste, 5 giugno 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 12 giugno 2000, n. 0194/Pres.

Servizio di medicina nucleare del presidio ospedaliero di Gorizia. Autorizzazione all'impiego di radioisotopi in forma non sigillata.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'istanza prot. 31636/1998 del 27 agosto 1998 - e la successiva nota integrativa del 23 febbraio 2000 - con la quale il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» chiede, ai sensi dell'articolo 96 del D.P.R. 185/1964, il rinnovo dell'autorizzazione all'attività del Servizio di medicina nucleare del presidio ospedaliero di Gorizia, con l'impiego dei seguenti radioisotopi in forma non sigillata:

Radioisotopo	Attività massima impiegata in un anno	Attività massima istantanea
I 131	1 GBq	37 MBq
TI 201	5 GBq	185 Mbq
Ga 67	15 GBq	555 MBq
I 123	1 GBq	37 MBq
TC 99m	3000 GBq	35000 MBq
Mo 99	1500 GBq	35000 MBq

VISTE le relazioni tecniche redatte dall'esperto qualificato dott. Gilberto Contento:

– dell'11 agosto 1998 RIF. N. EP-MN-GO/98

– del 12 agosto 1998 RIF. N. VAL-IND-MN/GO

– del 22 marzo 1999 RIF. N. VAL-IND-MN/GO/1;

VISTE le dichiarazioni di accettazione dell'incarico rese, rispettivamente:

– in data 18 agosto 1998 dal medico autorizzato dott. Salvatore Sirca;

– in data 18 agosto 1998 dal medico competente dott.ssa Paola De Michieli;

– in data 18 agosto 1998 dall' esperto qualificato dott. Gilberto Contento;

VISTA la nota prot. n. 30923 del 20 agosto 1998, con la quale il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» esprime parere favorevole all'istanza di cui trattasi;

VISTO il verbale dell'ordinanza n. 1407 del 13 giugno 1997 del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» con il quale viene nominato il Responsabile delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare e il suo sostituto, e viene conferito l'incarico all'esperto qualificato;

VISTO il parere favorevole espresso dal Gruppo tecnico per l'applicazione del decreto legislativo 230/1995 e la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, ricostituito con D.G.R. n. 873 del 26 marzo 1999, nella seduta del 5 aprile 2000;

VISTA la nota prot. n. 39252 del 22 settembre 1999 dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» con la quale il Direttore generale comunica che dell'autorizzazione precedente - a firma del medico provinciale - non è possibile produrre copia, perché non più agli atti dell'Amministrazione, asseritamente a seguito dell'alluvione avvenuta nel 1987;

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 43;

VISTO lo Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

IN CONFORMITÀ alla deliberazione della Giunta regionale n. 1489 del 25 maggio 2000;

DECRETA

Art. 1

Il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina», è autorizzato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 160, commi 2 e 5 del decreto legi-

slativo 230/1995 e dell'articolo 96 del D.P.R. 185/1964, all'esercizio dell'attività del Servizio di medicina nucleare del presidio ospedaliero di Gorizia, con l'impiego dei seguenti radioisotopi in forma non sigillata:

Radioisotopo	**Attività massima impiegata in un anno**	**Attività massima istantanea**
I 131	1 GBq	37 MBq
TI 201	5 GBq	185 Mbq
Ga 67	15 GBq	555 MBq
I 123	1 GBq	37 MBq
TC 99m	3000 GBq	35000 MBq
Mo 99	1500 GBq	35000 MBq

Art. 2

L'autorizzazione di cui al presente provvedimento sostituisce ex novo ogni precedente autorizzazione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, in copia, al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» per l'esecuzione.

Trieste, lì 12 giugno 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 12 giugno 2000, n. 0196/Pres.

Approvazione dell'atto integrativo del 30 maggio 2000 all'Accordo di programma stipulato il 17 giugno 1998, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10/1988 tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia di Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia di Gorizia è stato stipulato il 17 giugno 1998, un Accordo di programma ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, approvato con D.P.G.R. n. 0239/Pres. del 23 giugno 1998;

ATTESO che risultano ancora da attuare gli interventi previsti all'articolo 1 del citato Accordo per complessive lire 5.000 milioni;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e in particolare l'articolo 1, commi 14 e 15 che autorizza il finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere e infrastrutture quali individuate dall'articolo 1 della legge regionale 39/1991, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 e dall'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37;

CONSIDERATO inoltre che il medesimo articolo 1, comma 18 stabilisce che gli interventi individuati nel vigente Accordo sono soggetti a rinegoziazione, la quale può concludersi con la conferma degli stessi, con la loro modifica o con l'esercizio del potere sostitutivo regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 465 del 3 marzo 2000, registrata alla Corte dei conti il 14 aprile 2000 - Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia - al Registro 1, foglio 128, con la quale è stato approvato il testo dell'Atto integrativo all'Accordo di programma stipulato il 17 giugno 1998 con la Provincia di Gorizia concernente la sopra citata rinegoziazione e il finanziamento di un nuovo intervento per lire 1.300 milioni;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 13 del 10 febbraio 2000 con la quale è stato approvato il testo dell'Atto integrativo in questione;

VISTO l'Atto integrativo all'Accordo di programma stipulato il 17 giugno 1998 con la Provincia di Gorizia, sottoscritto in data 30 maggio 2000 dall'Assessore alla programmazione, in rappresentanza della Regione, e dal Presidente della Provincia di Gorizia;

ATTESO che con la citata deliberazione n. 465 del 3 marzo 2000 la Giunta regionale ha altresì autorizzato il Presidente della Giunta, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10/1988, a provvedere alla successiva approvazione dell'Atto integrativo;

DECRETA

1. È approvato, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10/1988, l'Atto integrativo all'Accordo di programma stipulato il 17 giugno 1998 con la Provincia di Gorizia, sottoscritto a Gorizia il 30 maggio 2000, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 giugno 2000

ANTONIONE

ATTO INTEGRATIVO

all'Accordo di programma stipulato
il 17 giugno 1998, ai sensi dell'articolo 10
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10,
tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
e la Provincia di Gorizia

LA REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
E
LA PROVINCIA DI GORIZIA

PREMESSO che tra la Regione autonoma Friuli-Ve-

nezia Giulia, di seguito denominata «la Regione» e la Provincia di Gorizia, di seguito denominata «la Provincia» è stato stipulato il 17 giugno 1998, un Accordo di programma, di seguito denominato «l'Accordo», ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, approvato con D.P.G.R. n. 0239/Pres. del 23 giugno 1998;

CONSIDERATO che all'articolo 1 del citato Accordo sono stati individuati quali prioritari, per le finalità indicate dall'articolo 1 della legge regionale 39/1991, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 30/1992 e dall'articolo 10 della legge regionale 37/1992, i seguenti obiettivi di investimento pubblico, per i quali sono stati previsti finanziamenti per complessive lire 5.000 milioni a favore della Provincia di Gorizia, Ente realizzatore degli interventi:

Intervento	**Importo del finanziamento**
1) Restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale del palazzo Alvarez (già ospedale Fatebenefratelli) - II lotto: sistemazioni esterne	530.000.000
2) Lavori di ristrutturazione di palazzo Attems-Petzenstein - II lotto	3.000.000.000
3) Sistemazione e ampliamento della S.P. 19 «Monfalcone-Grado» - VI lotto (tratto Camping Punta Spin - Camping Europa)	1.470.000.000
Totale	5.000.000.000

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge regionale 10/1997, in relazione a tali interventi va esperita la rinegoziazione ivi prevista;

CONSIDERATO che, come evidenziato nella relazione allegata alla deliberazione n. 300 del 14 dicembre 1999 della Giunta provinciale di Gorizia, per quanto attiene l'intervento sub 1) è in fase di ultimazione la progettazione definitiva, relativamente all'intervento sub 2) è in fase di ultimazione la progettazione definitiva e sono stati già acquisiti i pareri e le autorizzazioni preliminari di legge sulla base del progetto generale di massima, mentre per l'intervento sub 3) è già stato approvato il progetto definitivo, sulla base del quale sono stati richiesti e acquisiti i pareri e le autorizzazioni di legge, ad eccezione della conformità urbanistica per la quale è in corso di completamento l'istruttoria;

RITENUTO di procedere alla rinegoziazione con la conferma del finanziamento di tutti gli interventi previsti all'articolo 1 dell'Accordo in considerazione dello stato di attuazione degli stessi;

VISTA la deliberazione giuntale n. 311 del 24 dicembre 1999 con la quale la Provincia ha approvato il progetto preliminare relativo all'intervento denominato «Sistemazione e ampliamento della S.P. 19 "Monfalcone - Grado" - VII lotto (tratto Villaggio turistico Europa - Camping Tenuta Primero)» per un costo di lire 1.300.000.000;

CONSIDERATO che tale onere trova adeguata copertura nello stanziamento del capitolo 850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2000-2002;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 465 del 3 marzo 2000, registrata dalla Corte dei conti il 14 aprile 2000 - Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia - al Registro 1, foglio 128;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 13 del 10 febbraio 2000;

stipulano
ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale
9 marzo 1988, n. 10

il seguente

ATTO INTEGRATIVO
all'Accordo di programma del 17 giugno 1998

Art. 1

(Conferma dei finanziamenti)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge regionale 10/1997 sono confermati i finanziamenti degli interventi individuati all'articolo 1 dell'Accordo e qui riportati:

Intervento	**Importo del finanziamento**	**Ente realizzatore**
1) Restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale del palazzo Alvarez (già ospedale Fatebenefratelli) - II lotto: sistemazioni esterne	530.000.000	Provincia di Gorizia
2) Lavori di ristrutturazione di palazzo Attems-Petzenstein - II lotto	3.000.000.000	Provincia di Gorizia
3) Sistemazione e ampliamento della S.P. 19 «Monfalcone-Grado» - VI lotto (tratto Camping Punta Spin - Camping Europa)	1.470.000.000	Provincia di Gorizia
Totale	5.000.000.000	

Art. 2

(Finanziamenti integrativi)

1. La Regione accorda un finanziamento integrativo di lire 1.300 milioni per la realizzazione dell'intervento denominato «Sistemazione e ampliamento della S.P. 19 "Monfalcone-Grado" - VII lotto (tratto Villaggio turistico Europa - Camping Tenuta Primero)», di cui al progetto preliminare approvato con delibera della Giunta provinciale n. 311 del 24 dicembre 1999.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Il finanziamento integrativo di cui all'articolo 2 farà carico agli stanziamenti regionali iscritti sul capitolo 850 del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002.

Art. 4

(Prospetto riepilogativo dei finanziamenti)

1. Si dà atto, pertanto, che l'Accordo, come rinegoziato con il presente Atto, prevede il finanziamento dei seguenti interventi:

Intervento	Importo del finanziamento	Ente realizzatore
1) Restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale del palazzo Alvarez (già ospedale Fatebenefratelli) - II lotto: sistemazioni esterne	530.000.000	Provincia di Gorizia
2) Lavori di ristrutturazione di palazzo Attems-Petzenstein - II lotto	3.000.000.000	Provincia di Gorizia
3) Sistemazione e ampliamento della S.P. 19 «Monfalcone-Grado» - VI lotto (tratto Camping Punta Spin - Camping Europa)	1.470.000.000	Provincia di Gorizia
4) Sistemazione e ampliamento della S.P. 19 «Monfalcone-Grado» - VII lotto (tratto Villaggio turistico Europa - Camping Tenuta Primero)	1.300.000.000	Provincia di Gorizia
Totale	6.300.000.000	

Art. 5

(Disciplina normativa)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nel presente atto, si richiamano le norme che regolamentano l'Accordo ed in particolare le disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, dell'articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 e loro successive modifiche e integrazioni.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in due originali, ad un unico effetto, ad uso delle parti contraenti.

Gorizia, 30 maggio 2000

per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
L'Assessore alla programmazione:
dott. Ettore Romoli

per la Provincia di Gorizia
Il Presidente: ing. Giorgio Brandolin

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 14 giugno 2000, n. AMB. 451-UD/ESR/3193.

Autorizzazione alla Società EXE S.p.A. all'esercizio delle operazioni di smaltimento del 2° lotto, della discarica di I categoria, loc. Merlanis del Comune di Trivignano Udinese.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, con il quale l'Amministrazione regionale ha recepito in ambito regionale la normativa dello smaltimento rifiuti posta dal sopra citato decreto;

VISTO l'articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, secondo il quale qualora la Provincia promuova o partecipi ad aziende o società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 17, comma 58 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbiano tra le proprie attività la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti e che le esercitino direttamente o tramite partecipazione ad altre società, il provvedimento finale di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio spettano rispettivamente alla Giunta regionale e al Direttore regionale dell'ambiente;

VISTA la nota prot. n. 85691/98 del 30 dicembre 1998 del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine, con la quale si afferma che per quanto concerne la discarica sita in Comune di Trivignano Udinese gestita dalla Società EXE S.p.A., l'Amministrazione provinciale si trova nella situazione disciplinata dal precitato comma 1 bis dell'articolo 23 della legge regionale 30/1987;

VISTA la determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 180/1998 del 21 maggio 1998, così come modificata dalla determina n. 341/1998 del 10 settembre 1998 e dai decreti del Direttore regionale dell'Ambiente n. AMB./1568-UD/ESR/3193 del 31 dicembre 1998, n. AMB./858-UD/ESR/3193 dell'11 ottobre 1999 e n. AMB/75-UD/ESR/3193 del 9 febbraio 2000, con la quale la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata alla gestione della discarica di I categoria sita in località Merlanis del Comune di Trivignano Udinese per un periodo di cinque anni dalla data di ottemperanza dei disposti di cui all'articolo 2 della determina stessa;

VISTA da ultimo ai fini autorizzativi la deliberazione della Giunta regionale n. 2590 del 20 agosto 1999 con la quale, sulla base di specifica parte narrativa che qui si richiama, è stato tra l'altro stabilito al punto 6 che l'esercizio dello smaltimento dei rifiuti nel 2º lotto della discarica, così come risultante dalla variante n. 2, è subordinato, oltre che agli esiti favorevoli del collaudo, ad una ulteriore ricognizione complessiva della situazione da parte del Direttore regionale dell'Ambiente competente ex lege all'emissione dei provvedimenti gestionali e con integrazione di quello di specie con le prescrizioni gestionali già indicate dalla Provincia di Udine con nota n. 48658/1999 dell'8 luglio 1999;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3384 del 10 novembre 1999, con la quale è stata disposta la sospensione, per un periodo di dodici mesi decorrenti dal 6 novembre 1999, e quindi fino al 6 novembre 2000, dell'autorizzazione alla costruzione del 3º e 4º lotto della discarica, onde consentire l'acquisizione dei risultati delle ulteriori indagini, studi e monitoraggi imposti alla Società EXE S.p.A. a seguito dell'accertata presenza di percolato nella rete di monitoraggio e il succitato punto 6 è stato integrato con la previsione che in sede di ricognizione complessiva potrà, altresì, essere autorizzato l'esercizio delle operazioni di smaltimento per singolo settore del lotto determinando contestualmente le modalità per il passaggio da un subsettore a quello successivo;

ATTESO che la Società EXE S.p.A. ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l'annullamento - previa sospensione dell'esecuzione - della suddetta deliberazione n. 3384/1999;

RILEVATO che il Tribunale amministrativo regionale, con ordinanza n. 16/2000 dell'11 febbraio 2000, ha accolto la domanda incidentale di sospensione della già citata deliberazione;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./1089-UD/ESR/3193 del 1º dicembre 1999, con il quale la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata, con prescrizioni, all'esercizio del 2º lotto, settore A, della discarica in parola ed è stato precisato che il medesimo provvedimento costituisce modifica all'autorizzazione alla gestione di cui alla suddetta determina n. 180/1998, come successivamente modificata;

PRESO ATTO che, ai fini dell'adozione del succitato decreto n. AMB./1089/1999, sono stati acquisiti:

- la nota del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine prot. n. 48658/1999 dell'8 luglio 1999;
- la nota dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - Dipartimento provinciale di Udine prot. n. 4625 del 30 novembre 1999;
- la nota dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» prot. n. 033267 del 30 novembre 1999;

ATTESO che la Società EXE S.p.A. ha prestato la garanzia finanziaria prevista all'articolo 2, lettera b) della determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 180/1998 del 21 maggio 1998, adeguandola in base alla normativa vigente e portando quindi la nuova garanzia finanziaria a lire 3.370.752.000;

RITENUTO che, come conseguenza della prestazione della summenzionata garanzia, deve essere aggiornato altresì l'importo della garanzia secondaria previsto dalla lettera m) dell'articolo 6 della determina n. 180/1998 aumentando lo stesso da lire 672.000.000 a lire 1.348.300.800;

VISTA la nota prot. n. 45347/2000 (UOC 40722/2/CC) del 31 maggio 2000, con la quale il Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine, nel trasmettere la richiesta di autorizzazione all'esercizio del 2º lotto settore B della discarica in argomento formulata dalla Società EXE S.p.A. e il relativo certificato di collaudo, ha espresso il proprio parere favorevole;

RILEVATO che dal certificato di collaudo del 3 maggio 2000 risulta che:

- i lavori per la costruzione del 2º lotto - settore B - della discarica sono stati correttamente eseguiti, sono collaudabili e sono stati ultimati in data 18 aprile 2000;
- il passaggio dal sub-settore 1 al sub-settore 2 del settore B del 2º lotto è subordinato ad ulteriore visita di sopralluogo e certificazione liberatoria da parte del collaudatore, in ordine ai necessari collegamenti tra i subsettori;

CONSIDERATO che secondo un sopralluogo effettuato dalla Provincia di Udine in data 12 maggio 2000 i lavori di predisposizione del 2º lotto settore B, a tale data, stavano proseguendo e che a seguito di tale segnalazione è intervenuta una corrispondenza tra la Direzione regionale dell'ambiente e il Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine, a conclusione della quale la Provincia stessa, con nota prot. n. 48353/00 (UOC40721/3nd) del 12 giugno 2000, ha trasmesso un rapporto di servizio dal quale risulta che «..le attività o quanto rilevato all'interno del II lotto - settore B - nulla avevano a che vedere con le opere già collaudate ed hanno indotto erroneamente a segnalare che i lavori di predisposizione del sito continuavano e non erano ancora terminati.» per cui nulla rileva la segnalazione fatta;

VISTA l'istanza del 23 maggio 2000 con la quale la Società EXE S.p.A. ha chiesto la modifica di alcune prescrizioni di cui al decreto n. AMB./1089/1999;

ATTESO che sulla stessa, al momento, non è possibile assumere provvedimenti formali in pendenza del ricevimento dei pareri istruttori richiesti;

VISTA la relazione del 12 giugno 2000, con la quale il Servizio per la Disciplina dello smaltimento dei rifiuti della Direzione regionale dell'ambiente:

- ha sottolineato che attualmente l'esercizio del 3° e 4° lotto rimangono subordinati alla sola trasmissione del certificato di collaudo del singolo lotto precisando tuttavia che l'emanando decreto dovrà contenere un articolo che preveda specificatamente che l'avvio dell'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti nel 3° e 4° lotto della discarica sia subordinato, oltre che agli esiti favorevoli del collaudo, anche ad una ulteriore ricognizione complessiva della situazione da parte del Direttore regionale dell'Ambiente competente ex lege all'emissione dei provvedimenti autorizzativi gestionali; l'autorizzazione conseguente disciplinerà l'esercizio delle operazioni di smaltimento per ogni settore del lotto e determinerà contestualmente le modalità per il passaggio da un sub settore a quello successivo.
- ha ritenuto che al momento non risultano esserci motivazioni tali da impedire l'esercizio del 2° lotto, settore B, alla luce del parere favorevole già fornito precedentemente sulla totalità del 2° lotto dall'Azienda per i servizi sanitari n. 5 e dall'A.R.P.A. - Dipartimento di Udine, e visti gli esiti delle riunioni tenutesi il 19 aprile 2000 presso la Direzione regionale dell'ambiente ed il 23 maggio 2000 presso la Provincia di Udine da cui si sono potute avere conferme sulle sufficienti garanzie fornite dal costante monitoraggio dei sistemi di difesa ambientale della discarica e la modesta entità di produzione di liquido presente nella rete di controllo, la cui causa deve essere comunque ancora determinata e la cui presenza attuale, seppur con quantitativi modesti, suggerisce di mantenere in essere le prescrizioni contenute nel decreto n. AMB/1089/1999, relativamente all'articolo 1, punti 1, 3, 4, 5 e 6;

VISTO il certificato rilasciato dalla Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Udine in data 13 giugno 2000 attestante l'iscrizione della Società al n. 21420 del Tribunale di Udine del Registro delle Imprese di Udine, i poteri di firma e rappresentanza della stessa, il pieno e libero godimento dei diritti, nonchè il nulla osta ai fini della legislazione antimafia;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 13 giugno 2000 resa ai sensi dell'articolo 28, lettera i), del decreto legislativo 22/1997 e dalla quale inoltre risulta il permanere delle condizioni di diritto sui terreni oggetto della discarica in argomento da parte della Società EXE S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, in funzione delle note succitate del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» e dell'A.R.P.A., di autorizzare la Società EXE S.p.A. all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 2° lotto, settore B, della discarica di cui trattasi;

ACCERTATA, altresì, la competenza ad emettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 23 della legge regionale 30/1987, come aggiunto dall'articolo 4 della legge regionale 13/1998;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa la Società EXE S.p.A., con sede legale nel Comune di Udine, piazza Patriarcato, n. 3, è autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 2° lotto, settore B, della discarica di I categoria sita in località Merlanis del Comune di Trivignano Udinese, come debitamente collaudato, nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. la Società dovrà continuare in maniera sistematica, secondo quanto indicato dagli Enti competenti ed, in particolare, nel rispetto del piano già sviluppato, la ricerca delle cause che hanno portato all'infiltrazione di liquido nella rete di controllo del 1° lotto;
2. la Società dovrà provvedere all'asportazione in continuo del percolato dal pozzo di controllo e dal pozzo della rete di drenaggio; a tali operazioni di asporto potranno presenziare in qualsiasi momento gli organi di controllo dell'Amministrazione provinciale e l'Azienda per i servizi sanitari. I quantitativi asportati unitamente ai dati pluviometrici dovranno essere comunicati settimanalmente alla Direzione regionale dell'ambiente ed all'Amministrazione provinciale;
3. l'Azienda per i servizi sanitari e l'A.R.P.A., secondo le rispettive competenze, provvederanno, con addebito delle spese a carico della società EXE S.p.A., al prelevamento quindicinale di appositi campioni dal pozzo di controllo e dal pozzo di raccolta del percolato per l'effettuazione delle relative analisi, nonché al prelevamento ed alle analisi più opportune, con frequenza mensile, delle acque di falda prelevate dalla rete dei pozzi disponibili;
4. la Società dovrà provvedere a trasmettere settimanalmente agli Enti preposti al controllo, su supporto magnetico, i dati forniti dalla sonda multiparametrica;
5. i controlli geoelettrici sul manto di impermeabilizzazione in HDPE del 1° lotto dovranno essere ripetuti ogni due mesi sino al persistere della presenza del liquido nella rete di monitoraggio.

Le suddette prescrizioni potranno essere rivalutate in ordine all'istanza del 23 maggio 2000 qualora l'istruttoria in corso si concluda con un esito favorevole.

Art. 2

Il passaggio dal sub-settore 1 al sub-settore 2 del settore B del 2° lotto è subordinato a visita di sopralluogo e certificazione liberatoria da parte del collaudatore in corso d'opera, in ordine ai necessari collegamenti tra i sub-settori.

Art. 3

Per le motivazioni indicate in premessa, l'importo indicato all'articolo 6, lettera m), della determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 180/1998 del 21 maggio 1998, così come successivamente modificata ed integrata, pari a lire 672.000.000, deve intendersi aumentato a lire 1.348.300.800.

Art. 4

L'avvio dell'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti nel terzo e quarto lotto della discarica è subordinato, oltre che agli esiti favorevoli del collaudo, anche ad una ulteriore ricognizione complessiva della situazione da parte del Direttore regionale dell'Ambiente competente ex lege all'emissione dei provvedimenti autorizzativi gestionali; l'autorizzazione conseguente disciplinerà l'esercizio delle operazioni di smaltimento per ogni settore del lotto e determinerà contestualmente le modalità per il passaggio da un sub-settore a quello successivo.

Art. 5

Il presente provvedimento costituisce modifica all'autorizzazione alla gestione di cui alla determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 180/1998 del 21 maggio 1998, così come modificata dalla determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 341/1998 del 10 settembre 1998 e dai decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./1568-UD/ESR/3193 del 31 dicembre 1998, n. AMB./858-UD/ESR/3193 dell'11 ottobre 1999, n. AMB./1089-UD/ESR/3193 dell'1 dicembre 1999 e n. AMB./75-UD/ESR/3193 del 9 febbraio 2000, provvedimenti dei quali rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni compatibili con il presente atto.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in triplice originale di cui uno, in bollo, viene rilasciato alla Società EXE S.p.A., uno all'Amministrazione provinciale di Udine ed uno rimane acquisito agli atti d'ufficio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Trieste, 14 giugno 2000

ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000, n. 774.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Documento di indirizzo programmatico relativo alle attività del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna per l'anno 2000.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, in osservanza del disposto dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, la Giunta regionale deve definire l'indirizzo programmatico dell'attività per l'anno 2000 del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3 concernente il bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2000);

VISTO il documento allegato al presente atto, con il quale si definisce l'indirizzo programmatico dell'attività per l'anno 2000 del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

RITENUTO di delegare la gestione dei capitoli e delle risorse di competenza al Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

ATTESO che il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 24 marzo 2000 ha espresso parere favorevole sul suddetto documento;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale per lo sviluppo della montagna;

all'unanimità

DELIBERA

1. È approvato il documento di indirizzo programmatico relativo alle attività del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna per l'anno 2000, allegato al presente atto quale parte integrante.

2. Il Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna viene delegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 92 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, alla gestione dei capitoli di spesa e delle risorse finanziarie come individuate nel documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio di previsione 2000-2002 e per l'anno finanziario 2000.

3. La presente deliberazione è sottoposta al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 19 aprile 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 8

Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna

Relazione programmatica per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18

Al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna sono attribuiti i compiti definiti dall'articolo 99 sexties della legge regionale 7/1988, introdotto con l'articolo 5 della legge regionale 10/1997, e dall'articolo 33 della legge regionale 23/1997.

Il Servizio svolgerà la sua attività per l'anno 2000 articolata secondo «comparti d'intervento», cui corrispondono le rispettive unità previsionali di base del bilancio e uno o più capitoli indicati nei documenti tecnici di accompagnamento allegati ai bilanci annuale (2000) e pluriennale (2000-2002) che consentono l'individuazione delle dotazioni finanziarie autorizzate per l'anno 2000.

Il Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna viene delegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 92 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, alla gestione dei capitoli di spesa e delle risorse finanziarie.

L'attività di gestione del Servizio autonomo che riguarda adempimenti amministrativi che non richiedono ulteriori indirizzi della Giunta regionale ed afferiscono all'utilizzo di risorse finanziarie stanziate negli anni precedenti e già impegnate è riportata nella Appendice del presente documento.

FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA
Articolo 4, legge regionale 10/1997

Premessa.

Il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, istituito con il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997, è amministrato dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna con una gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Le finalità del Fondo, dettate dall'articolo 4 della legge regionale 10/1997 e per effetto delle successive modifiche legislative apportate al medesimo, si sostanziano in un'attività volta a:

a) finanziamento di progetti integrati, settoriali ed intersettoriali, di sviluppo territoriale o «tematico», compresi gli aiuti alle imprese;

b) finanziamento di progetti aventi le caratteristiche dei precedenti, in attuazione di iniziative comunitarie o statali;

c) concessione di contributi sulle spese di riscaldamento per la prima casa, a favore dei nuclei familiari residenti in montagna, nel limite massimo del 30% degli stanziamenti annuali del Fondo;

d) aiuti alle imprese commerciali finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo;

e) interventi speciali per la montagna di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ricadenti in tutto il territorio montano regionale.

Risorse
Unità previsionale di base: 2.1.14.2.49
Capitoli 1050, 1052, 1053

Gli stanziamenti attualmente iscritti nei bilanci regionali per l'anno 2000 e per gli anni 2000-2002 sono di seguito riportati:

fondi	2000	2001	2002
Regionali	12.918.000.000	15.700.000.000	15.000.000.000
Statali	4.782.000.000		
Totale	17.700.000.000	15.700.000.000	15.000.000.000

Obiettivi.

In base alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 3 della legge regionale 10/1997, come modificato dall'articolo 6, comma 210, della legge regionale 2/2000 la Giunta regionale approva il programma annuale d'impiego delle risorse del Fondo, definendo gli obiettivi, i soggetti attuatori e, in caso di misure contributive, i beneficiari sentite le parti sociali e la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani.

Si intende proseguire l'azione già intrapresa con il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna nelle precedenti tornate di programmazione 1997-1999 nel corso delle quali sono stati approvati e finanziati otto progetti integrati, di cui tre sono i Piani di azione locale (PAL) di cui all'iniziativa comunitaria LEADER II regionale non direttamente finanziati con le risorse del programma europeo, approvati ad avviati quattro progetti speciali riguardanti interventi a favore del commercio, le malghe e le utilizzazioni forestali destinando l'intervento del Fondo al sostegno del tessuto economico dell'area montana, al mantenimento e allo sviluppo dell'occupazione, al rafforzamento dei servizi essenziali per la montagna.

In questo contesto nella programmazione finanziaria per l' anno in corso si valuterà la possibilità di riservare una parte di risorse per completare il finanziamento della domande presentate per l'anno 1998 relative all' intervento di cui al punto c) delle premesse, riguardanti l'abbattimento dei costi di riscaldamento domestico in montagna ed incluse nella graduatoria unica regionale pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 39, supplemento ordinario n. 9 del 4 ottobre 1999.

In merito a quest'ultimo intervento ,già attivato quindi per l'anno 1998, è in corso di approvazione da parte del Consiglio regionale una disposizione normativa con la quale si sostituisce la previsione di cui all'articolo 10 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25

ripristinando l'impostazione normativa già sperimentata ed allargando l'area d'intervento anche ai comuni non metanizzati appartenenti al fascia climatica E come definita dalla disposizioni normative e regolamentari dettate in materia dallo Stato. Le risorse finanziarie stanziate per l'anno 1999 ammontano a 5 miliardi di lire.

Gli interventi finanziati con le risorse statali del Fondo nazionale per la montagna riguardano tutto il territorio montano della Regione.

PROGRAMMI E PROGETTI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA

1. Nuova programmazione LEADER + 2000-2006.

Direttive.

Con il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio sono state approvate le disposizioni generali sui Fondi strutturali europei per il nuovo periodo di programmazione dei fondi strutturali europei 2000-2006 che contengono gli obiettivi prioritari e le iniziative comunitarie europee e con il Regolamento (CE) n. 1257/99 del 17 maggio 1999 del Consiglio è stato definito il nuovo quadro del sostegno comunitario per lo sviluppo rurale sostenibile attraverso l'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOGA). Sulla base delle determinazioni assunte con i regolamenti citati sta per essere formalizzato il documento contenente le linee giuda per l'avvio dell'iniziativa LEADER plus di cui esiste già un documento di lavoro predisposto dalla Commissione europea. In relazione all'esperienza maturata ed ai risultati ottenuti con il LEADER II regionale, il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, è incaricato di predisporre il documento di programmazione per l'attuazione a livello regionale dell'iniziativa comunitaria LEADER plus, avvalendosi della collaborazione della Direzione regionale degli affari europei.

2. Programma LEADER II.
Articolo 58, legge regionale 29/1996.
Unità previsionale di base: 30.2.14.2.603
Capitoli 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065,1066,1067, 1069.

Premessa.

Nel corso del 1999 si è provveduto a formalizzare con la deliberazione della Giunta regionale n. 2558 del 6 agosto 1999 l'approvazione definitiva del quadro finanziario del documento di programmazione regionale concernente il «Programma LEADER II regionale» (PLR), approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee C(95) del 27 dicembre 1995 riprogrammato e rimodulato in relazione alle necessità intervenute nella fase di attuazione dell'iniziativa. Con questa operazione i tre GAL della Regione Friuli-Venezia Giulia (Carnia LEADER, Montagna-LEADER e Open LEADER) hanno definito gli interventi da realizzare ed assunto tutti gli impegni di spesa conseguenti entro il 31 dicembre 1999 nel rispetto delle disposizioni europee dettate in materia.

Obiettivi.

Nel 2000 il Servizio:

a) seguirà la realizzazione dei piani di azione locale, secondo quanto previsto dal PLR esercitando l'attività di monitoraggio, controllo, finanziamento;

b) sottoporrà all'attenzione del Comitato di concezione e decisione per il LEADER II le questioni ancora aperte collegate all'attuazione del programma;

c) predisporrà le relazioni e la documentazione richiesta dal Comitato di Sorveglianza per l'obiettivo 5b) e LEADER II partecipando alle sedute del medesimo.

Risorse.

Sulla base della riprogrammazione finanziaria del Programma LEADER II regionale, si provvederà ad assegnare ai GAL le ulteriori risorse finanziarie per il proseguimento della fase di attuazione degli interventi nell'area LEADER.

3. Altre iniziative.

A. Progetto MO.RE.
Articolo 16, comma 7, legge regionale 10/1997.
Unità previsionale di base: 2.2.14.1.637
Capitolo 1097.

Premessa.

Il Progetto denominato «Mobile Rescue Phone» (MO.RE.), al quale la Regione ha aderito con la deliberazione della Giunta regionale n. 6275 del 12 dicembre 1995, si prefigge di utilizzare la telefonia mobile G.S.M., integrata con il sistema di rilevazione satellitare G.P.S. e con altre risultanze di precedenti progetti sperimentali promossi dall'Unione Europea (COST, MOBIL, ecc.), per realizzare uno strumento telefonico mobile di uso semplice destinato a persone anziane e disabili che vivono in località isolate. Nella nostra Regione la sperimentazione del telefono mobile è stata effettuata nelle zone montane regionali.

Obiettivi.

Il progetto si avvia a conclusione, infatti la chiusura delle attività ad esso connesse è fissata al 31 marzo 2000 ed a essa seguirà, in data 26 aprile 2000, la seduta di revisione finale delle risultanze progettuali (Final Mo.Re. Review).

In considerazione delle succitate due scadenze, gli obiettivi previsti per il corrente anno riguardano il completamento, entro il 20 gennaio 2000, della fase di test e validazione sperimentale delle apparecchiature prodotte nell'ambito delle attività progettuali con il coinvolgi-

mento diretto degli utenti anziani e degli operatori ed esperti di settore, a questa seguirà una fase di dimostrazione e diffusione a potenziali utenti, operatori ed esperti al fine di estendere l'informazione sulle potenzialità del sistema in corso di sperimentazione raccogliendo, nel contempo ulteriori valutazioni del medesimo anche con riferimento alla sua potenziale utilità, alla potenzialità di mercato e al gradimento di utenti ed operatori. Infine, dovrà essere predisposta l'intera documentazione contabile per la rendicontazione della spesa, sia in sede comunitaria che regionale.

Risorse.

Le risorse attribuite dalla U.E. per l'attuazione del progetto ammontano a 120.000 ECU (100% della spesa prevista), interamente anticipate dall'Amministrazione Regionale sul relativo capitolo, mentre i rimborsi finora effettuati a favore della Regione, sulla base dei rendiconti di spesa inoltrati al coordinatore internazionale del progetto (Institut fur Mikroelektronic di Stoccarda), ammontano a 66207 ECU.

B. Azione pilota «Spazio Alpino» ex articolo 10 del FESR
Articolo 1, legge regionale 17/1998.
Unità previsionale di base: 30.5.14.1.614
Capitoli 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079
Unità previsionale di base: 30.5.14.2.717
Capitoli 1091, 1092, 1093, 1094

Premessa.

Il programma di Azione pilota «Spazio Alpino» ex articolo 10 del FESR al quale partecipano l'Austria, l'Italia e la Germania approvato dalla Commissione europea in data 5 marzo 1998 prevede l'attuazione di alcuni progetti di cooperazione transnazionale nell'ambito dell'assetto del territorio con un corrispondente contributo all'Italia di 2 MECU.

La Giunta regionale con propria deliberazione n. 1857 del 5 giugno 1998 ha approvato il quadro riassuntivo della partecipazione regionale all'iniziativa attribuendo al Servizio il coordinamento regionale dei seguenti progetti:

Misura A1 - Sviluppo territoriale transnazionale e pianificazione territoriale. Costo 128.000 ECU.

Misura A2 - Guida alle buone pratiche per la realizzazione di programmi e progetti di pianificazione territoriale e regionale sostenibile. Costo 32.000 ECU.

Misura A3 - Rete di enti locali « Alleanza nella Alpi». Costo 56.000 ECU.

Misura D2 - Tutela e recupero delle tipologie di insediamento alpino nei piccoli centri montani. Costo 40.000 ECU.

Misura C1 - «Razionalizzazione, mantenimento e reinserimento dei servizi pubblici e privati a livello locale e regionale». Costo di 248.000 ECU.

Obiettivi.

Nel 2000 il Servizio seguirà la realizzazione dei progetti sulla base dei tempi e dei contenuti progettuali approvati dai Comitati nazionale e transnazionale di gestione del progetto. In particolare si prevede di portare a conclusione i progetti A1 e A3 secondo il calendario definito con i partner nazionali e transnazionali, anche partecipando ed organizzando i convegni, seminari, simposi e Workshop necessari per lo svolgimento dei progetti.

SERVIZI PER I TERRITORI MONTANI

1. Sistema informativo della montagna
Articolo 24, legge 97/1994.

Premessa.

Sulla base dell'articolo 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 («Nuove disposizioni per le zone montane»), il Ministero per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, ed in collaborazione con la Finsiel S.p.A. ha definito il progetto denominato «Sistema informativo montagna» destinato a fornire «servizi d'interesse delle aree montane» mettendo in rete Regioni, Comunità montane, enti locali ed enti parco.

Per procedere all'attuazione del Sistema informativo della montagna in Regione e per evitare sovrapposizioni con i collegamenti in rete operati autonomamente a livello regionale e per sviluppare le possibili sinergie tra tali iniziative e il Sistema informativo della montagna, è stato costituito apposito gruppo di lavoro con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 271 del 2 dicembre 1998 coordinato dal Direttore del SIR. Le funzioni di segreteria e di collegamento con il ministero competente sono svolte dal Servizio ed il Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

Il protocollo d'intesa tra il Ministero delle politiche agricole e la Regione stipulato in data 17 giugno 1999 ha segnato l'avvio del progetto a livello regionale; sulla base degli accordi contenuti nel protocollo , infatti, sono state consegnate ed installate presso i siti SIM regionali le attrezzature informatiche fornite dal Ministero.

Obiettivi.

Nel corso del 2000 l'attività del Servizio è volta allo svolgimento connesse con l'attuazione del progetto SIM anche mediante la stipula dei contratti e convenzioni che discendono dal protocollo d'intesa stipulato con il Ministero competente, a coordinare tutti gli attori del SIM affinchè si possa assicurare la corretta messa in rete dei siti del SIM e all'attivazione dei medesimi che dovranno funzionare da sportelli informativi al cittadino per i servizi forniti mediante il sistema centralizzato. Il gruppo di lavoro appositamente costituito provvede alla verifica della corretta attivazione del SIM nell'ambito regionale.

INVESTIMENTI DELLE COMUNITÀ MONTANE

1. Attuazione dei piani pluriennali di sviluppo.
Articolo 7, legge 97/1994, articolo 34 legge 144/1999

Finalità.

Con l'articolo 34 della legge 144/1999 si dispone il finanziamento della legge 97/1994 ed in particolare dei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane mediante contrazione di mutui quindicinali da parte delle medesime con la Cassa depositi e prestiti e sulla base dei criteri determinati con decreto del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica.

Obiettivi e risorse.

Con il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica del 28 gennaio 2000 sono stati definiti i criteri e modalità per la contrazione dei mutui. Secondo le disposizioni regolamentari il 65% delle risorse disponibili è ripartito su base regionale per il finanziamento dei progetti integrati presentati dalle Comunità montane alla Regione entro il 15 dicembre 2000. Per il finanziamento sono autorizzati limiti d'impegno quindicinali rispettivamente di 20.000 milioni a partire dall'anno 2000 e di 10.000 milioni a partire dal 2001.

Direttive.

Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna è incaricato di svolgere l'attività di valutazione dei progetti presentati tenuto conto dei criteri di valutazione stabiliti con il decreto ministeriale.

2. Attuazione di iniziative dirette per attività promozionali e di propaganda a favore dell'agriturismo, volte a favorire la qualificazione degli operatori del settore.
Articolo 9, comma 3, legge regionale 50/1993.
Unità previsionale di base: 2.2.14.2.25
Capitolo 1026, competenza derivata.

Premessa.

In forza del disposto normativo di cui all'articolo 92 della legge regionale n. 13/1998 sono state attribuite alle Comunità montane quasi tutte le risorse già destinate alle medesime per soddisfare le domande di contributo giacenti presso gli enti montani e presentate prima dell'entrata in vigore della legge regionale 25/1996 che modifica la disciplina in materia di agriturismo.

Obiettivi.

Le risorse ancora disponibili per assenza di domande pari a lire 62.690.2000 potranno essere riutilizzate mediante opportuna variazione di bilancio per le necessità del Fondo montagna.

3. Interventi diversi.

A. Interventi della Comunità montana del Carso per la salvaguardia del patrimonio boschivo e ambientale, per il sostegno delle attività produttive minori, per la promozione delle attività culturali.
Articolo 1, comma 1, legge regionale 16/1992, come sostituito da articolo 16, comma 1, legge regionale 29/1996.
Unità previsionale di base: 1.3.14.2.16
Capitolo 965.

In forza dell'autorizzazione normativa di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 29/1996 con la legge regionale di bilancio per gli anni 2000-2002 si confermano gli stanziamenti per gli anni 2000 e 2001 di 1.500 milioni annui a favore della Comunità montana del Carso per gli interventi ricordati in epigrafe. Il finanziamento regionale viene concesso sulla base di un programma che la Comunità montana deve predisporre annualmente ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 29/1973, e successive modifiche ed integrazioni.

B. Studio della Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale su problemi economici di valenza internazionale del suo territorio
Articolo 16, legge regionale 50/1993.
Unità previsionale di base: 2.2.14.1.23
Capitolo 983, competenza derivata.

L'articolo 16 della legge regionale 50/1993 prevede un contributo di lire 100.000.000 a favore della Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale per la realizzazione di uno studio relativo ai problemi economici di valenza internazionale quali: l'internazionalizzazione della foresta di Tarvisio e del Museo di archeologia mineraria di Cave del Predil, delle acque termali di Malborghetto e del Centro turistico di Sella Nevea e Pramollo e il ruolo internazionale di Pontebba nel campo dei trasporti.

Con apposito articolo di interpretazione autentica inserito finalizzato a rendere pienamente operativa la disposizione nella legge regionale collegata alla legge finanziaria regionale si specifica che è compresa nell'intervento anche la predisposizione di specifici progetti d'intervento funzionali alla realizzazione di iniziative connesse con le tematiche enunciate nel citato articolo 16.

ALTRI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE ZONE MONTANE

L'attività amministrativa descritta di seguito riguarda sia nuovi interventi a favore dei territori montani sia il completamento di interventi già attivati secondo le indicazioni delle previsioni legislative che ne sono il presupposto o le determinazioni già assunte da parte della Giunta regionale con i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996.

1. Interventi dei Comuni per l'applicazione della Convenzione delle Alpi.
Legge regionale 2/2000, articolo 6, comma 207.
Unità previsionale di base: 30.5.14.2.717
Capitolo 1090

Finalità.

Si intende promuovere e sostenere la realizzazione di interventi volti ad applicare nei comuni montani gli obiettivi ed i contenuti definiti con la Convenzione delle Alpi per uno sviluppo sostenibile delle aree alpine.

Obiettivi.

Saranno finanziati fino ad un massimo del 50% i progetti dei comuni Comuni montani che aderiscono al progetto sperimentale denominato «rete di enti locali - Alleanza nelle Alpi» nell'ambito dell'iniziativa europea Azione pilota «Spazio alpino» ex articolo 10 del FESR o che fanno parte della rete di Comuni Alleanza nelle Alpi costituita a livello internazionale con lo scopo di recepire i contenuti della Convenzione delle Alpi.

La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per concessione dei finanziamenti ai Comuni montani richiedenti.

Priorità.

Saranno finanziati prioritariamente i progetti presentati dai Comuni che aderiscono al progetto A3 dell'Azione pilota « Spazio alpino», Comeglians, Budoia e Tarcento.

Risorse.

Per l'anno 2000 lo stanziamento del bilancio regionale è di 100 milioni.

2. Intervento ordinario per la manutenzione di rifugi, bivacchi e sentieri alpini.
Legge regionale 2/2000, articolo 8, comma 90.
Unità previsionale di base: 30.5.14.2.784
Capitolo 1043

Finalità.

Si intende sostenere l'attività di manutenzione di rifugi e bivacchi di proprietà della Delegazione regionale e delle sezioni locali del Club Alpino Italiano nonché dei sentieri di accesso e di vie ferrate sia a scopi turistici sia per la promozione dell'ambiente naturale di alta montagna.

Obiettivi e risorse.

Il Servizio autonomo provvederà a finanziare gli interventi di manutenzione rientranti nel programma annuale di manutenzione predisposto dalla Delegazione regionale del CAI ed approvato dalla Giunta regionale e sulla base delle specifiche richiesta avanzate dai soggetti richiedenti.

Per gli anni 2000-2002 le risorse disponibili a bilancio regionale ammontano a 600 milioni di lire, con il limite di 200 milioni annui.

3. Aiuti agli investimenti nei territori della Comunità montana della Carnia.
Articolo 13, comma 16, legge regionale 25/1999.
Unità previsionale di base: 2.2.14.2.873
Capitolo 1045, competenza derivata

Obiettivi e risorse.

L'intervento è destinato al sostegno finanziario degli investimenti operati delle piccole e medie imprese insediate nel territorio della Comunità montana della Carnia applicando le regole del regime «de minimis» come disciplinato dalla Unione europea che si ritiene essere il più efficace per le piccole realtà imprenditoriali montane.

Le risorse a disposizione ammontano a 788 milioni di lire.

Priorità.

Saranno finanziate prioritariamente le domande di contributo collocate nella graduatoria approvata dalla Comunità montana in seguito all'attivazione di analoga misura d'intervento relativa al sostegno di iniziative imprenditoriali nell'ambito del progetto integrato della Comunità approvato con decreto del Direttore del servizio autonomo dello sviluppo per la montagna n. 308/1999 e finanziato con il Fondo regionale per la montagna.

4. Contributi per la realizzazione di aree attrezzate e infrastrutture viarie e di servizio connesse ad attività turistico-commerciali o produttive, di supporto alla grande viabilità autostradale da integrarsi con la viabilità ordinaria, nel Gemonese e nel Canal del Ferro-Val Canale.
Articolo 55, legge regionale 29/1996
Unità previsionale di base: 2.2.14.2.29
Capitolo 1041, competenza derivata.

Premessa.

L'articolo 55 della legge regionale 29/1996, in attuazione dell'articolo 9 della legge 879/1986, prevede contributi agli Enti locali (o aziende speciali, società, forme associative e di cooperazione previste dalla legge 142/1990) del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale per «la realizzazione di aree attrezzate e infrastrutture viarie e di servizio connesse ad attività turistico-commerciali o produttive, di supporto alla grande viabilità autostradale da integrarsi con la viabilità ordinaria», destinando a tale fine uno stanziamento di lire 19.490.000.000.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 3428 del 10 novembre 1999 sono stati approvati i criteri per stabilire gli interventi da finanziare, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo.

Obiettivi.

Acquisita l'intesa con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, prevista dalla normativa di riferimento, e formalizzata con apposito protocollo

d'intesa il Servizio provvederà a svolgere l'istruttoria sui progetti presentati e ad erogare i finaziamenti ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 46/1986.

STUDI E RICERCHE

1. Studi e ricerche in settori attinenti allo sviluppo della montagna, nonché per l'assistenza e la consulenza tecnica a favore delle Comunità montane.
Articolo 14, comma 3, legge regionale 50/1993
Unità previsionale di base: 4.1.14.1.73
Capitolo 1056, competenza derivata.

Obiettivi e risorse.

In ordine alle iniziative da sviluppare, individuate in relazione ai compiti affidati al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna o in base ad istanze specifiche rivolte all'Amministrazione regionale, si indicano come priorità le seguenti materie:

1) attività tradizionali nelle aree montane;
2) soluzioni di problemi sociali, economici e ambientali;
3) attività produttive.

Ai sensi della vigente legislazione nazionale, gli incarichi a consulenti ed esperti esterni all'Amministrazione regionale sono affidati in linea generale mediante pubbliche gare (nel caso di appalto-concorso o licitazione privata), potendo ricorrere alla trattativa privata per i casi specifici indicati nel Regolamento per la contabilità generale dello Stato. Le risorse disponibili ammontano a lire 67.965.000.

2. Convenzioni per strumenti progettuali per lo sviluppo dei territori montani e per l'attuazione di progetti specifici nel quadro delle iniziative comunitarie.
Articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, legge regionale 50/1993, sostituiti da articolo 3, commi 1 e 2, legge regionale 10/1995.
Unità previsionale di base: 4.1.14.1.73
Capitolo 1057, competenza derivata.

Obiettivi e risorse.

Nell'ambito di quanto definito dalle citate disposizioni normative si daranno priorità ai progetti elaborati concernenti i seguenti settori:

1) progetti che si inquadrano nei programmi di intervento comunitari;
2) progetti di ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti e sviluppo dei sistemi di qualità;
3) progetti sperimentali, di innovazione tecnologica con particolare riguardo ai settori informatico, dell'energia e della tutela dell'ambiente.

Ai sensi della vigente legislazione nazionale gli incarichi sono affidati in linea generale mediante pubbliche gare (nel caso di appalto-concorso o licitazione privata), potendo ricorrere alla trattativa privata per i casi specifici indicati nel Regolamento per la contabilità generale dello Stato. Le risorse disponibili ammontano a lire 74.364.000.

APPENDICE

Si riporta, nella parte che segue, l'attività amministrativa connessa con lo svolgimento dei compiti che derivano da previsioni normative regionale e statali o da indicazioni programmatiche assunte negli anni precedenti che non richiedono ulteriori determinazioni di indirizzo politico da parte della Giunta regionale. Questi adempimenti tuttavia comportano da parte del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna un'attività che impegna la suddetta struttura amministrativa e incide sulle sue generali possibilità operative e che, perciò, è opportuno sia richiamata.

1. Poste italiane
Articolo 1, comma 32, legge regionale 4/1999
Capitolo 1015

Premessa.

Con la convenzione stipulata con le Poste italiane S.p.A., che è stata firmata alla fine dello scorso anno (24 novembre 1999), di durata annuale sono stati definiti i servizi, i tempi, i costi e le procedure attinenti all'attivazione ed erogazione dei servizi alla popolazione che la Società convenzionata andrà a fornire.

Le aree di intervento individuate dalla convenzione sono:

- area sanitario-assistenziale
- area certificazione anagrafica comunale, camerale e catastale
- area turistica
- area delle PMI.

Obiettivi e risorse

Nel corso del 2000 le Poste italiane provvederanno ad avviare la sperimentazione dei servizi in tutte le aree di azione nel rispetto delle procedure stabilite concordate con la convenzione. Il Servizio provvede alla verifica del rispetto degli accordi intervenuti, dei risultati conseguiti all'attribuzione delle risorse finanziarie alla Società convenzionata per i servizi dalla medesima erogati nell'ambito dello stanziamento complessivo di un miliardo di lire previsto nel bilancio regionale.

2. Redazione dei piani pluriennali di sviluppo delle comunità montane.
Articolo 6, comma 7, legge regionale 9/1996.
Capitolo 986 (competenza derivata).

Obiettivi e risorse.

L'intervento regionale è destinato a finanziare la predisposizione dei nuovi strumenti programmatici ag-

giornati alle attuali necessità del territorio e che orientino le singole iniziative future delle Comunità stesse e fungano da riferimento per le iniziative degli altri soggetti operanti sul medesimo territorio, secondo il disposto dell'articolo 15 della legge regionale 29/1973, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell'anno 2000 si provvederà ad assegnare alle Comunità montane i residui finanziamenti relativi all'anno 1999 ripartito, come prevede la legge regionale, in base alla popolazione residente in zona montana e alla dimensione del territorio della Comunità.

3. Concessione di contributi agli imprenditori agricoli, singoli e associati, nonché a comuni, enti pubblici, organizzazioni professionali e associazioni per la valorizzazione economica delle risorse agricole.
Articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, legge regionale 35/1987, come sostituiti dall'articolo 12, legge regionale 50/1993.
Capitolo 1028.

Obiettivi e risorse.

Per la definizione dei programmi di intervento da parte delle Comunità montane e le modalità di concessione del finanziamento regionale per l'attuazione dei suddetti programmi, ci si attiene al quadro normativo offerto dalla legge regionale 29/1973. Le Comunità montane hanno predisposto apposite «sezioni di programma» che prevedono gli interventi contributivi in parola.

Nel corso del 2000 il Servizio provvederà ad esaminare le ultime sezioni di programma non ancora presentante e ad erogare i finanziamenti residui che ammontano complessivamente a lire 544.764.200.

Non sono state riconfermati gli stanziamenti per gli anni 2000 e 2001.

4. Contributo alla Comunità montana della Carnia per la realizzazione di centraline idroelettriche (Centrale di Sostasio, Prato Carnico).
Legge 641/1996; deliberazione CIPE 42/1998; deliberazione Giunta regionale 1964/1998. Decreto Presidente della Giunta regionale n. 12/SG/RAG del 22 luglio 1998.
Capitolo 1035.

Premessa.

La Comunità montana della Carnia ha adottato il progetto concernente la realizzazione della centralina idroelettrica di Sostasio ed ha affidato i lavori alla ditta appaltatrice nei tempi definiti dalla Deliberazione CIPE del 17 marzo 1998. Il finanziamento statale CIPE ammonta a lire 2.000.000.000 di cui è già stato assegnato alla Comunità l'anticipazione pari a 400 milioni di lire.

Obiettivi e risorse.

L'ulteriore finanziamento di 1.600 milioni alla Comunità montana sarà assegnato in base agli stati di avanzamento del progetto che saranno presentati al Servizio.

5. Progetto mirato alla ripresa economica nel Gemonese e nel Canal del Ferro-Val Canale.
Articolo 12, comma 26, legge regionale 10/1997.
Unità previsionale di base: 2.2.14.2.29
Capitolo 1042.

Premessa

Con apposito accordo di programma, stipulato tra la Regione e le Comunità montane del Gemonese e Canal del Ferro-Val Canale ai sensi degli articoli 15, lettera b), e 17 della legge regionale 35/1987 ed approvato con D.P.G.R. n. 0339/Pres. del 26 ottobre 1999 si è disposta una integrazione al precedente accordo di programma (D.P.G.R. n. 0161/Pres. del 10 aprile 1990) per l'utilizzazione delle risorse ancora disponibili pari a lire 1.600.000.000.

Obiettivi e risorse.

In forza dell'accordo di programma saranno realizzate nei territori delle Comunità montane del Gemonese e Canal del Ferro-Val Canale rispettivamente infrastrutture a supporto dell'attività artigianale nell'area prevista in comune di Gemona (vie Comugne e Zuffin) e la realizzazione di un capannone in area PIP in Comune di Resia e la realizzazione di una centralina per la produzione idroelettica in Comune di Resiutta.

I finanziamenti saranno assegnati direttamente ai soggetti esecutori delle iniziativa previa ai sensi della legge regionale 46/1986, esperita da parte del Servizio l'istruttoria dei progetti.

6. INTERREG II Italia-Austria. Sistemazione rifugi alpini.
Articolo 92, comma 2, legge regionale 12/1998.
Capitoli 1085, 1086, 1087.

Il Servizio cura l'attuazione della sottomisura 3.1.2, relativa al progetto riguardante la sistemazione di rifugi alpini siti nell'area omogenea della Comunità montana della Carnia, nell'ambito della misura 3.1, «Valorizzazione delle risorse turistiche», di cui al programma operativo INTERREG II Italia-Austria; la dotazione finanziaria ammonta complessivamente a lire 873.304.328.

Per la realizzazione degli interventi sono state definite apposite modalità di attuazione adottate dalla Giunta regionale con atto deliberativo n. 1856 del 5 giugno 1998.

Obiettivi e risorse

Nel corso dell'anno 2000 si provvederà a monitorare le fasi di avanzamento del progetto e ad attribuire la conseguenti risorse finanziarie alla Comunità montana della Carnia, soggetto attuatore dell'iniziativa.

7. INTERREG II Italia-Slovenia. Sistemazione rifugi alpini
Articolo 92, comma 3, legge regionale 12/1998.
Unità previsionale di base: 30.2.14.2.603
Capitoli 1080, 1081, 1082.

Il Servizio cura l'attuazione della sottomisura 1.2.2 relativa al progetto concernente la sistemazione dei rifugi alpini siti nelle aree omogenee delle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e Valli del Natisone nell'ambito della misura 1.2, «Sviluppo del turismo tematico», del programma operativo INTERREG II Italia-Slovenia; la dotazione finanziaria ammonta complessivamente a lire 411.571.200.

Per la realizzazione degli interventi sono state definite apposite modalità di attuazione adottate dalla Giunta regionale con atto deliberativo n. 1855 del 5 giugno 1998.

Obiettivi e risorse.

Nel corso dell'anno 2000 si provvederà a monitorare le fasi di avanzamento del progetto e ad attribuire la conseguenti risorse finanziarie alla Comunità montana del Canal del Ferro-Val Canale e delle Valli del Natisone soggetti attuatori dell'inziativa.

Verifiche ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 23/1997.

La deliberazione della Giunta regionale n. 3114 del 24 ottobre 1997 richiede agli Uffici di indicare in sede di definizione degli atti programmatici di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996 le attività di verifica contabile a campione in relazione alle modalità di rendicontazione dei contributi regionali indicate dall'articolo 8 della legge regionale 23/1997.

Poiché non è previsto nessun intervento contributivo a favore dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 23/1997, nel presente documento la ricordata attività di controllo non viene programmata.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000, n. 817.

Legge regionale 29/1992, articolo 21. Criteri per la concessione di contributi e finanziamenti per acquisto di nuovi scuolabus, infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale; istituzione, potenziamento e riassetto dei servizi di trasporto passeggeri marittimi, lagunari, fluviali e lacuali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, concernente la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia;

ATTESO che in base agli articoli 29 e 27 di detta legge regionale 20/1997 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere rispettivamente alle Province: finanziamenti costanti quinquennali per la concessione ai Comuni dei contributi annui costanti quinquennali per l'acquisto di veicoli da adibire a scuolabus; finanziamenti per la concessione di contributi ai soggetti pubblici e privati per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale;

VISTA la legge regionale 23 luglio 1990. n. 30, riguardante interventi in materia di trasporto marittimo, lagunare, lacuale e fluviale di persone;

ATTESO che in base all'articolo 1 di detta legge regionale 30/1990 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'istituzione, il potenziamento ed il riassetto dei servizi di trasporto passeggeri marittimi, lagunari, fluviali e lacuali, compresi quelli stagionali, saltuari od occasionali di interesse regionale;

VISTO l'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, il quale dispone che i criteri e le modalità per la concessione di contributi regionali, ove non siano direttamente individuati dalle normative che li dispongono, siano determinati mediante deliberazione della Giunta regionale;

RITENUTO di disciplinare la concessione dei sopracitati finanziamenti mediante l'adozione di appositi criteri;

SENTITO il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente che si è espresso favorevolmente nella seduta del 24 marzo 2000;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla viabilità e ai trasporti, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare i criteri e modalità per la concessione alle Province dei contributi per l'acquisto di scuolabus, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 20/1997, come esposti nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare i criteri e modalità per la concessione alle Province dei finanziamenti per infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 20/1997, come esposti nell'allegato B, parte integrante della presente deliberazione;

3. di approvare i criteri e modalità per la concessione di contributi per l'istituzione, il potenziamento ed il riassetto dei servizi di trasporto passeggeri marittimi, la-

gunari, fluviali e lacuali, compresi quelli stagionali, saltuari od occasionali di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30/1990, come esposti nell'allegato C, parte integrante della presente deliberazione;

4. la presente deliberazione verrà inviata alla locale delegazione della Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 25 maggio 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 172

Allegato A

Legge regionale 29/1992, articolo 21. Criteri e modalità per la concessione alle province dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi scuolabus ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20.

Ai fini della concessione alle Province dei finanziamenti costanti quinquennali per la concessione ai Comuni, anche associati nelle forme di legge, dei contributi annui costanti quinquennali di cui all'articolo 28 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 per l'acquisto di veicoli da adibire a scuolabus, l'Amministrazione regionale provvede alla ripartizione fra le Province delle disponibilità annualmente stanziate, secondo quote percentuali proporzionali al numero della popolazione residente in ciascuna Provincia con esclusione dei Comuni di Pordenone, Udine, Gorizia, Monfalcone e Trieste che dispongono di servizio di trasporto urbano nonché alla superficie del territorio.

I dati relativi alla popolazione sono ricavati ai sensi della legge regionale 3/1998 articolo 1, comma 10.

Qualora le richieste di una o più Province siano inferiori alla quota relativa, la disponibilità sarà ripartita proporzionalmente tra le altre Province.

Le domande sono inoltrate dalle Province alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande di finanziamento relative all'anno 2000 devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei presenti criteri.

Le Province concedono ai Comuni, anche associati, contributi annui costanti quinquennali per l'acquisto di scuolabus in misura non superiore al 20% annuo della spesa ritenuta ammissibile.

Le Province sono tenute a tenere informata la Regione sulla gestione delle somme erogate. A tal fine trasmettono, entro l'esercizio successivo, alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti l'elenco dei beneficiari e dei contributi assegnati; la rendicontazione avviene entro il secondo anno successivo all'esercizio di competenza.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato B

Criteri e modalità per la concessione alle Province dei finanziamenti per infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20.

Art. 1

1. I finanziamenti alle Province previsti dall'articolo 27 della legge regionale 20/1997 per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 26 della legge stessa, per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale così come individuate dal Piano regionale del trasporto pubblico locale approvato con D.G.R. n. 3377 del 20 novembre 1998, sono destinati:

a) ad interventi riguardanti autostazioni e centri intermodali passeggeri;

b) ad interventi riguardanti fermate al servizio del trasporto pubblico locale.

Art. 2

1. Le domande, corredate dal programma triennale previsto dall'articolo 26 della legge regionale 20/1997, volte ad ottenere i finanziamenti per le infrastrutture contenute nel programma stesso, devono essere presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Le domande di finanziamento relative all'anno 2000 devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei presenti criteri.

Art. 3

1. Le risorse annualmente disponibili sono ripartite secondo le indicazioni del Piano regionale del trasporto pubblico locale:

a) interventi riguardanti autostazioni e centri intermodali passeggeri: 53%;

b) interventi riguardanti fermate al servizio del trasporto pubblico locale: 47%.

Art. 4

1. Sono ammessi finanziamenti riguardanti autostazioni e centri intermodali passeggeri, per un importo non superiore al 75% del costo di ogni singola opera e comunque non superiore al finanziamento previsto dal Piano regionale del trasporto pubblico locale.

2. Sono ammessi finanziamenti riguardanti interventi per l'adeguamento delle fermate al servizio del trasporto pubblico locale per un importo non superiore al 75% del costo di ogni singola fermata e comunque non superiore a lire dieci milioni ciascuna.

Art. 5

1. La priorità degli interventi di cui all'articolo 1, lettera a) è definita annualmente dalla relazione Programmatica di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/1996.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b) la suddivisione dei fondi disponibili viene effettuata in proporzione al numero di fermate previste dal Piano regionale del trasporto pubblico locale:

	fermate previste n.
Provincia di Gorizia	415
Provincia di Pordenone	887
Provincia di Trieste	945
Provincia di Udine	1.753
	4.000

Art. 6

1. Le Province sono tenute a tenere informata la Regione sulla gestione delle somme erogate. A tal fine, entro l'esercizio successivo, trasmettono alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti l'elenco dei beneficiari e dei contributi assegnati ed entro il quinto anno successivo di detta scadenza la rendicontazione sull'impiego dei contributi medesimi, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5, della legge regionale 23/1997.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato C

Criteri e modalità per la concessione di contributi per l'istituzione, il potenziamento ed il riassetto dei servizi di trasporto passeggeri marittimi, lagunari, fluviali e lacuali, compresi quelli stagionali, saltuari ed occasionali di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1990, n. 30.

Art. 1

1. I contributi per l'istituzione, il potenziamento ed il riassetto dei servizi di trasporto passeggeri marittimi, lagunari, fluviali e lacuali, compresi quelli stagionali, saltuari od occasionali di interesse regionale, sono destinati:

a) alle spese di investimento relative all'acquisto di nuove imbarcazioni a motore o motori nuovi per imbarcazioni;

b) alle spese di investimento destinate alla miglioria delle imbarcazioni ai fini dell'abbattimento dell'inquinamento ambientale, nonché per il miglioramento tecnologico delle imbarcazioni;

c) alle spese di gestione dei servizi svolti.

Art. 2

1. Le domande volte ad ottenere i contributi di cui all'articolo 1 devono essere presentate in carta legale alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, entro il 30 aprile di ogni anno, corredate da un'esauriente relazione sull'attività programmata e dalla documentazione relativa alle iniziative per quanto concerne gli investimenti e da quella relativa alle spese da sostenere e ai ricavi preventivati per quanto riguarda le spese di gestione.

Art. 3

1. La graduatoria delle domande ammissibili a contributo per le spese di cui all'articolo 1, lettera a) è formulata sulla base dei valori crescenti del rendimento energetico e del conseguente basso potenziale inquinante complessivo del motore, misurato in gr/kWh e certificato dal RINA - Registro Italiano Navale.

2. Sono ammessi a contributo per le spese di cui all'articolo 1, lettera b) i soggetti che dimostrino di aver sostenuto spese di investimento destinate agli interventi indicati dalla lettera medesima.

3. Sono ammesse a contributo per le spese di cui all'articolo 1, lettera c) le Aziende che dimostrino passività di bilancio.

Art. 4

1. Per gli interventi riguardanti le spese di cui all'articolo 1 la suddivisione dei fondi disponibili viene effettuata secondo le priorità definite annualmente dalla relazione Programmatica di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/1996.

2. I contributi di cui all'articolo 1, lettera a) sono assegnati in misura non superiore al 30% delle spese ammissibili in base alla graduatoria di cui all'articolo 3, comma 1 sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

3. I contributi di cui all'articolo 1, lettera b) sono ripartiti fra tutti i richiedenti in base alle risorse disponibili, in misura non superiore al 30% delle singole spese ammissibili e in proporzione al totale delle spese dei richiedenti.

4. I contributi di cui all'articolo 1, lettera c) non possono superare il 40% delle spese di gestione e vengono ripartiti in proporzione alla passività di bilancio di ciascuna Azienda richiedente, rispetto al totale delle passività.

Art. 5

1. Ai contributi di cui all'articolo 1, lettera a) e lettera b) sono ammessi gli interventi attuati successivamente alla presentazione della domanda. I contributi vengono erogati ad avvenuta realizzazione degli interventi, dietro presentazione della documentazione relativa.

2. Ai contributi di cui all'articolo 1, lettera c) sono ammesse le spese di gestione relative all'anno di presentazione della domanda. I contributi vengono erogati in via anticipata, limitatamente al 50% della somma assegnata; il restante 50% viene erogato a consuntivo dietro presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute ed ai ricavi conseguiti.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2000, n. 986.

D.P.R. 203/1988. Studio finalizzato all'acquisizione di elementi conoscitivi per la predisposizione del Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria. D.M. 20 maggio 1991, articolo 9. Prima individuazione delle zone del territorio regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 di attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

CONSIDERATO che il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 individua, tra l'altro, all'articolo 4, tra le competenze regionali, la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio;

ATTESO che con i fondi messi a disposizione delle Regioni dal Piano triennale 1994-1996, è stato commissionato ad una struttura esterna all'Amministrazione regionale un incarico professionale denominato «Studio finalizzato all'acquisizione di elementi conoscitivi per la predisposizione del piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria»;

CONSIDERATO che con detto Studio sono state individuate le principali sorgenti di inquinamento responsabili dell'alterazione della qualità dell'aria nel Friuli-Venezia Giulia;

ATTESO che con detto Studio sono state altresì proposte le «Misure per il risanamento e tutela della qualità dell'aria» che costituiscono le strategie per la riduzione delle emissioni, ponendo particolare attenzione alle componenti ambientali e alle aree sensibili all'inquinamento atmosferico;

PRESO ATTO che, sulla base del precitato studio, il «Piano regionale di risanamento della qualità dell'aria», costituendo un piano regionale di settore, dovrà essere predisposto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della legge regionale 52/1991, dalla Direzione regionale dell'ambiente di concerto con la Direzione regionale della Pianificazione territoriale e che pare necessario che lo stesso sia assunto, come consente la legge, a mezzo «Piani stralcio» per specifico settore;

RITENUTO di approvare lo «Studio finalizzato all'acquisizione di elementi conoscitivi per la predisposizione del Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria» con particolare riferimento alle metodologie utilizzate ed ai risultati ottenuti;

RITENUTO inoltre di individuare nelle «Misure per il risanamento e tutela della qualità dell'aria» le strategie di intervento per la redazione dei piani stralcio;

CONSIDERATO che il D.M. 20 maggio 1991 recante criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, prevede all'articolo 9 che le Regioni individuino le zone del territorio per le quali possono verificarsi episodi di inquinamento atmosferico da SO_2, particelle sospese, NO, CO e ozono;

RITENUTO pertanto di assumere, come da allegato 2 alla presente deliberazione, una prima individuazione delle zone del territorio regionale per le quali possono verificarsi tali episodi di inquinamento atmosferico, ferma restando la possibilità di integrazioni e/o modificazioni in ordine ad eventuali motivate segnalazioni e/o accertamenti da parte di organi istituzionali;

all'unanimità,

DELIBERA

1. È approvato lo «Studio finalizzato all'acquisizione di elementi conoscitivi per la predisposizione del Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria».

2. La Direzione regionale dell'ambiente è autorizzata a predisporre, di concerto con la Direzione regionale

della Pianificazione territoriale, il «Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria», mediante «Piani stralcio» per specifico settore, sulla base delle «Misure per il risanamento e tutela della qualità dell'aria» di cui all'allegato 1.

3. La Direzione regionale dell'ambiente è autorizzata ad aggiornare periodicamente lo studio in base alle nuove normative ed all'evoluzione della situazione relativa alle sorgenti di inquinamento.

4. Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto 20 maggio 1991, viene assunta, nell'allegato 2 alla presente deliberazione, una prima individuazione delle zone del territorio regionale per le quali possono verificarsi episodi di inquinamento atmosferico da SO_2, particelle sospese, NO, CO ed ozono, ferma restando la possibilità di integrazioni e/o modificazioni in ordine ad eventuali motivate segnalazioni e/o accertamenti da parte degli organi istituzionali.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

(Allegato 1)

Misure per il risanamento e tutela della qualità dell'aria.

Misure di pianificazione territoriale

MZ1 Criteri di localizzazione e dimensionamento delle zone industriali e delle altre zone destinate ad attività potenzialmente inquinanti.

Misure e raccomandazioni di carattere generale

MG1 Campagna per l'aumento dell'efficienza energetica.

MG2 Campagna per la diffusione del risparmio energetico.

MG3 Campagna per la riduzione dell'utilizzo del mezzo privato di trasporto.

MG4 Campagna per l'utilizzo della bicicletta.

MG5 Campagna per la gestione ottimale dei grandi impianti di combustione.

MG6 Campagna per la diffusione dell'Eco Audit nelle aziende indicate come sorgenti puntuali.

MG7 Campagna per la gestione ottimale (analoga all'Eco Audit) delle aree portuali

MG8 Campagna per la diffusione dei risultati del piano

Singole misure riguardanti le sorgenti diffuse fisse

MD1 Supporto al risparmio energetico nell'industria e nel terziario (SO_x, NO_x, CO_2, PM_{10}) in particolare con le iniziative previste dal Piano energetico regionale per il settore civile;

MD2 Teleriscaldamento nell'area di Monfalcone (SO_x, NO_x, CO_2, PM_{10}), utilizzando il calore di scarto della centrale termoelettrica ENEL, come previsto nel piano energetico regionale ed in connessione con la misura MP2;

MD3 Interventi di supporto per la riduzione delle emissioni di composti organici volatili da verniciatura (in particolare nella verniciatura del legno) in vista della applicazione della nuova direttiva sui composti organici volatili (COV);

MD4 Supporto organizzativo all'introduzione del dispositivo di aspirazione dei vapori alla pompa nei distributori di benzina per autotrazione (COV);

MD5 Incentivazione degli impianti di teleriscaldamento alimentati da combustibili vegetali e residui agricoli (CO, CO_2, PM_{10}) in aree montane;

MD6 Incentivazione degli impianti di teleriscaldamento alimentati da residui della lavorazione del legno (CO, CO_2, PM_{10}) nel comprensorio della sedia (Manzano);

MD7 Incentivazione delle iniziative di recupero del biogas derivante dagli allevamenti di bestiame (COV, CH_4, NH_3);

MD8 Potenziamento della lotta agli incendi boschivi (CO, CO_2, PM_{10}) in linea con il Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi;

MD9 Campagna informativa per l'utilizzo di prodotti domestici a basso contenuto di solventi (COV).

Singole misure riguardanti i trasporti (sorgenti lineari e diffuse)

MT1 Riconversione delle agevolazioni sulle benzine in agevolazioni condizionate all'utilizzo dei mezzi di trasporto collettivo (MT5) e al «car pooling» (MT4) finalizzate a diminuire l'utilizzo del mezzo privato e all'aumento del numero medio di occupanti (SO_x, NO_x, CO, CO_2, PM_{10}); in particolare può essere prevista l'agevolazione nei casi di abbonamento annuale al mezzo pubblico e all'utilizzo del «car pooling»;

MT2 Supporto legislativo, ove possibile, ed organizzativo alla migliore applicazione delle prescrizioni del pacchetto Auto/Oil della comunità Europea per le sorgenti mobili (SO_x, NO_x, CO, CO_2, PM_{10});

MT3 Riduzione della pressione dovuta al traffico merci su gomma sulle Autostrade (SO_x, NO_x, PM_{10}) e incremento del trasporto su treno in maniera di stabilizzare i flussi di autoveicoli merci ai livelli

del 1997 con particolare riferimento all'intermodalità treno-nave;

MT4 Riduzione del trasporto passeggeri su strada mediante l'inserimento di interventi di «car pooling» (SO_x, NO_x, CO, CO_2, PM_{10}); tali interventi hanno l'obiettivo di raggiungere un tasso medio di occupazione delle auto in circolazione pari a due persone per veicolo entro il 2005; si stima che il raggiungimento di tale obiettivo porterebbe ad una riduzione del 20% delle percorrenze in ambito urbano ed extraurbano;

MT5 Sviluppo di trasporto elettrico o ibrido (elettrico+metano) urbano (SO_x, NO_x, CO, CO_2, PM_{10});

MT6 Riduzione del trasporto passeggeri su strada mediante l'incremento delle piste ciclabili (SO_x, NO_x, CO, CO_2, PM_{10}); in questa misura va progettata lo sviluppo delle piste ciclabili urbane curando al massimo i parcheggi di scambio treno-bicicletta;

MT7 Disincentivazione dell'uso del mezzo privato nei principali centri urbani tramite estensione delle zone di sosta a pagamento, ulteriore chiusura dei centri storici, ecc. (SO_x, NO_x, CO, COV, CO_2, PM_{10});

MT8 Iniziative per la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto e di zolfo (valutazione sulla introduzione di limitazioni al tenore di zolfo) dalle navi nei porti (SO_x, NO_x).

MT9 Iniziative per la gestione ottimale dell'intermodalità nave - mezzi terrestri nel trasporto merci e la riduzione dell'impatto locale delle Autostrade (SO_x, NO_x, PM_{10});

MT10 Interventi di riduzione delle emissioni dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari con interventi di tipo operativo volti a ridurre i tempi di sosta e rullaggio e ad eliminare eventuali runup in partenza (SO_x, NO_x, COV).

Singole misure riguardanti le sorgenti puntuali e localizzate

MP1 Passaggio a gas di quegli impianti, attualmente alimentati ad olio combustibile, localizzati in aree già allacciate alla rete dei metanodotti (SO_x, NO_x, CO_2, PM_{10});

MP2 Interventi per la riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo della Centrale Termoelettrica di Monfalcone (desolforatore);

MP3 Interventi di supporto per la riduzione delle emissioni di composti organici volatili da verniciatura (in particolare nella verniciatura del legno);

MP4 Interventi per la riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo dalla combustione nelle Industrie chimiche Caffaro (desolforatore);

MP5 Interventi per la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto da combustione della Servola di Trieste;

MP6 Interventi per la riduzione delle emissioni di composti organici volatili della Servola di Trieste (forni da coke e laminatoi);

MP7 Interventi per la riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto dei cementifici (Cementizillo di Fanna, Italcementi di Trieste, Unicem di Travesio);

MP8 Interventi per la riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto delle caldaie industriali in particolare nell'industria della carta (Cartiere Burgo di Duino-Aurisina);

MP9 Interventi di supporto per la riduzione delle emissioni di composti organici volatili dall'industria della concia delle pelli;

MP10 Interventi di supporto per la riduzione delle emissioni di composti organici volatili dall'industria della stampa.

Misure di carattere amministrativo

MA1 Introduzione nelle procedure di autorizzazione di nuovi impianti di valutazioni che tengano conto, non solo del rispetto dei limiti fissati dalla legislazione per i singoli impianti, ma anche dell'impatto globale sull'area e sulle compatibilità fissate dal piano di risanamento;

MA2 Creazione di una commissione di lavoro per il Piano di Risanamento che veda coinvolti la Regione, le Provincie, i principali comuni, le rappresentanze delle forze economiche (industria, trasporti), altri soggetti istituzionali (rappresentanti della Regione per i trasporti, l'energia) ed eventuali consulenti esterni e che permetta di valutare e discutere l'andamento del piano e di valutare le iniziative locali relative ai trasporti, le iniziative di audit ambientale e di eventuali diagnosi energetiche; tale commissione potrebbe essere strutturata in due sottogruppi dedicati ai trasporti ed all'industria;

MA3 Pianificazione dell'aggiornamento del piano ad intervalli prefissati (ad esempio ogni 3 anni).

MA4 Realizzazione di accordi con enti e/o aziende (ex. aeroporto, comuni, porto, società autostrade, protezione civile, ecc.) per la fornitura dei dati di base per la valutazione delle emissioni.

Misure atte a razionalizzare il sistema di monitoraggio della qualità dell'aria

MM1 Elaborazione di un piano di riorganizzazione delle attuali reti di monitoraggio della qualità dell'aria ed in particolare eliminazione e/o rilocalizzazione delle stazioni ridondanti;

MM2 Elaborazione di un piano di riorganizzazione, secondo le linee delineate in precedenza, delle attuali stazioni meteorologiche ed in particolare eliminazione e/o rilocalizzazione delle stazioni ridondanti;

MM3 Integrazione di alcune stazioni meteorologiche con apparecchiature atte a valutare la stabilità atmosferica (misura della temperatura a differenti quote, valutazione dello sbandieramento, ecc.);

MM4 Realizzazione di un centro regionale per l'analisi dei dati provenienti dalle reti di monitoraggio meteorologiche e di qualità dell'aria;

MM5 Realizzazione di un sistema informativo regionale per la gestione ed analisi dei dati provenienti dalle reti di monitoraggio meteorologiche e di qualità dell'aria;

MM6 Rafforzamento delle strutture periferiche (provinciali) incaricate della raccolta e validazione dei dati;

MM7 Definizione ed armonizzazione delle procedure di validazione dei dati di qualità dell'aria presso le strutture periferiche (provinciali) incaricate della raccolta e validazione;

MM8 Estensione della rete di biomonitoraggio avanzato dell'inquinamento atmosferico presso l'ENEL di Monfalcone.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

(Allegato 2)

Prima individuazione di zone soggette ad episodi acuti di inquinamento atmosferico. (Articolo 9, D.M. 20 maggio 1991)

1. Aree urbane di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone (SO_x, NO_x, CO, PM_{10} - misure: MT4, MT5, MT6, MT7).
2. Area di Monfalcone (SO_x, NO_x, PM10 - misure: MD2, MP2).
3. Area di Torviscosa (SO_x - misura: MP4).
4. Aree montane (CO, PM_{10} - misura: MD5).
5. Area di produzione della sedia nei Comuni di Manzano, S. Giovanni al Natisone, Pavia di Udine, Premariacco e Corno di Rosazzo (CO, PM_{10} - misura: MD6).

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2000, n. 1045.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Obiettivi, programmi, risorse, priorità, direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione nel settore della formazione professionale - anno 2000.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTO l'articolo 8, commi dal 91 al 94, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, che disciplina il settore della formazione professionale;

RAVVISATA l'opportunità di definire per l'anno 2000, ai sensi del citato articolo 6 della legge regionale n. 18/1996, gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le risorse necessarie, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione del settore della formazione professionale;

PRECISATO che le disposizioni di cui si tratta sono riassunte nell'elaborato allegato quale parte integrante di questa deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai competenti Comitati Dipartimentali nelle riunioni del 7 aprile 2000;

all'unanimità,

DELIBERA

1) di approvare nei termini risultanti dall'elaborato allegato quale parte integrante di questa deliberazione gli obiettivi, i programmi da attuare, le risorse necessarie, le priorità e le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione del settore della formazione professionale nell'anno 2000;

2) di inviare la presente deliberazione alla Corte dei Conti per la registrazione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 25 maggio 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 171

DIREZIONE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Obiettivi, programmi, risorse, priorità e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2000.

PREMESSE

La programmazione regionale nel settore della formazione professionale è strettamente connessa ad una serie di fattori esterni che determinano vincoli molto stretti per quanto riguarda i contenuti, le tipologie, il finanziamento e le modalità attuative delle azioni formative.

È evidente che l'attività di formazione professionale deve rispondere alle richieste del mondo del lavoro, ma non è altrettanto pacifico che il mondo del lavoro riesca a dare le indicazioni necessarie per l'impostazione di attività formative dai contenuti adeguati, e ciò forse anche per la rapidità con cui cambiano le richieste e le necessità dei mercati che condizionano l'attività delle imprese. Il rapporto tra formazione professionale e mondo del lavoro non è facile e la strumentalità dell'una rispetto all'altro è stata a volte distorta sino ad imputare alla formazione professionale la carenza di alcune figure professionali, che nasce invece da motivazioni diverse, legate alla natura della persone ed al contesto sociale nel quale le stesse si muovono.

Per quanto riguarda le tipologie occorre tener presente che le azioni formative devono essere impostate in maniera diversa in relazione ai destinatari (giovani e adulti, occupati e disoccupati, ecc.), ma che comunque alcune tipologie sono previste da normative specifiche e necessitano di una impostazione unitaria in sede nazionale. L'elevamento dell'obbligo scolastico (a quindici anni) e l'introduzione dell'obbligo formativo (a diciotto anni) hanno profondamente modificato lo scenario in cui si deve muovere il sistema della formazione di base per i giovani, che può interagire col sistema scolastico ovvero svilupparsi in percorsi formativi autonomi ovvero ancora affiancarsi ad un percorso di apprendistato. Per tutte queste possibilità è comunque determinante l'indirizzo imposto dallo Stato, e in particolare dal Ministro della Pubblica Istruzione con riferimento ad eventuali collaborazioni col mondo della scuola e dal Ministero del Lavoro per quanto riguarda l'apprendistato.

Ulteriori vincoli programmatici derivano dal fatto che la maggior parte dei fondi impiegati nel settore provengono da finanziamenti nazionali e comunitari, al momento non ancora quantitativamente definiti, che potranno essere iscritti a bilancio (con destinazione vincolata) soltanto ad avvenuta assegnazione da parte degli organi competenti.

Si forniscono di seguito indicazioni in ordine all'utilizzazione degli stanziamenti di competenza dell'anno 2000, costituiti attualmente soltanto da fondi regionali.

SERVIZIO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI

U.P.B. 20.1.43.1.334
CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Cap. 5800 «Contributi per il funzionamento dell'I.R.Fo.P.» - lire 2.000.000.000

È noto che, in base alla legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, l'Istituto regionale per la formazione professionale cesserà l'attività nel 2001 e che, in vista della soppressione, la gestione residua dell'Ente è stata affidata ad un commissario (in argomento si rinvia al paragrafo relativo all'U.P.B. 52.3.43.1.868).

Per la concessione e l'erogazione del finanziamento previsto a carico del bilancio regionale (articolo 39, legge regionale 18 maggio 1978, n. 42; articolo 3, comma 1, lettera «c», legge regionale 16 novembre 1982, n. 76), si procede nei termini previsti dall'articolo 52 della legge regionale n. 18/1996, come modificato dalle leggi regionali n. 31/1996 (articolo 39), n. 10/1997 (articolo 5) e n. 23/1997 (articolo 5), e cioè con provvedimento autonomo del Direttore di servizio in quanto risultano individuati dalla legge sia il beneficiario che l'entità dell'intervento.

Il finanziamento di cui si tratta è previsto nel bilancio di previsione dell'Istituto per l'esercizio 2000 e risulta destinato alla copertura delle spese connesse alla realizzazione dell'attività residua, che deve essere impostata sulla base delle direttive della Giunta regionale (articolo 8, comma 3, legge regionale 11/1999). Per l'anno formativo 2000-2001, si ravvisa opportuno fornire le indicazioni di seguito esposte, che riguardano principalmente le attività formative di lunga durata e che potranno essere integrate con riferimento ai corsi di formazione di durata limitata e per la definizione della fase di transizione, che dovrà tra l'altro individuare i soggetti abilitati a programmare e realizzare i corsi sin qui curati in via esclusiva dall'Istituto regionale (anche eventualmente subentrando in corsi già avviati).

a) Programmare interventi formativi che, per tipologia e durata, si concludano entro il 31 agosto 2001, con la precisazione che dovranno comunque essere programmati i corsi di qualificazione previsti da normative specifiche sin qui curati in via esclusiva dall'Istituto; si fa riferimento in particolare ai corsi biennali previsti dalla legge regionale n. 21/1991 per il conseguimento della qualifica di estetista, in quanto, attualmente, soltanto l'Istituto regionale possiede le attrezzature necessarie ad assicurare la realizzazione dell'attività corsuale; tale attività potrà essere attuata in presenza di un numero di richieste di partecipazione non inferiore al numero minimo di partecipanti previsto per l'attivazione dei corsi del Piano regionale (dodici). Nel corso dell'anno formativo l'Amministrazione regionale provvederà ad individuare, attraverso una apposita selezione, il soggetto cui affidare la prosecuzione dell'attività previo trasferimento, con modalità da definire, delle attrezzature specifiche necessarie. Il trasferimento delle attrezzature non può aver

luogo prima della chiusura dell'Istituto regionale in quanto l'Istituto stesso deve portare a compimento i corsi avviati negli anni precedenti e non sono ipotizzabili né l'utilizzazione contemporanea dei beni da parte di più soggetti gestori, né il rinvio dell'inizio di un nuovo ciclo biennale, in quanto è necessario ottemperare ad un preciso obbligo di legge e corrispondere alle molteplici richieste dell'utenza, che altrimenti potrebbe essere indotta a partecipare a corsi organizzati da soggetti non autorizzati, che, oltre ad essere molto costosi, non sono riconoscibili ai fini della legge regionale n. 21/1990.

b) Proseguire e/o completare i percorsi formativi pluriennali avviati negli anni precedenti.

c) Utilizzare in via prioritaria il personale di ruolo ed organizzare le attività avendo comunque presenti le disponibilità finanziarie previste a favore dell'Istituto dal bilancio pluriennale della Regione.

d) Nel rispetto dei vincoli esposti, privilegiare l'accoglimento delle proposte concernenti l'impostazione e la realizzazione di attività formative a favore di soggetti svantaggiati/portatori di handicap e di dipendenti del settore pubblico.

e) Tenere presenti i vincoli esposti anche nel pianificare l'attività formativa da attivare su richiesta ovvero su incarico dell'Amministrazione regionale.

f) Comunicare alla Direzione regionale della formazione professionale tutte le attività formative programmate e attivate ai fini della verifica preventiva dei contenuti didattici e del monitoraggio dei dati relativi, con la precisazione che le iniziative rivolte a personale del ruolo unico regionale vanno comunicate ai soli fini del monitoraggio.

Cap. 5807 «Contributi e finanziamenti per la formazione professionale» - lire 34.000.000.000

Per l'impostazione e la realizzazione del Piano regionale di formazione professionale è stato a suo tempo introdotto un sistema concorsuale finalizzato a selezionare e finanziare le proposte in base alla qualità dei contenuti formativi previsti ed in rapporto a limiti complessivi di spesa definiti in via preventiva. Inoltre la legge regionale n. 76/1982 prevede che i finanziamenti vengano determinati in base a parametri predefiniti, per cui il sistema complessivo risultante è piuttosto rigido. Per alcune tipologie formative ed in relazione a specifiche previsioni di legge si rende quindi opportuna una riflessione circa la compatibilità e l'utilità di un sistema concorsuale rigido, scollegato dalle richieste e dalle necessità dell'utenza.

Per quanto riguarda la formazione di base post obbligo, ferma restando la necessità di valutare i contenuti didattici dei progetti formativi, è necessario assicurare la possibilità di partecipare ai corsi a tutti coloro che ne fanno richiesta e quindi non è possibile definire a priori il numero di edizioni di ciascun tipo di corso. Se poi si tiene conto del fatto che l'elevamento dell'obbligo scolastico a quindici anni ha di fatto ridotto il numero dei potenziali utenti della formazione professionale, una maggiore flessibilità deve ritenersi indispensabile per cercare di assicurare la piena utilizzazione dei centri di formazione professionale realizzati negli anni passati con notevoli investimenti da parte della Regione.

L'elevamento dell'obbligo scolastico (a quindici anni) e l'introduzione dell'obbligo formativo (a diciotto anni) hanno anche profondamente modificato lo scenario in cui si deve muovere il sistema della prima formazione, che sempre più spesso è chiamata ad interagire col sistema scolastico (iniziative integrate scuola-formazione) o col mondo del lavoro (formazione per apprendisti).

In tale contesto sarà pertanto opportuno evitare di porre vincoli rigidi e consentire spazi anche ad iniziative al momento non previste e non prevedibili ma che potrebbero trovare fondamento in successivi provvedimenti del Ministero della Pubblica Istruzione, che ha assunto un ruolo di importante condizionamento di quella parte della formazione professionale indirizzata ai giovani in uscita dalla scuola dell'obbligo. Ulteriori indicazioni deriveranno sicuramente dall'attuazione dell'obbligo formativo previsto dall'articolo 68 della legge 144/1999. Pur essendo da tempo noto che a tale obbligo è possibile adempiere nel sistema scolastico, nel sistema della formazione ovvero nell'apprendistato, non sono ancora state definite le linee guida per eventuali interventi di riforma e di coordinamento dei settori di competenza statale e regionale.

Un'altra tipologia di intervento da riesaminare in rapporto alle reali necessità è quella denominata «formazione prevista da normative comunitarie, nazionali e regionali». Si tratta di attività formative non sempre puntualmente definite che la Regione deve realizzare in ottemperanza a specifiche previsioni di legge: in presenza di un adeguato numero di richieste deve essere pertanto sempre possibile programmare le iniziative.

A tali esigenze era sin qui possibile sopperire tramite l'Istituto regionale per la formazione professionale, sia per la progettazione delle iniziative sia per la loro realizzazione in tutto l'ambito territoriale regionale. La chiusura dell'Istituto, programmata per il 2001, determinerà sicuramente alcune difficoltà soprattutto per quanto riguarda l'uniformità di impostazione e la diffusione sul territorio regionale delle attività formative. Inoltre, il Piano regionale dovrà provvedere alla copertura dei costi per la realizzazione di tali iniziative (che prima facevano carico al bilancio dell'Istituto regionale). La definizione del limite di spesa da prevedere per le iniziative di cui si tratta appare quindi difficile, sia per l'indeterminatezza di alcune norme che prevedono attività formative del tutto generiche, sia per il fatto che, a seguito della chiusura dell'Istituto regionale per la formazione professionale, sarà necessario assicurare molti interventi utilizzando soggetti esterni con assunzione dei relativi oneri.

Evidenziato come per il settore della formazione professionale siano prevedibili sostanziali cambiamenti indotti da interventi esterni, per cui non è proponibile una programmazione rigida analoga a quella degli anni precedenti, vanno necessariamente definiti i criteri per tale programmazione nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale, che comprende il complesso delle attività di base cui la Regione deve provvedere in relazione ai suoi compiti istituzionali ovvero per esplicite e specifiche previsioni di legge, indipendentemente da possibili interventi aggiuntivi, ed al quale sono destinati i fondi allocati al capitolo di cui si tratta.

In base all'articolo 8 della legge regionale n. 76/1982 il Piano comprende le attività da realizzare nel periodo dal 1° settembre e il 31 agosto dell'anno successivo. La previsione di un calendario corrispondente a quello scolastico è funzionale alla durata delle azioni di prima formazione per i giovani (1200 ore annue distribuite nell'arco di 8/9 mesi, con una media di 6/8 ore giornaliere). Questa impostazione ha determinato la ripartizione del relativo finanziamento tra due anni finanziari, per cui per stabilire lo stanziamento assegnabile al Piano 2000-2001 occorre necessariamente tener conto della quota dello stanziamento 2000 prenotata nel 1999 per il Piano 1999-2000. Inoltre, per la realizzazione del Piano 2000-2001, sarà impiegata quota parte dello stanziamento 2001 del bilancio pluriennale della Regione. In argomento si ritiene di confermare l'opportunità che, in sede di impostazione preventiva, non venga prevista l'utilizzazione di importi superiori al 50% dello stanziamento del bilancio futuro, e ciò allo scopo di non condizionare negativamente l'impostazione dei programmi dei prossimi anni formativi. Si rende necessario a questo punto rilevare la situazione aggiornata del Piano formativo 1999-2000, che allo stato degli atti prevede le azioni riassunte nella tabella A, nella quale sono evidenziate le previsioni di spesa iniziali (lire 32.100.000.000) e quelle aggiornate (lire 33.436.333.118), nonché le variazioni relative sia ai singoli sub piani sia alle imputazioni di spesa. Si nota che il notevole incremento della spesa prevista è stato reso possibili da maggiori disponibilità sul bilancio 1999 (dovute al contenimento della spesa del Piano formativo 1998-1999), che hanno anzi consentito una riduzione della spesa imputata al bilancio 2000 per il Piano 1999-2000 (da 15 miliardi a 13,5 miliardi).

Tenendo conto degli stanziamenti assegnati al capitolo 5807 dal bilancio pluriennale 2000-2002 della Regione (lire 34 miliardi per l'anno 2000, lire 36 miliardi per l'anno 2001 e lire 37,750 miliardi per l'anno 2002), della somma già utilizzata per gli interventi compresi nel Piano 1999-2000 (lire 13,5 miliardi), nonché dei criteri esposti per quanto riguarda l'utilizzazione delle risorse dei bilanci futuri, si determina come segue la spesa massima associabile al Piano regionale di formazione professionale 2000-2001:

Spesa massima a carico del bilancio 2000	lire 20.500.000.000
Spesa massima a carico del bilancio 2001	lire 18.000.000.000
Totale spesa prevista Piano 2000-2001	lire 38.500.000.000

Per l'impostazione del Piano saranno tenute presenti le priorità derivanti:

– dall'opportunità, già peraltro evidenziata, di evitare che le stesse tipologie formative possano trovare attuazione con finanziamenti derivanti da fonti diverse; a tali fini si potrà far riferimento sia alle tipologie sia all'utenza, tenendo anche conto delle compatibilità previste dal Fondo Sociale Europeo;

– dalla necessità di assicurare il completamento dei cicli formativi pluriennali avviati negli anni passati;

– dalla necessità di assicurare la realizzazione delle attività formative di primo livello per giovani e adulti (qualificazione, riqualificazione e specializzazione), di quelle previste da specifiche leggi nazionali e regionali (c.d. patenti di mestiere) e di quelle finalizzate ad assicurare la formazione permanente per gruppi omogenei (aggiornamento di giovani e adulti, occupati e disoccupati);

– dalla assoluta necessità di assicurare adeguate azioni formative per l'utenza svantaggiata, sia prevedendo azioni specifiche, sia favorendo l'inserimento degli svantaggiati nei corsi rivolti alla generalità dei potenziali utenti, anche mediante la previsione di incentivi adeguati per l'attivazione da parte degli enti di formazione di azioni di sostegno;

– dall'opportunità di evitare che il sistema concorsuale introdotto favorisca la crescita incontrollata di alcune tipologie di intervento a scapito di altre che rivestono preminente interesse sociale e che risultano radicate sul territorio; a tali fini potranno essere previsti limiti al numero delle azioni proponibili, anche eventualmente in rapporto alla media delle ore formative erogate negli anni passati, da assumere convenzionalmente quale limite strutturale dell'attività realizzabile.

Sulla base dell'esperienza dei trascorsi anni formativi e tenendo conto dei limiti imposti dagli stanziamenti di bilancio e delle priorità individuate, si ipotizza che il Piano formativo 2000-2001 possa configurarsi nei termini esposti nella tabella allegata sub B. Si evidenzia che, fermo restando il limite complessivo di spesa, i valori associati a ciascuna delle sub attività potranno essere variati in rapporto all'ammontare delle spese previste dalle proposte positivamente valutate. Si prevede inoltre che il limite complessivo di spesa possa essere aggiornato a seguito dell'accertamento della spesa definitiva connessa al Piano formativo 1999-2000, ovviamente in misura non superiore alle minori spese effettivamente accertate a carico del bilancio regionale per l'anno in corso. Direttive specifiche per l'impostazione e la realizzazione del Piano regionale di formazione professionale 2000-2001 saranno comunque emanate con un separato

provvedimento, in ordine al quale sarà sentita la Commissione regionale della formazione professionale secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 76/1982.

Cap. 5822 «Sovvenzione alla Scuola Mosaicisti del Friuli per lo svolgimento dell'attività didattica» - lire 800.000.000

Il finanziamento di cui si tratta è previsto dall'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1988, n. 15 e dall'articolo 131 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1. In relazione alla natura dell'ente gestore della Scuola, che è un consorzio fra enti pubblici, si prevede:

– la concessione e la contestuale erogazione del finanziamento in via anticipata, su presentazione del programma di attività e del bilancio di previsione, esecutivi a norma di legge;

– la presentazione da parte del beneficiario, a titolo di rendiconto, nel termine previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 15/1988 (31 gennaio dell'anno successivo) della dichiarazione prevista dall' articolo 7 della legge regionale n. 23/1997.

Per la concessione e l'erogazione del finanziamento si procede con provvedimento autonomo del Direttore di servizio in quanto risultano individuati dalla legge sia il beneficiario che l'entità dell'intervento.

U.P.B. 52.3.43.1.868

SPESE PER INDENNITÀ DI CARICA AL COMMISSARIO LIQUIDATORE DELL'I.R.FO.P.

Cap. 5997 «Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'I.R.Fo.P.» - lire 42.000.000

In base alla legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, l'Istituto regionale per la formazione professionale cesserà l'attività nel 2001; in vista della soppressione, la gestione residua dell'Ente è stata affidata ad un commissario (nominato nella persona dell'avv. Carmelo Tonon con D.P.G.R. 0165/Pres. del 21 maggio 1999), il quale deve anche provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 9 della legge per la liquidazione dell'Ente.

Al Commissario spetta una indennità di carica mensile pari a quella in precedenza attribuita al Presidente dell'Istituto (articolo 8, comma 5 della legge citata).

La relativa spesa pe l'anno 2000 è prevista in lire 39.532.608, come risulta dal seguente prospetto:

– indennità lorda (12 x L. 2.691.490)	L. 32.297.880
– contributo previdenziale CNAA 2%	L. 645.960
– I.V.A. 20%	L. 6.588.768
– Totale generale della spesa prevista	L. 39.532.608

In ordine alla spesa di cui si tratta si procede con provvedimento autonomo del Direttore di servizio in quanto risultano individuati dalla legge sia il beneficiario che l'entità dell'intervento.

SERVIZIO DEI PROGETTI AMMISSIBILI AI PROGRAMMI COMUNITARI E NAZIONALI

U.P.B. 20.1.43.1.332

AZIONI DI FORMAZIONE AZIENDALE LEGGE 236/1993

Cap. 5814 «Spese per il finanziamento di azioni di formazione aziendale e di formazione individuale dei lavoratori dipendenti (legge 236/1993)».

Cap. 5815 «Spese per il finanziamento di azioni di formazione aziendale dei lavoratori dipendenti e di formazione individuale - Overbooking Obiettivo 4» - lire 4.000.000.000

I due capitoli possono essere trattati assieme in quanto destinati a finanziare le stesse tipologie formative, analiticamente individuate nell'oggetto. La separazione è funzionale alla necessità di mantenere separato lo stanziamento derivante da fondi nazionali (cap. 5814) da quello relativo ai fondi regionali (cap. 5815). L'attività va realizzata in conformità alle direttive emanate dal Ministero del Lavoro con apposite circolari, che generalmente definiscono anche l'entità dei finanziamenti assegnati ad ogni Regione. Al momento non sono ancora state emanate le direttive per l'anno 2000; si deve comunque provvedere in ordine alla gestione delle risorse residue dell'esercizio 1999, per l'utilizzazione delle quali i soggetti interessati possono presentare progetti che vengono valutati mese per mese e finanziati fino ad esaurimento delle risorse.

Cap. 5816 «Oneri relativi alle spese di certificazione dei rendiconti che i soggetti titolari di attività cofinanziate dal FSE devono presentare all'Amministrazione regionale» - lire 500.000.000

Trattasi delle spese connesse all'attività prevista dall'articolo 6, commi dal 193 al 200 della legge finanziaria 2000 (legge regionale n. 2/2000). L'utilizzazione dello stanziamento avrà luogo in rapporto alle necessità effettive, e cioè in relazione al numero dei soggetti che riterranno di avvalersi della possibilità prevista dalla norma di riferimento, all'ammontare dei costi connessi all'attività esterna di verifica e, ancora, all'eventualità che la spesa non possa trovare copertura nell'ambito del contributo assegnato sul FSE.

Cap. 5818 «Finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato»

La nuova normativa in materia di apprendistato, in particolare l'articolo 16 della legge 196/1997, stabilisce l'obbligatorietà della partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda pena la

perdita delle relative agevolazioni contributive. L'organizzazione e la predisposizione di appositi piani formativi spetta alla Regione in quanto competente in materia di formazione professionale.

La Regione Friuli-Venezia Giulia in considerazione delle significative novità intervenute nel quadro normativo in materia di apprendistato ha promosso ed avviato nel corso del 1999 un articolato piano di sperimentazione di concerto con gli Enti bilaterali regionali dell'artigianato, dell'industria e del commercio e del turismo. Alla sperimentazione regionale ha preso parte a tutti gli effetti anche Confapi attraverso le attività rientranti nel Progetto «Arca di Noè».

Tale piano di sperimentazione ha permesso di approvare 52 progetti formativi per un totale di 782 apprendisti coinvolti. I progetti sono stati presentati da 9 soggetti proponenti, di cui 5 associazioni temporanee, accreditati temporaneamente alla realizzazione sul territorio regionale delle attività formative esterne all'azienda nei confronti degli apprendisti.

Al fine di facilitare l'avvio delle attività formative di cui sopra la Direzione regionale della formazione professionale ha definito degli strumenti programmatori e metodologici quali il Progetto regionale per la formazione degli apprendisti, Il Piano di Monitoraggio, Linee guida per il Tutor Aziendale, Note metodologiche per l'avvio dei corsi. Tali documenti sono stati recentemente aggiornati proprio a seguito dell'avvio della prima fase di sperimentazione di cui sopra.

Il decreto del 7 ottobre 1999 del Ministero del Lavoro, in attuazione dell'articolo 16, comma 2, della legge 196 del 24 giugno 1997 ha inoltre determinato le modalità di comunicazione all'amministrazione competente dei dati relativi agli apprendisti assunti. In Friuli-Venezia Giulia i modelli di comunicazione di cui sopra devono pervenire agli Uffici periferici dell'Agenzia regionale per l'Impiego. La Direzione regionale della formazione professionale, a seguito delle segnalazioni inviate dalle aziende agli Uffici periferici dell'Agenzia regionale per l'Impiego relativamente agli apprendisti assunti tra il 19 luglio 1998 e il 31 dicembre 1999 (circa 18.000 avviati), ha elaborato con gli Enti Bilaterali un «Repertorio di Comparti e Profili Tipo».

Per quanto concerne la programmazione delle attività per le prossime annualità, è in corso un provvedimento che disciplina la presentazione di candidature per la gestione di progetti formativi e prevede un programma di formazione per gli apprendisti articolato in due fasi principali.

La prima fase è relativa all'individuazione per ciascun comparto produttivo di riferimento dei soggetti responsabili della formazione. La seconda fase concerne la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività formative che ogni soggetto accreditato alla formazione avrà cura di attivare nel periodo 2000-2003 in relazione al comparto produttivo di riferimento per il quale ha ricevuto l'accreditamento.

Al finanziamento delle spese connesse alle attività descritte si provvederà attraverso le risorse della nuova programmazione FSE 2000-2006 ovvero mediante appositi finanziamenti statali, la cui entità sarà definita con successivi provvedimenti del Ministero competente ad avvenuta impostazione di un programma operativo, coordinato tra Stato e Regioni. Attualmente il capitolo in oggetto non presenta alcuno stanziamento di competenza. È peraltro in corso la gestione dei finanziamenti assegnati nello scorso esercizio dallo Stato (con destinazione vincolata).

U.P.B. 30.3.43.1.798

OBIETTIVO COMUNITARIO 3
(FONDO SOCIALE EUROPEO)

L'illustrazione delle attività connesse al finanziamento del FSE da realizzare nel 2000 parte da una analisi dell'attività condotta nel 1999, anno che ha rappresentato uno snodo importante tra la chiusura della programmazione 1994-1999 e l'avvio del nuovo periodo di programmazione 2000-2006.

Sul primo versante, l'impegno è stato teso ad assicurare il massimo utilizzo delle risorse al fine di garantire livelli di impegno adeguati.

Nella consapevolezza che il raggiungimento di tale fine dovesse riconnettersi anche ad una offerta ampia e diversificata, si è proseguito nel cammino intrapreso negli ultimi anni, proponendo attività in grado di poter soddisfare al massimo grado il fabbisogno emergente dal territorio, ed adottando procedure e modalità di accesso flessibili.

Volendo dare delle esemplificazioni, si ricorda che, nell'ambito della programmazione connessa all'attuazione degli obiettivi 2, 3 e 4, del Programma operativo «Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale» e delle Iniziative comunitarie INTERREG II Italia-Austria e Italia-Slovenia si sono avviate le seguenti tipologie di intervento:

- qualificazioni di primo e secondo livello per disoccupati giovani e adulti;
- specializzazioni post laurea;
- percorsi di formazione imprenditoriale di base, rivolti a disoccupati, accompagnati da momenti consulenziali di supporto all'avvio delle nuove imprese;
- percorsi individuali di stage sostenuti da borsa di studio;
- percorsi integrati tra il sistema formativo e la scuola volti ad assicurare una qualifica professionali a disoccupati adulti che rientrano nei percorsi scolastici;
- azioni formative nei riguardi degli apprendisti. In questo settore si è avviata una sperimentazione basata su un programma regionale integrativo delle disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 196/1997;

- azioni formative a favore dei contrattisti in formazione/lavoro e di lavoratori in CIGS;
- interventi formativi nei riguardi delle parti sociali;
- interventi formativi volti a rafforzare le competenze dei soggetti che, all'interno degli enti formativi e delle imprese, svolgono funzioni di coordinamento, tutoraggio e segreteria;
- interventi formativi di aggiornamento e riqualificazione per occupati, siano essi lavoratori dipendenti ovvero autonomi;
- interventi formativi di aggiornamento individuale per lavoratori dipendenti.

Accanto a queste attività è stata avviata una serie di interventi non tipicamente formativi e, per certi versi, del tutto innovativi rispetto a quanto normalmente realizzato. Si ricordano, in tal senso:

- piano di comunicazione, volto alla informazione e diffusione delle opportunità offerte dal Fondo sociale europeo;
- piani di intervento, attraverso momenti seminariali, volti a diffondere nella comunità regionale le opportunità esistenti nei settori della ricerca e sviluppo tecnologico;
- ricerche realizzate da imprese con più di 50 addetti volte a verificare il fabbisogno formativo funzionale a piani di riordino e sviluppo. Si tratta di oltre 15 ricerche a carattere mono o pluriaziendale;
- ricerca finalizzate alla verifica del fabbisogno formativo nelle aziende con meno di 50 addetti.

Va sottolineata la portata e la ricaduta che gli esiti di tali ricerche potranno avere nella programmazione degli interventi a favore delle aziende da attivare tra il 2000 ed il 2001.

L'insieme delle attività descritte ha consentito il raggiungimento degli obiettivi prefissati di utilizzo delle risorse. La programmazione 1994-1999 degli obiettivi 2, 3 e 4, grazie anche all'adozione di procedure di overbooking, è giunta a tassi finali di impegno superiori al 100%. L'azione della Direzione, da qui alla rendicontazione finale della programmazione, prevista per il 30 giugno 2002, sarà orientata a garantire un monitoraggio continuo che possa sostenere un andamento della spesa conforme a quello degli impegni.

A fronte dell'impegno sul periodo di programmazione in chiusura ed a seguito dell'uscita, nello scorso mese di giugno, dei regolamenti comunitari disciplinanti la nuova fase 2000-2006, è stata avviata la concertazione con le parti interessate, strumentale alla adozione dei documenti programmatici del nuovo periodo. Nel rispetto dei tempi previsti, nel mese di dicembre è stato presentato alla Commissione Europea il Programma Operativo Regionale P.O.R. per dell'obiettivo 3 - 2000-2006 (si ricorda che, rispetto al precedente periodo e nell'ambito di un complessivo processo di concentrazione degli interventi stabilito dai citati regolamenti, il sostegno del Fondo sociale europeo interviene sul solo obiettivo 3).

Con l'inizio del 2000 ha avuto avvio la fase di negoziato con la Commissione Europea, sul duplice versante del Quadro comunitario di sostegno (QCS) e del Programma operativo regionale (POR). Per quanto riguarda il secondo aspetto, il confronto bilaterale ha consentito di definire le varie posizioni ed ora si è in fase di trasmissione della versione definitiva del testo, la cui approvazione è prevista per il prossimo mese di maggio.

Sul fronte più propriamente interno, il momento programmatorio ha avuto un forte impulso con l'avvio della procedura di preparazione del Complemento di programmazione, documento previsto dalla regolamentazione comunitaria, con il quale le strategie delineate nel POR trovano declinazione operativa. Al fine di garantire la definizione di un testo concertato e condiviso tra i vari attori del sistema, sono stati istituiti appositi tavoli tecnici di lavoro, individuati, in linea generale, a livello di asse, sostenuti da un momento iniziale ed uno finale di valenza politica. La conclusione dell'iter è prevista per la prima metà del prossimo mese di maggio, con la presentazione del testo finale del Complemento all'esame della Cabina di regia; ai sensi di quanto previsto dalla citata normativa comunitaria, il documento sarà successivamente oggetto di ratifica da parte del Comitato di Sorveglianza all'atto della sua prima convocazione, successiva, comunque, all'approvazione del POR.

Una volta chiuso il momento teso alla definizione dei documenti di programmazione generale - POR e Complemento di programmazione - la Direzione darà avvio all'attuazione del programma. Occorre al riguardo evidenziare la rilevanza ed il peso degli aspetti innovativi insiti nella nuova fase. Il Fondo Sociale Europeo si caratterizza in maniera spiccata come strumento di sostegno alla realizzazione di politiche attive del lavoro; il suo quadro di intervento non si caratterizza più nel solo finanziamento di attività formative, pur diversificate e quanto più possibile flessibili. La nuova missione del Fondo si indirizza verso il sostegno alla realizzazione di politiche strutturali per l'occupazione, con la previsione di interventi alle persone, sotto forma di formazione professionale, ma anche di aiuti, incentivi, consulenze individualizzate, nonchè con il supporto all'avvio e al consolidamento dei sistemi e delle relative strutture. A titolo esemplificativo, si pensi all'obiettivo dell'asse A: attuazione di politiche volte a prevenire la disoccupazione, intercettando, con una offerta che possa facilitare l'accesso al mercato del lavoro, i giovani disoccupati da non più di sei mesi e gli adulti disoccupati da non più di dodici mesi. Per la realizzazione di tale finalità, il Fondo sociale europeo sostiene la messa a regime dei nuovi servizi per l'impiego, con interventi ad ampio spettro che possono andare dalla ristrutturazione o acquisizione delle strutture alla acquisizione o adattamento di attrezzature o strumenti tecnologici; dall'aggiornamento e riqualificazione del personale alla acquisizione dal merca-

to di professionalità con competenze specifiche non reperibili all'interno dell'amministrazione; dalla realizzazione di studi per la progettazione di modelli organizzativi coerenti con le finalità e gli obiettivi posti ad una vasta campagna pubblicitaria di informazione e diffusione delle opportunità date nei confronti della comunità regionale. A tali modalità di intervento, pur sinteticamente riassunte, si accompagna una offerta di aiuto alle persone ampia e caratterizzata dall'integrazione tra le varie fasi dell'accoglimento, informazione e consulenza, della formazione e dell'aiuto o incentivo. Le nuove modalità di intervento, esemplificate con il riferimento all'asse A, sono parimenti ipotizzate negli altri assi, con possibilità di incrocio fra gli stessi, con particolare riferimento all'attuazione degli assi B - interventi rivolti a soggetti svantaggiati - ed E - interventi volti a favorire le politiche di pari opportunità.

La nuova impostazione richiede pertanto, da parte della Direzione, la predisposizione di una strumentazione particolarmente articolata e strutturata nonchè la collaborazione e modalità di intervento concertate con altre strutture dell'Amministrazione - ad esempio l'Agenzia regionale per l'Impiego. L'anno in corso vedrà quindi l'azione della Direzione principalmente rivolta a:

– predisporre un quadro di riferimento regionale che detti le regole ed i criteri necessari alla realizzazione integrata degli interventi;

– dare avvio agli interventi, attraverso le modalità di avviso pubblico normalmente adottate, privilegiando, temporalmente, quelle tipologie per le quali meno necessitino azioni correttive rispetto a quelle già sperimentate nel passato periodo di programmazione.

Alcune procedure di avviso pubblico, che possono essere realizzate in continuità con quelle del precedente periodo, potrebbero essere avviate prima dell'approvazione del POR da parte della Commissione Europea. Tutto ciò in piena coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria laddove si stabilisce che sono eligibili al presente periodo di programmazione le spese sostenute dal 1º gennaio 2000. La volontà di accelerare i tempi di partenza riscontra due esigenze: da un lato quella di dare risposte ai fabbisogni ed alle domande che il territorio manifesta; dall'altro la necessità di partire «con il piede giusto» in una procedura complessiva di gestione del Programma che pone particolare attenzione all'efficienza della spesa.

Quest'ultimo aspetto assume poi assoluta priorità in termini di assetti organizzativi della Direzione, strumentali a garantire l'ottimizzazione delle procedure. Un primo passo è già stato fatto con la recente norma che consente la certificazione esterna dei rendiconti. Si ritiene che il cammino debba essere proseguito, ricercando la semplificazione per tutte le fasi e in questo sensi si stanno ricercando le soluzioni possibili in modo che l'Amministrazione regionale possa assicurare con maggior forza il ruolo di programmazione e coordinamento che le compete, spostando, in particolare, l'azione della Direzione su aspetti di analisi qualitativa delle attività.

U.P.B. 53.1.43.1.695
RESTITUZIONE DI SOMME ALLO STATO E ALL'UNIONE EUROPEA

Cap. 6000 «Versamento allo Stato o alla CEE di somme riscosse in Tesoreria ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e del regolamento CEE n. 2052 del 24 giugno 1988» - lire 500.000.000

Lo stanziamento è destinato all'eventuale restituzione allo Stato ed alla CEE di somme non utilizzate nell'ambito di programmi formativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Trattandosi di una spesa obbligatoria, in argomento si provvede con atto autonomo del Direttore di servizio.

U.P.B. 53.1.43.1.696
SPESE PER ONERI DI CONTENZIOSO

Cap. 6001 «Spese per oneri di contenzioso di competenza della Direzione regionale della formazione professionale» - lire 300.000.000

Lo stanziamento è destinato alla copertura di spese per interessi passivi e per spese legali. Al riguardo si evidenzia che, a seguito del contenzioso creatosi dopo le revisioni contabili richieste dagli organismi comunitari e nazionali con riferimento ai progetti cofinanziati dal FSE per le annualità dal 1990 al 1993, la Direzione regionale della formazione professionale si trova ora, in alcuni casi, a dover provvedere al pagamento di interessi legali agli operatori. Infatti, mentre il contenzioso apertosi presso il TAR si è sempre concluso in senso favorevole alla Regione, quello presso il Tribunale ordinario si è concluso due volte in senso sfavorevole all'Amministrazione regionale, che è stata richiesta di versare somme sia in conto capitale (direttamente connesse al progetto e quindi a carico del FSE) che in conto interessi (ritenute non ammissibili dal FSE). Poiché le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive, anche in caso di ricorso in appello, è necessario ottemperare al giudicato. Trattandosi di una spesa obbligatoria, in argomento si provvede con atto autonomo del Direttore di servizio.

CONCLUSIONI

In relazione alle norme introdotte dall'articolo 8, commi dal 91 al 94, della legge regionale n. 2/2000, che hanno sostanzialmente innovato l'assetto giuridico organizzativo regionale, e tenuto conto del fatto che le scelte di gestione delle risorse finanziarie riassunte in questo documento risultano dall'applicazione di criteri predefiniti e rinvenibili in provvedimenti comunitari, nazionali e regionali, si ritiene di delegare tali scelte al Direttore regionale della formazione professionale.

Tabella A)

PIANO REGIONALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 1999/2000 - SITUAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI AGGIORNATE	VARIAZIONI
QUALIFICAZIONE DI BASE POST OBBLIGO	21.585.000.000	21.004.000.000	-581.000.000
SPECIALIZZAZIONE POST QUALIFICA	490.000.000	1.061.000.000	571.000.000
INIZIATIVE SPERIMENTALI INTEGRATE IN MATERIA DI OBBLIGO SCOLASTICO	1.000.000.000	800.000.000	-200.000.000
SPERIMENTAZIONE ADEST - OTA	447.160.000	447.160.000	0
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ADEST	370.000.000	685.000.000	315.000.000
FORMAZIONE PERMANENTE PER GRUPPI OMOGENEI	2.800.000.000	3.863.000.000	1.063.000.000
FORMAZIONE PREVISTA DA NORMATIVE SPECIFICHE	600.000.000	840.000.000	240.000.000
INTERVENTI PER UTENZA SVANTAGGIATA			
QUALIFICAZIONE DI BASE POST OBBLIGO	965.000.000	984.000.000	19.000.000
QUALIFICAZIONE DI BASE ABBREVIATA	655.000.000	847.000.000	192.000.000
FORMAZIONE PERMANENTE PER GRUPPI OMOGENEI	410.000.000	586.000.000	176.000.000
ONERI ACCESSORI			
INSEGNANTI DI SOSTEGNO PER ALLIEVI PORTATORI DI HANDICAP	700.000.000	550.000.000	-150.000.000
ASSISTENZA ALLIEVI	1.900.000.000	1.750.000.000	-150.000.000
FONDO DI RISERVA	177.840.000	19.173.118	-158.666.882
TOTALE PIANO 1999/2000	32.100.000.000	33.436.333.118	1.336.333.118
IMPUTAZIONI A BILANCIO			
BILANCIO 1999	17.100.000.000	19.936.333.118	2.836.333.118
BILANCIO 2000	15.000.000.000	13.500.000.000	-1.500.000.000
TOTALE	32.100.000.000	33.436.333.118	1.336.333.118

Tabella B)

PIANO REGIONALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 2000/2001 - IPOTESI	PREVISIONI INIZIALI
QUALIFICAZIONE DI BASE POST OBBLIGO, SPECIALIZZAZIONE POST QUALIFICA E INIZIATIVE INTEGRATE IN MATERIA DI OBBLIGO SCOLASTICO	24.000.000.000
QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI ASSISTENTI DOMICILIARI E DEI SERVIZI TUTELARI	1.000.000.000
FORMAZIONE PERMANENTE PER GRUPPI OMOGENEI	6.000.000.000
FORMAZIONE PREVISTA DA NORMATIVE SPECIFICHE	1.000.000.000
INTERVENTI PER UTENZA SVANTAGGIATA (QUALIFICAZIONE DI BASE POST OBBLIGO E ABBREVIATA, FORMAZIONE PERMANENTE)	3.000.000.000
ONERI ACCESSORI (INSEGNANTI DI SOSTEGNO PER ALLIEVI PORTATORI DI HANDICAP, ASSISTENZA ALLIEVI, ECC.)	2.500.000.000
FONDO DI RISERVA	1.000.000.000
TOTALE PIANO 2000/2001	38.500.000.000
IMPUTAZIONI A BILANCIO	
BILANCIO 2000	20.500.000.000
BILANCIO 2001	18.000.000.000
TOTALE	38.500.000.000

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 giugno 2000, n. 1568. (Estratto).

Comune di Torviscosa. Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 34 dell'11 aprile 2000, di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 143 dell'1 febbraio 2000 in merito alla variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Torviscosa, superate dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 34 dell'11 aprile 2000;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 34 dell'11 aprile 2000, di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Torviscosa;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 giugno 2000, n. 1569. (Estratto).

Comune di Cervignano del Friuli. Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 27 del 28 marzo 2000, di approvazione della variante n. 44 al Piano regolatore generale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 376 del 25 febbraio 2000 in merito alla variante n. 44 al Piano regolatore generale del Comune di Cervignano del Friuli, superate dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 27 del 28 marzo 2000;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 27 del 28 marzo 2000, di approvazione della variante n. 44 al Piano regolatore generale del Comune di Cervignano del Friuli;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2000, n. 1668.

Legge regionale 35/1981. Adeguamento di parametri per ricoveri di soggetti anziani ed inabili.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 e successive modifiche;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 14, ultimo comma, della citata legge regionale 35/1981, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 31, il quale prevede che la Giunta regionale determini annualmente la misura massima del contributo pubblico giornaliero a favore delle persone accolte nelle case per anziani ed inabili, in proporzione al costo medio regionale per il servizio;

RICHIAMATE altresì, per quanto attiene all'aggiornamento del margine di autosufficienza economica di tali persone, le direttive giuntali in materia di assistenza sociale, approvate con deliberazioni n. 3127 del 30 luglio 1981, n. 6016 del 29 dicembre 1981, n. 545 dell'8 febbraio 1983, n. 2532 del 17 maggio 1983 e n. 4095 del 24 agosto 1984, per quanto applicabili;

FATTO RIFERIMENTO alla specifica previsione, contenuta nelle direttive giuntali, di un aggiornamento annuale rapportato all'aumento del costo della vita, come indicato dall'Istituto centrale di statistica ed al valore medio per il 1999 di tale aumento risultato pari al 2,2%;

PRESO ATTO degli aggiornamenti riferiti sia alla misura massima del contributo giornaliero in discorso che al margine di autosufficienza economica da assicurarsi ai ricoverati titolari di reddito, approvati con deliberazione giuntale n. 1332 del 30 aprile 1999;

PRESA VISIONE delle rette comunicate dalle strutture residenziali con finalità assistenziali operanti nel Friuli-Venezia Giulia e riferite all'anno 2000;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità ed alle politiche sociali, all'unanimità

DELIBERA

1. Per i fini indicati in premessa e salvo motivata deroga disposta dal Comune di competenza, la misura massima del contributo pubblico giornaliero a favore delle persone accolte nelle case per anziani ed inabili,

relativo alla parte assistenziale-alberghiera, viene determinata per l'anno 2000 in lire 62.000 (sessantaduemila).

2. Il margine di autosufficienza economica che dovrà venir assicurato al ricoverato titolare di redditi, è fissato per l'anno 2000 in un importo non inferiore a lire 154.000 (centocinquantaquattromila) mensili, tale quota dovrà riguardare anche la tredicesima mensilità della pensione in godimento.

3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2000, n. 1684.

Avviso per la presentazione di progetti formativi integrati di istruzione e formazione pre professionalizzante. Fondo sociale europeo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI i Regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 1260/1999 e 1784/1999;

CONSIDERATO che, previa deliberazione della Giunta regionale n. 3712/1999, la Direzione regionale della formazione professionale in data 14 dicembre 1999 ha trasmesso alla Commissione Europea il Programma operativo regionale (P.O.R.) dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

CONSIDERATO che a seguito dei negoziati bilaterali svoltisi tra l'Amministrazione regionale e la Commissione Europea, la posizione ufficiale di quest'ultima in merito al P.O.R. è stata definita nella nota del 31 marzo 2000, prot. n. 04473;

CONSIDERATO che la Direzione regionale della formazione professionale ha provveduto ad integrare il testo del P.O.R. conformemente alle osservazioni della Commissione Europea ed agli esiti del dibattito nel frattempo intervenuto a livello di partenariato nazionale;

CONSIDERATO che il testo definitivo del P.O.R. è stato formalmente trasmesso alla Commissione Europea per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - UCOFPL - il 3 maggio 2000;

CONSIDERATO che il citato regolamento n. 1260/1999 individua nel 1 gennaio 2000 la data dalla quale possono essere assunte spese eligibili al periodo di programmazione 2000-2006;

VISTO il protocollo d'intesa fra il Ministero della pubblica istruzione e la Regione Friuli-Venezia Giulia siglato il 16 aprile 1998 in materia di integrazione dei sistemi formativi;

RITENUTO pertanto di approvare l'Avviso costituente allegato parte integrante del presente provvedimento relativo a progetti formativi integrati di istruzione e formazione pre professionalizzante così articolato:

- azioni finalizzate all'inserimento lavorativo o reinserimento di gruppi svantaggiati, senza titolo di studio e qualifica professionale (obiettivo 3, asse B, misura B1);
- azioni a favore di soggetti in età attiva occupati e/o disoccupati senza titolo di studio e qualifica professionale (obiettivo 3, asse C, misura C4);
- azioni a favore di donne occupate e disoccupate giovani ed adulte senza titolo di studio e qualifica professionale (obiettivo 3, asse E, misura E1);

VISTO il parere espresso nella seduta del 26 maggio 2000 dal Comitato paritetico di indirizzo previsto dal citato protocollo;

CONSIDERATO che i progetti di cui al suddetto Avviso dovranno essere presentati, istruiti e valutati secondo i criteri e le modalità di cui al documento «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo» approvato con D.P.G.R. n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e modificato con D.P.G.R. n. 0267/Pres. del 10 luglio 1998 e con D.P.G.R. n. 0429/Pres. del 15 dicembre 1998;

CONSIDERATO che i progetti devono essere presentati alla Direzione regionale della formazione professionale dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso e fino alle ore 19.00 del 10 luglio 2000;

RITENUTO di pubblicare il presente atto, comprensivo del testo e dell'allegato parte integrante sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le suesposte motivazioni è approvato l'avviso costituente allegato parte integrante del presente provvedimento relativo a progetti formativi integrati di istruzione e formazione pre professionalizzante così articolato:

- azioni finalizzate all'inserimento lavorativo o reinserimento di gruppi svantaggiati, senza titolo di studio e qualifica professionale (obiettivo 3, asse B, misura B1);
- azioni a favore di soggetti in età attiva occupati e/o disoccupati senza titolo di studio e qualifica professionale (obiettivo 3, asse C, misura C4);
- azioni a favore di donne occupate e disoccupate giovani ed adulte senza titolo di studio e qualifica professionale (obiettivo 3, asse E, misura E1);

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato

Direzione regionale della formazione professionale

Avviso per la presentazione di progetti formativi integrati di istruzione e formazione pre professionalizzante

Fondo Sociale Europeo

Obiettivo 3, asse B, misura B.1 «Inserimento lavorativo o reinserimento di gruppi svantaggiati»

Obiettivo 3, asse C, misura C.4 «Formazione permanente»

Obiettivo 3, asse E, misura E.1 «Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro»

Finalità

L'obiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo, attraverso interventi di formazione professionale collegati ad altri strumenti di politica attiva del lavoro, si prefigge lo scopo di ridurre la disoccupazione strutturale.

In particolare l'asse B intende promuovere le pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro, con particolare attenzione per le persone che rischiano l'esclusione sociale, tra le quali anche i detenuti, attraverso la realizzazione di percorsi integrati di alfabetizzazione, informazione e preformazione.

L'asse C intende sviluppare un sistema integrato di formazione permanente perseguendo in particolare le seguenti finalità:

- favorire il rientro nel sistema formale di istruzione e formazione professionale;
- favorire l'estensione delle conoscenze;
- favorire l'estensione di specifiche competenze connesse al lavoro e alla vita sociale.

L'obiettivo della misura è quello di pervenire progressivamente a modelli sistematici di integrazione tra i diversi segmenti del sistema (in particolare quello dell'istruzione scolastica e quello della formazione professionale regionale), assicurando l'allargamento dell'accesso e dell'offerta di opportunità formative con carattere professionalizzante, di educazione generale di base e relative alle competenze trasversale.

L'asse E intende sostenere l'inserimento lavorativo delle donne attraverso lo sviluppo di percorsi integrati anche formativi.

Il protocollo d'intesa fra il Ministero della pubblica istruzione e la Regione Friuli-Venezia Giulia siglato il 16 aprile 1998 promuove l'attivazione di iniziative sperimentali finalizzate a prefigurare un sistema territoriale integrato di istruzione e formazione professionale anche con il contributo delle parti sociali ed economiche. In particolare fra le azioni previste rientrano anche la sperimentazione di un sistema di mutuo riconoscimento dei crediti formativi e la predisposizione e sperimentazione di moduli di rimotivazione, di orientamento e di formazione professionale da inserire nei corsi di recupero dell'obbligo scolastico per adulti.

Sulla base di queste premesse il presente avviso intende sperimentare nell'ottica di una politica attiva ed integrata tra istruzione, formazione e lavoro, un modello formativo rivolto a giovani ed adulti senza alcun titolo di studio finalizzato a creare le condizioni per l'inserimento lavorativo dei beneficiari. Si invita pertanto formalmente alla presentazione di progetti formativi aventi le caratteristiche di seguito illustrate a valere sull'obiettivo 3, asse B, misura B.1, asse C, misura C.4, asse E, misura E.1 del Fondo Sociale Europeo.

I soggetti che intendono presentare progetti a valere sul summenzionato obiettivo dovranno essere a conoscenza del documento «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo» approvato con D.P.G.R. n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 29 aprile 1998, e successive modificazioni, di seguito denominato «Direttive».

Obiettivi

Conseguimento della certificazione dell'obbligo di istruzione e sviluppo di abilità tecnico professionali propedeutiche all'inserimento lavorativo.

Azioni previste

- omogeneizzazione delle procedure e delle metodologie didattiche;
- bilancio delle competenze e recupero dei prerequisiti;
- formazione generale di base centrata sulla valorizzazione delle esperienze pregresse e sull'insegnamento individualizzato;
- percorsi di pre professionalizzazione rivolti sia al potenziamento delle abilità di base contestualizzate in ambito lavorativo sia all'acquisizione di determinate competenze di tipo trasversale (alfabetizzazione informatica e multimediale, lingue straniere, organizzazione aziendale e sistemi di qualità, ecc...), anche attraverso visite didattiche presso realtà aziendali;
- sostegno e orientamento finalizzato all'inserimento e al reinserimento lavorativo.

Tipologia formativa

- Azioni integrative extracurriculari. Codice: 05
- Azioni di assistenza al placement. Codice: 19

Soggetti proponenti

I progetti formativi, relativamente ai moduli cofinan-

ziati dal Fondo Sociale Europeo, possono essere presentati da enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro aventi esplicitatamente e statutariamente prevista tra i propri fini la formazione professionale.

I progetti dovranno essere presentati alla Direzione regionale della formazione professionale, via S. Francesco, n. 37, 34133, Trieste entro le ore 19.00 del 10 luglio 2000.

Soggetti coinvolti

Il percorso formativo deve prevedere una stretta collaborazione tra i Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta istituiti ai sensi dell'O.M. n. 455 del 29 luglio 1997, Istituti di istruzione secondaria di II grado e gli organismi di cui al punto a). Le modalità di collaborazione tra i Centri Territoriali, gli Istituti e gli organismi di formazione professionale dovranno essere definite attraverso la sottoscrizione di un'apposita convenzione conforme al modello allegato e che fa parte integrante del presente Avviso. Tale convenzione dovrà essere allegata al progetto, pena l'inammissibilità dello stesso.

Destinatari

- detenuti ed ex detenuti, extracomunitari, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, senza titolo di studio e qualifica professionale (ob. 3.B.1);
- soggetti in età attiva occupati e/o disoccupati senza titolo di studio e qualifica professionale (ob. 3.C.4);
- occupate e disoccupate giovani ed adulte senza titolo di studio e qualifica professionale (ob. 3.E.1).

In osservanza alle Direttive il numero minimo di allievi previsti per dare avvio all'attività formativa è di 12 unità. Deroghe sono ammesse nel caso di interventi rivolti a soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate (detenuti ed ex detenuti, extracomunitari, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, senza titolo di studio e qualifica professionale) per le quali il numero minimo previsto è stabilito in cinque unità.

Non è prevista alcuna indennità di frequenza per i partecipanti.

Requisiti dei progetti

I progetti in questione dovranno caratterizzarsi come esperienze pilota di percorsi integrati che coniughino gli aspetti curricolari tradizionali con l'acquisizione di competenze pre professionalizzanti con una forte valenza di orientamento.

L'impianto progettuale prevederà la seguente macroarticolazione modulare:

- Sensibilizzazione dei formatori (20 ore). Contenuti: omogeneizzazione e socializzazione sulle procedure di programmazione degli interventi e sulle metodologie di insegnamento. Destinatari: docenti dei Centri Territoriali Permanenti e degli Istituti secondari di II grado e formatori. Canale di finanziamento: Ministero della pubblica istruzione. Soggetto attuatore: Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta e Istituti secondari di II grado.
- Orientamento in ingresso (20 ore). Contenuti: predisposizione del bilancio di competenze; rimotivazione; accoglienza e definizione dei termini del patto formativo. Canale di finanziamento: Ministero della pubblica istruzione. Soggetto attuatore: Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta e Istituti secondari di II grado.
- Formazione generale di base (350 ore). Questa formazione è prettamente finalizzata alla certificazione dell'obbligo di istruzione. Finanziamento: Ministero della pubblica istruzione. Soggetto attuatore: Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta e Istituti secondari di II grado.
- Pre professionalizzazione (150 ore). Finanziamento: FSE - Regione Friuli-Venezia Giulia. Soggetto attuatore: enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro aventi esplicitatamente e statutariamente prevista tra i propri fini la formazione professionale.
- Orientamento in uscita (40 ore). Contenuti: autovalutazione dei propri apprendimenti; tecniche e strumenti di ricerca attiva del lavoro. Finanziamento: FSE - Regione Friuli-Venezia Giulia. Soggetto attuatore: enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro aventi esplicitatamente e statutariamente prevista tra i propri fini la formazione professionale.
- Assistenza al placement (massimo 12 mesi dalla fine del corso e per non più di 100 ore). Contenuti: interventi personalizzati di consulenza e assistenza finalizzata all'inserimento lavorativo del formato. Finanziamento: FSE - Regione Friuli-Venezia Giulia. Soggetto attuatore: enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro aventi esplicitatamente e statutariamente prevista tra i propri fini la formazione professionale.

I progetti formativi possono essere presentati dai soggetti indicati utilizzando il Modello 1 allegato alle Direttive sulla base delle indicazioni fornite dalla Guida alla presentazione dei progetti integrati di recupero dell'obbligo scolastico e pre professionalizzazione. Copia di tale Modello, nonché della Guida alla presentazione dei progetti integrati di istruzione e formazione pre professionalizzazione, è disponibile presso la Direzione della Formazione Professionale, via S. Francesco, n. 37, IV piano, a Trieste, ovvero sul sito Internet della Regione, www.regione.fvg.it

Tutti i progetti dovranno prevedere la puntuale descrizione delle attività formative finanziate dalla Regio-

ne attraverso l'obiettivo 3 del FSE nell'apposita Parte C del Modello 1. Per quanto concerne il livello di tale descrizione si rimanda alla Guida alla presentazione dei progetti integrati di recupero dell'obbligo scolastico e pre professionalizzazione.

Si avrà cura di riportare in allegato, pena l'inammissibilità del progetto alla fase di valutazione, anche la descrizione dei moduli non finanziati direttamente dal FSE utilizzando preferibilmente lo schema predisposto per la descrizione dei moduli di pre professionalizzione.

Dovrà essere inoltre prevista la costituzione formale di un Gruppo di Pilotaggio composto da docenti e formatori così come previsto dalla convenzione. A tale gruppo di pilotaggio spetteranno i compiti di programmazione di dettaglio dell'attività integrata e sua verifica, di monitoraggio dell'attuazione e della valutazione e della diffusione dei risultati. I costi delle attività del Gruppo di Pilotaggio, riferiti comunque ad un numero di giornate non superiori a dieci e per non più di quattro ore per giornata, andranno a ricadere sui relativi assi e sulle relative misure delle attività del Fondo Sociale Europeo.

Alla fine del percorso verrà rilasciato all'allievo da parte della commissione esaminatrice oltre alla certificazione dell'obbligo di istruzione ai sensi della Circolare 620 del 15 febbraio 2000, un attestato di frequenza, relativo al modulo di pre professionalizzazione che dovrà prevedere l'esplicitazione delle competenze acquisite e la durata e la denominazione dei singoli contenuti di apprendimento frequentati. Tale attestato di frequenza si configurerà come un vero e proprio credito da potersi utilizzare anche all'interno del sistema formativo regionale. La commissione esaminatrice dovrà ricomprendere almeno due membri del gruppo di pilotaggio in rappresentanza dell'organismo di formazione professionale, ai fini della definizione del credito formativo di cui sopra, ed i cui costi saranno imputati alla voce delle Direttive «Commissione d'esami finale».

Gli allievi che non abbiano frequentato almeno il 70% del modulo di pre professionalizzazione, non saranno ammessi alla certificazione finale relativamente al conseguimento dell'attestato di frequenza.

Valutazione ed approvazione dei progetti

Le proposte di progetto formativo verranno valutate dalla Direzione regionale della formazione professionale secondo le modalità stabilite dalle «Direttive». Saranno collocati utilmente in graduatoria i progetti che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 50 punti. Saranno ammessi al finanziamento i progetti utilmente collocati in graduatoria compatibilmente con la disponibilità finanziaria prevista.

In considerazione della particolarità delle azioni formative promosse e del loro carattere sperimentale i progetti formativi verranno valutati, in osservanza alle «Direttive», in base ai seguenti criteri:

a) affidabilità del proponente, fino a punti 25;

b) coerenza delle motivazioni, fino a punti 15;

c) qualità ed organizzazione didattica, fino a punti 40;

d) congruenza finanziaria, fino a punti 15;

e) giudizio di sintesi, fino a punti 5.

Sempre come conseguenza della particolarità delle azioni formative promosse le voci del formulario «motivazioni specifiche», «presenza e ruolo dei soggetti promotori», «descrizione della figura professionale» risultano non pertinenti in fase di valutazione e pertanto non vanno compilate.

Particolare attenzione in fase valutativa verrà data all'adeguatezza del proponente rispetto all'attività proposta, alla modalità di sensibilizzazione dell'utenza e alle metodologie didattiche previste.

Si rammenta che la previsione dei moduli di «Orientamento in uscita» e «Assistenza al placement» (quest'ultimo con la sola esclusione nei confronti di utenza detenuta) è obbligatoria ai fini dell'ammissibilità del progetto alla fase valutativa. Per quanto riguarda la loro specifica descrizione si rimanda alla Guida alla presentazione dei progetti integrati di recupero dell'obbligo e pre professionalizzazione.

Termini di avvio e conclusione

Il percorso formativo costituito dai moduli di «Pre professionalizzazione» ed «Orientamento in uscita» dovrà essere avviato entro il 15 novembre 2000 e concludersi entro il 30 giugno 2001. L'assistenza al placement dovrà concludersi entro 12 dalla chiusura del percorso formativo.

Risorse finanziarie

La disponibilità finanziaria per le azioni previste dal presente Avviso è la seguente:

asse B, misura B1: lire 350.000.000

asse C, misura C4: lire 600.000.000

asse E, misura E1: lire 350.000.000.

Il costo ora/allievo massimo per ciascun progetto non può essere superiore a lire 18.000.

CONVENZIONE

tra il Centro territoriale permanente per l'istruzione e la formazione in età adulta « . . . . »
con sede in . . . . ,
l'Istituto secondario di II grado « . . . . »
con sede in . . . . e il Centro di formazione professionale « . . . . »
di . . . . relativa alla realizzazione di un percorso integrato di istruzione e formazione pre professionalizzante.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra i signori:

. . . .
- nato a . . . . il . . . .
- e residente in . . . .
via il
quale agisce ed interviene in questo atto in nome e per conto . . . . - (di seguito Centro territoriale), codice fiscale . . . . , nella veste di coordinatore del predetto Centro

e

. . . .
- nato a . . . . il . . . .
- e residente in . . . .
via il
quale agisce ed interviene in questo atto in nome e per conto . . . . - (di seguito Istituto), codice fiscale . . . . , nella veste di preside del predetto Istituto

e

. . . .
- nato a . . . . il . . . .
- e residente in . . . .
via . . . . ,
il quale agisce ed interviene in questo atto in nome e per conto del Centro di formazione professionale regionale « . . . . », via . . . . (di seguito CFP), codice fiscale . . . . e partita I.V.A. . . . . , nella veste di delegato alla firma del presente atto.

VISTO

– l'avviso per la presentazione di progetti formativi integrati di istruzione e formazione pre professionale;
– la legge regionale sulla formazione professionale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
– il protocollo d'intesa tra il Ministero della pubblica istruzione e la Regione Friuli-Venezia Giulia.

PREMESSO

che il CFP opera come ente convenzionato con la Regione.

Si conviene quanto segue:

Art. 1
Ambito di applicazione

Le parti secondo le rispettive competenze si impegnano a dare piena e puntuale esecuzione per l'anno/i scolastico/i al corso integrato di istruzione volta al recupero dell'obbligo scolastico e di pre professionalizzazione «(indicare il titolo di quest'ultimo)» rivolto a n. . . . allievi, sulla base del progetto/i approvato/i e del programma che, operativamente, verrà definito nell'ambito del Gruppo di pilotaggio di cui al successivo articolo 2.

Il percorso integrato prevede la seguente macroarticolazione modulare:

1. sensibilizzazione dei formatori (20 ore);
2. orientamento in ingresso (20 ore);
3. formazione generale di base (350 ore);
4. pre professionalizzazione (150 ore);
5. orientamento in uscita (40 ore);
6. assistenza al placement (massimo 12 mesi dalla fine del corso e per non più di 100 ore).

La conclusione delle attività dovrà avvenire entro il . . . .

La realizzazione del percorso integrato avverrà presso il Centro territoriale, l'Istituto e presso il CFP.

Il percorso integrato consente di conseguire la certificazione dell'obbligo di istruzione e l'attestato di frequenza al corso « . . . . » riconosciuto dalla Regione. Tale attestato costituisce un credito formativo all'interno del sistema regionale di formazione professionale.

Art. 2
Gruppo di pilotaggio

In accordo fra le parti viene costituito il Gruppo di pilotaggio, composto dal coordinatore del Centro territoriale, o suo delegato, dal Direttore del CFP, o suo delegato, da due Docenti, uno indicato dal Coordinatore del Centro territoriale e uno dal Preside dell'Istituto e da due docenti indicati dal Direttore del CFP.

Il Gruppo di pilotaggio predispone il programma, ne controlla la gestione, apporta le necessarie modifiche in corso d'opera e mantiene i rapporti con gli uffici competenti. Esso, inoltre, provvede all'integrazione dei diversi moduli formativi con riferimento sia ai contenuti sia alle metodologie didattiche.

Il Gruppo formula indicazioni e proposte in ordine alla individuazione dei docenti ed esperti esterni relativamente ai moduli formativi.

Il Gruppo provvede, inoltre, alla predisposizione del sistema di verifica in itinere e valutazione finale di processo e di prodotto.

Il Gruppo di pilotaggio individua le aziende idonee per la realizzazione delle visite didattiche.

Il Gruppo, tenuto conto della ripartizione finanziaria prevista dal P.O., determina: il compenso orario per le prestazioni svolte dai componenti del Gruppo di pilotaggio in osservanza alle Direttive.

Art. 3
Frequenza dei corsi

Per i registri, la segnalazione e la giustificazione del-

le assenza, la frequenza e l'ammissione agli esami finali, si fa riferimento a quanto previsto dalla Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo.

Art. 4

Valutazione annuale ed esami finali

In tempo utile per lo svolgimento delle valutazioni finali, i singoli «esperti» comunicano la valutazione personale o concordata sui singoli allievi.

Al termine del percorso formativo le istituzioni scolastiche rilasceranno la certificazione dell'obbligo di istruzione, mentre il CFP, su delega della Regione, l'attestato di frequenza al corso di pre professionalizzazione.

Art. 5

Adempimenti del Centro territoriale e dell'Istituto scolastico superiore

Oltre a quanto indicato nei precedenti articoli, il Centro Territoriale e l'Istituto Scolastico superiore si impegnano a:

- mettere a disposizione le aule didattiche;
- mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività pratiche i laboratori;
- fornire il materiale didattico;
- collaborare con il CFP per la calendarizzazione di tutti gli interventi previsti;
- istituire rapporti con gli studenti e, nel caso di utenza giovane, con le loro famiglie.

Art. 6

Adempimenti del CFP

- Mettere a disposizione le aule didattiche;
- mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività pratiche i laboratori;
- fornire il materiale didattico;
- collaborare con il Centro territoriale e con l'Istituto per la calendarizzazione di tutti gli interventi previsti;
- istituire rapporti con gli studenti e, nel caso di utenza giovane, con le loro famiglie;
- predisporre la documentazione idonea alla rendicontazione finanziaria da trasmettere alla Regione secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 193 e seguenti della legge regionale 2/2000.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2000, n. 1685.

Avviso per la presentazione di progetti formativi integrati di istruzione scolastica superiore e formazione professionale. Fondo Sociale Europeo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI i Regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 1260/1999 e 1784/1999;

CONSIDERATO che, previa deliberazione della Giunta regionale n. 3712/1999, la Direzione regionale della formazione professionale in data 14 dicembre 1999 ha trasmesso alla Commissione Europea il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

CONSIDERATO che a seguito dei negoziati bilaterali svoltisi tra l'Amministrazione regionale e la Commissione Europea, la posizione ufficiale di quest'ultima in merito al P.O.R. è stata definita nella nota del 31 marzo 2000, prot. n. 04473;

CONSIDERATO che la Direzione regionale della formazione professionale ha provveduto ad integrare il testo del P.O.R. conformemente alle osservazioni della Commissione Europea ed agli esiti del dibattito nel frattempo intervenuto a livello di partenariato nazionale;

CONSIDERATO che il testo definitivo del P.O.R. è stato formalmente trasmesso alla Commissione Europea per il tramite del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - UCOFPL - il 3 maggio 2000;

CONSIDERATO che il citato regolamento n. 1260/1999 individua nel 1° gennaio 2000 la data dalla quale possono essere assunte spese eligibili al periodo di programmazione 2000-2006;

VISTO il protocollo d'intesa fra il Ministero della pubblica istruzione e la Regione Friuli-Venezia siglato il 16 aprile 1998 in materia di integrazione dei sistemi formativi;

RITENUTO pertanto di approvare l'Avviso costituente allegato parte integrante del presente provvedimento relativo a progetti formativi integrati di istruzione scolastica superiore e formazione professionale così articolato:

- azioni a favore di soggetti giovani ed adulti occupati e/o disoccupati che hanno adempiuto all'obbligo di istruzione o ne siano stati prosciolti (obiettivo 3, asse C, misura C4);

VISTO il parere espresso nella seduta del 26 maggio 2000 dal Comitato paritetico di indirizzo previsto dal citato protocollo;

CONSIDERATO che i progetti di cui al suddetto Avviso dovranno essere presentati, istruiti e valutati secondo i criteri e le modalità di cui al documento «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanzia-

te dal Fondo Sociale Europeo» approvato con D.P.G.R. n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e modificato con D.P.G.R. n. 0267/Pres. del 10 luglio 1998 e con D.P.G.R. n. 0429/Pres. del 15 dicembre 1998;

CONSIDERATO che i progetti devono essere presentati alla Direzione regionale della formazione professionale dal giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso e fino alle ore 19.00 del 10 luglio 2000;

RITENUTO di pubblicare il presente atto, comprensivo del testo e dell'allegato parte integrante sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le suesposte motivazioni è approvato l'Avviso costituente allegato parte integrante del presente provvedimento relativo a progetti formativi integrati di istruzione e formazione pre professionalizzante così articolato:

- azioni a favore di soggetti giovani ed adulti occupati e/o disoccupati che hanno adempiuto all'obbligo di istruzione o ne siano stati prosciolti (obiettivo 3, asse C, misura C4);

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato

Direzione regionale della formazione professionale

Avviso per la presentazione di progetti formativi integrati di istruzione scolastica superiore e formazione professionale

Fondo Sociale Europeo

Obiettivo 3, asse C, misura C.4
«Formazione permanente»

Finalità

L'obiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo, attraverso interventi di formazione professionale collegati ad altri strumenti di politica attiva del lavoro, si prefigge lo scopo di ridurre la disoccupazione strutturale.

In particolare l'asse C intende sviluppare un sistema integrato di formazione permanente perseguendo in particolare le seguenti finalità:

- favorire il rientro nel sistema formale di istruzione e formazione professionale;
- favorire l'estensione delle conoscenze;
- favorire l'estensione di specifiche competenze connesse al lavoro e alla vita sociale.

L'obiettivo della misura è quello di pervenire progressivamente a modelli sistematici di integrazione tra i diversi segmenti del sistema (in particolare quello dell'istruzione scolastica e quello della formazione professionale regionale), assicurando l'allargamento dell'accesso e dell'offerta di opportunità formative con carattere professionalizzante, di educazione generale di base e relative alle competenze trasversale.

Il protocollo d'intesa fra il Ministero della pubblica istruzione e la Regione Friuli-Venezia Giulia siglato il 16 aprile 1998 promuove l'attivazione di iniziative sperimentali finalizzate a prefigurare un sistema territoriale integrato di istruzione e formazione professionale anche con il contributo delle parti sociali ed economiche. In particolare fra le azioni previste rientra l'attivazione e la sperimentazione di interventi finalizzati alla riduzione dei fenomeni di dispersione scolastica e la promozione di interventi integrati per adulti disoccupati in possesso dell'obbligo finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale e al rientro nel sistema scolastico secondario.

Sulla base di queste premesse il presente Avviso intende sperimentare nell'ottica di una politica attiva ed integrata tra istruzione, formazione e lavoro, un modello formativo rivolto persone in età attiva in possesso dell'obbligo scolastico e finalizzato al soddisfacimento della domanda individuale di formazione e crescita professionale. In particolare si intende realizzare un modello che favorisca il rientro nel sistema scolastico e formativo di coloro che ne sono usciti anzitempo, aiutandoli a recuperare l'autostima e rendendoli partecipi in forma attiva di tutto il processo formativo.

Si invita pertanto formalmente alla presentazione di progetti formativi aventi le caratteristiche di seguito illustrate a valere sull'obiettivo 3, asse 3, misura C.4.

I soggetti che intendono presentare progetti a valere sul summenzionato obiettivo dovranno essere a conoscenza del documento «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo» approvato con D.P.G.R. n. 072/Pres. dell'11marzo 1998 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 29 aprile 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «Direttive».

Obiettivi

Qualificare giovani ed adulti, occupati e disoccupati, privi di professionalità e per i quali l'assolvimento dell'obbligo scolastico non costituisce più una garanzia dall'emarginazione culturale e/o lavorativa attraverso:

a) il conseguimento di crediti formativi certificati all'interno del sistema scolastico statale e relativamente ad un Istituto secondario di II grado con indirizzo coerente a quello seguito durante il percorso integrato;
b) il conseguimento di un attestato regionale di qualificazione professionale di base o di specializzazione

post qualifica, quest'ultimo relativamente ai soli percorsi integrati con un Istituto professionale di Stato.

Azioni previste

- Omogeneizzazione delle procedure e delle metodologie didattiche;
- bilancio delle competenze e recupero dei prerequisiti;
- percorso integrato di formazione professionale e istruzione scolastica superiore;
- sostegno e orientamento finalizzato all'inserimento e al reinserimento lavorativo (qualora l'allievo non decida di proseguire gli studi superiori).

Tipologia formativa

- Qualificazione di base abbreviata. Codice: 03
- specializzazione post qualifica. Codice: 04
- azioni di assistenza al placement. Codice: 19.

Soggetti proponenti

I progetti formativi, relativamente ai moduli cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, possono essere presentati da enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro aventi esplicitatamente e statutariamente prevista tra i propri fini la formazione professionale.

I progetti dovranno essere presentati alla Direzione regionale della formazione professionale, via S. Francesco, n. 37, 34133, Trieste entro le ore 19.00 del 10 luglio 2000.

Soggetti coinvolti

Il percorso formativo deve prevedere una stretta collaborazione tra gli Istituti secondari di II grado e gli organismi di cui sopra. Le modalità di collaborazione tra gli Istituti scolastici e gli organismi di formazione professionale dovranno essere definite attraverso la sottoscrizione di un'apposita convenzione conforme al modello allegato e che fa parte integrante del presente Avviso. Tale convenzione dovrà essere allegata al progetto, pena l'inammissibilità dello stesso.

Destinatari

- Giovani ed adulti occupati e disoccupati che hanno adempiuto all'obbligo di istruzione o ne siano stati prosciolti.

In osservanza alle Direttive il numero minimo di allievi previsti per dare avvio all'attività formativa è di 12 unità.

Non è prevista alcuna indennità di frequenza per i partecipanti.

Requisiti dei progetti

I progetti in questione dovranno caratterizzarsi come esperienze pilota di percorsi integrati che coniughino gli aspetti curricolari tradizionali con l'acquisizione di competenze professionalizzanti.

L'impianto progettuale del percorso integrato prevederà la seguente macroarticolazione modulare:

- Sensibilizzazione dei formatori (20 ore). Contenuti: omogeneizzazione sulle procedure e metodologie di insegnamento. Destinatari: docenti degli Istituti secondari di II grado e formatori. Canale di finanziamento: Ministero della pubblica istruzione. Soggetto attuatore: Istituti secondari di II grado.
- Orientamento in ingresso (20 ore). Contenuti: predisposizione del bilancio di competenze e recupero di prerequisiti; rimotivazione; accoglienza e definizione dei termini del patto formativo. Canale di finanziamento: Ministero della pubblica istruzione. Soggetto attuatore: Istituti secondari di II grado.
- Due anni di istruzione secondaria di II grado. Finanziamento: Ministero della pubblica istruzione. Soggetto attuatore: Istituti secondari di II grado.
- Formazione professionale (da 400 a 800 ore da articolarsi anche su due annualità; 600 ore da articolarsi su due annualità limitatamente ai soli percorsi integrati con un Istituto professionale di Stato). Finanziamento: FSE - Regione Friuli-Venezia Giulia. Contenuti: percorso formativo abbreviato che porta all'acquisizione di una qualifica regionale di base o di una specializzazione post qualifica. Tale percorso dovrà necessariamente prevedere dei moduli relativi sia alle tecniche e agli strumenti di ricerca attiva del lavoro, che allo sviluppo dell'autoimprenditorialità. Dovrà inoltre essere previsto, per i soli allievi disoccupati, un periodo di stage in azienda di durata non inferiore al 20% della durata complessiva del percorso di qualifica; durante lo stesso periodo per gli allievi occupati saranno predisposte opportune esercitazioni pratiche e/o di laboratorio. Soggetto attuatore: enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro aventi esplicitatamente e statutariamente prevista tra i propri fini la formazione professionale.
- Assistenza al placement (massimo 12 mesi dalla fine del corso e per non più di 100 ore). Contenuti: interventi personalizzati di consulenza e assistenza finalizzata all'inserimento lavorativo di quei formati che non intendono proseguire gli studi al termine del percorso integrato. Finanziamento: FSE - Regione Friuli-Venezia Giulia. Soggetto attuatore: enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro aventi esplicitatamente e statutariamente prevista tra i propri fini la formazione professionale.

L'orario dei corsi dovrà essere previsto nella fascia pomeridiano-serale e comunque verrà concordato in funzione delle esigenze espresse dall'utenza.

I progetti formativi possono essere presentati dai soggetti indicati utilizzando il Modello 1 allegato alle Direttive. Copia di tale Modello, nonché della Guida alla presentazione dei progetti formativi integrati di istruzio-

ne secondaria di II grado e formazione professionale, è disponibile presso la Direzione della formazione professionale, via S. Francesco, n. 37, IV piano, a Trieste, ovvero sul sito Internet della Regione, www.regione.fvg.it

Tutti i progetti dovranno prevedere la puntuale descrizione delle attività formative finanziate dalla Regione attraverso l'obiettivo 3 del FSE nell'apposita Parte C del Modello 1. Per quanto concerne il livello di tale descrizione si rimanda alla Guida alla presentazione dei progetti formativi integrati di istruzione secondaria di II grado e formazione professionale

Il percorso di formazione professionale proposto dovrà caratterizzarsi come coerente ed integrativo con i contenuti impartiti nel percorso scolastico superiore. Pertanto, si avrà cura di riportare in allegato, pena l'inammissibilità del progetto alla fase di valutazione, anche la descrizione dei moduli non finanziati direttamente dal FSE utilizzando preferibilmente lo schema predisposto per la descrizione dei moduli di formazione professionale.

I percorsi di formazione professionale finalizzati al conseguimento di una qualifica di base dovranno necessariamente fare riferimento ai profili professionali ammessi dalla Regione e di cui in allegato al presente Avviso. Tuttavia, in considerazione del carattere sperimentale delle azioni che il presente Avviso intende promuovere, potranno essere attivate in forma provvisoria nuovi percorsi di qualifica. Le condizioni da rispettare sono le seguenti:

a) accertare che non vengano contraddette leggi, o normative nazionali o regionali di settore che definiscono figure professionali specifiche;

b) analizzare le possibili corrispondenze con le qualifiche esistenti nell'ambito della contrattazione collettiva;

c) proporre qualifiche relative a professionalità compiute e non a singole mansioni.

Per quanto riguarda le modalità di descrizione del nuovo profilo professionale proposto si rimanda alla Guida alla presentazione dei progetti formativi integrati di istruzione secondaria di II grado e formazione professionale.

Dovrà essere inoltre prevista la costituzione formale di un Gruppo di Pilotaggio composto da docenti e formatori così come previsto dalla convenzione. A tale gruppo di pilotaggio spetteranno i compiti di programmazione di dettaglio dell'attività integrata e sua verifica, di monitoraggio dell'attuazione e della valutazione e della diffusione dei risultati. I costi delle attività del Gruppo di Pilotaggio, riferiti comunque ad un numero di giornate non superiori a quindici e per non più di quattro ore per giornata, andranno a ricadere sull'asse C, misura C.4 dell'obiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo.

Alla fine del percorso l'allievo potrà conseguire sia l'idoneità all'anno successivo del biennio integrato frequentato, sia un attestato regionale di qualifica che dovrà prevedere l'esplicitazione delle competenze acquisite e la durata e la denominazione dei singoli contenuti di apprendimento frequentati. La commissione esaminatrice relativamente al corso di qualifica verrà costituita secondo quanto stabilito dall'articolo 16 della legge regionale 76/1982.

Relativamente ai soli percorsi integrati con un Istituto professionale di Stato alla fine dell'iter formativo, che coinciderà necessariamente con l'ultimo biennio del percorso curriculare scolastico, l'allievo conseguirà sia l'ammissione all'esame di stato, sia un attestato regionale di specializzazione post qualifica che dovrà prevedere l'esplicitazione delle competenze acquisite e la durata e la denominazione dei singoli contenuti di apprendimento frequentati. La commissione esaminatrice relativamente al corso di qualifica verrà costituita secondo quanto stabilito dall'articolo 16 della legge regionale 76/1982.

Gli allievi che non abbiano frequentato almeno il 70% del percorso di formazione professionale, non saranno ammessi alla certificazione finale.

Valutazione ed approvazione dei progetti

Le proposte di progetto formativo verranno valutate dalla Direzione regionale della Formazione Professionale secondo le modalità stabilite dalle «Direttive». Saranno collocati utilmente in graduatoria i progetti che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 50 punti. Saranno ammessi al finanziamento i progetti utilmente collocati in graduatoria compatibilmente con la disponibilità finanziaria prevista.

In considerazione della particolarità e del carattere sperimentale delle azioni formative promosse dal presente avviso i progetti verranno valutati, in osservanza alle «Direttive», in base ai seguenti criteri:

a) affidabilità del proponente, fino a punti 25;

b) coerenza delle motivazioni, fino a punti 20;

c) qualità ed organizzazione didattica, fino a punti 35;

d) congruenza finanziaria, fino a punti 15;

e) giudizio di sintesi, fino a punti 5.

Particolare attenzione in fase valutativa verrà data all'adeguatezza del proponente rispetto all'attività proposta, alla modalità di sensibilizzazione dell'utenza e alle metodologie didattiche previste.

Termini di avvio e conclusione

Il percorso di formazione professionale dovrà essere avviato entro il 15 novembre 2000 per concludersi entro il 30 giugno 2002. L'assistenza al placement dovrà concludersi entro 12 dalla chiusura del percorso formativo.

Risorse finanziarie

La disponibilità finanziaria per le azioni previste dal presente Avviso è di lire 1.500.000.000. Il costo ora/al-

lievo massimo per ciascun progetto non può essere superiore a lire 16.000.

CONVENZIONE

tra l'Istituto secondario di II grado « . . . . »
con sede in . . . .
e il Centro di formazione professionale « . . . .
. . . . » di . . . .
relativa alla realizzazione di un percorso integrato di istruzione secondaria di II grado e formazione professionale.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra i signori:

. . . .
- nato a . . . . il . . . .
- e residente in . . . .
via il
quale agisce ed interviene in questo atto in nome e per conto . . . . - (di seguito Istituto), codice fiscale . . . . ,
nella veste di preside del predetto Istituto

e

. . . .
- nato a . . . . il . . . .
- e residente in . . . .
via . . . . ,
il quale agisce ed interviene in questo atto in nome e per conto del Centro di formazione professionale regionale
« . . . . »,
via . . . . (di seguito CFP), codice fiscale . . . .
e partita I.V.A. . . . . , nella veste di delegato alla firma del presente atto.

VISTO

– l'Avviso per la presentazione di progetti formativi integrati di istruzione tecnica e formazione professionale;
– la legge regionale sulla formazione professionale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
– il protocollo d'intesa tra il Ministero della pubblica istruzione e la Regione Friuli-Venezia Giulia.

PREMESSO

che il CFP opera come ente convenzionato con la Regione.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ambito di applicazione

Le parti secondo le rispettive competenze si impegnano a dare piena e puntuale esecuzione per l'anno/i scolastico/i al corso integrato di istruzione scolastica superiore e di formazione professionale «(indicare il titolo di quest'ultimo)» rivolto a n. . . . . . allievi, sulla base del progetto/i approvato/i e del programma che, operativamente, verrà definito nell'ambito del Gruppo di pilotaggio di cui al successivo articolo 2.

Il percorso integrato prevede la seguente macroarticolazione modulare:

1. sensibilizzazione dei formatori (20 ore);
2. orientamento in ingresso (20 ore);
3. due anni di istruzione secondaria di II grado;
4. percorso di qualificazione di base abbreviata (da 400 a 800 ore) o, nel caso di percorsi integrati con Istituti Professionali di Stato, di specializzazione post qualifica (600 ore);
5. assistenza al placement (massimo 12 mesi dalla fine del percorso di qualificazione di base e solamente per coloro che non intendano proseguire gli studi di istruzione tecnica statale).

La conclusione delle attività dovrà avvenire entro il . . . .

La realizzazione del percorso integrato avverrà presso l'Istituto, il CFP e presso le aziende per le attività di stage.

Il percorso integrato consente di conseguire l'idoneità al terzo anno all'anno successivo del percorso integrato frequentato e un attestato di qualificazione di base per « . . . . » riconosciuto dalla Regione.

(da compilarsi solo in caso di percorso integrato con un Istituto Professionale di Stato).

Il percorso integrato consente di conseguire l'ammissione all'esame di stato e un attestato di specializzazione post qualifica per « . . . . » riconosciuto dalla Regione.

Art. 2

Gruppo di pilotaggio

In accordo fra le parti viene costituito il Gruppo di pilotaggio, composto dal Preside dell'Istituto, o suo delegato, dal Direttore del CFP, o suo delegato, da due Docenti indicati dal Preside e da due docenti indicati dal Direttore del CFP.

Il Gruppo di pilotaggio predispone il programma, ne controlla la gestione, apporta le necessarie modifiche in corso d'opera e mantiene i rapporti con gli Uffici competenti. Esso, inoltre, provvede all'integrazione dei diversi moduli formativi con riferimento sia ai contenuti sia alle metodologie didattiche.

Il Gruppo formula indicazioni e proposte in ordine alla individuazione dei docenti ed esperti esterni relativamente ai moduli formativi.

Il Gruppo provvede, inoltre, alla predisposizione del sistema di verifica in itinere e valutazione finale di processo e di prodotto.

Il Gruppo di Pilotaggio individua le aziende idonee per la realizzazione dello stage.

Il Gruppo, tenuto conto della ripartizione finanziaria prevista dal P.O., determina: il compenso orario per le prestazioni svolte dai componenti del Gruppo di pilotaggio in osservanza alle Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo.

Art. 3

Frequenza dei corsi

Per i registri, la segnalazione e la giustificazione delle assenza, la frequenza e l'ammissione agli esami finali, si fa riferimento a quanto previsto dalla Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo.

Art. 4

Valutazione annuale ed esami finali

In tempo utile per lo svolgimento delle valutazioni finali, i singoli «esperti» comunicano la valutazione personale o concordata sui singoli allievi.

Al termine del percorso di formazione professionale, ed a seguito di esami finali così come previsto dall'articolo 16 dalla legge regionale 76/1982, verrà rilasciato all'allievo un attestato regionale di qualificazione di base.

Art. 5

Adempimenti dell'Istituto

Oltre a quanto indicato nei precedenti articoli, l'Istituto si impegna a:

- mettere a disposizione le aule didattiche;
- mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività pratiche i laboratori;
- fornire il materiale didattico;
- collaborare con il CFP per la calendarizzazione di tutti gli interventi previsti;
- istituire rapporti con gli studenti e, nel caso di utenza giovane, con le loro famiglie.

Art. 6

Adempimenti del CFP

- Mettere a disposizione le aule didattiche;
- mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività pratiche i laboratori;
- fornire il materiale didattico;
- collaborare con l'Istituto per la calendarizzazione di tutti gli interventi previsti;
- istituire rapporti con gli studenti e, nel caso di utenza giovane, con le loro famiglie;
- predisporre la documentazione idonea alla rendicontazione finanziaria da trasmettere alla Regione ai sensi di quanto previsto dell'articolo 6, comma 193 e seguenti della legge regionale 2/2000.

QUALIFICAZIONE DI BASE
PROFILI PROFESSIONALI

- addetto alla contabilità
- addetto alle funzioni di segreteria
- addetto alle relazioni commerciali
- addetto alla manutenzione di parchi e giardini
- autocarrozziere
- conduttore di sistemi a CNC
- costruttore alle macchine utensili
- elettricista civile-industriale
- frigorista
- impiantista di sistemi di climatizzazione
- manutentore di motoveicoli
- manutentore elettronico - meccanico per autoveicoli
- manutentore di macchine per l'edilizia e l'agricoltura
- manutentore di sistemi meccanici
- manutentore di sistemi scoppio diesel di mezzi di trasporto
- montatore manutentore di apparecchiature elettroniche civili
- montatore manutentore di apparecchiature elettroniche industriali
- montatore manutentore di gruppi meccanici
- montatore manutentore di sistemi di automazione
- operatore grafico
- saldocarpentiere
- termoidraulico
- addetto alla lavorazione artistica del legno
- addetto alla lavorazione artistica ferro battuto e rame
- addetto alla preparazione e commercializzazione dlle carni
- addetto alle vendite
- calzolaio riparatore
- falegname
- gelatiere
- gommista
- grafico pubblicitario

- legatore
- modellista confezionista
- muratore
- orafo
- operatore di azienda agricola
- operatore di azienda agrituristica
- operatore chimico
- operatore coltivazioni orto floricole
- operatore tecnico subacqueo e iperbarico
- ceramista
- carpentiere navale
- tubista
- operatore forestale
- operatore itticoltura
- panettiere/pasticciere
- parchettista
- pavimentista rivestimentista
- pizzaiolo
- governante ai piani.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2000, n. 1686.

Articolo 2545 C.C. Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Primavera cooperativa edilizia tra i dipendenti del cantiere navale Felszegi Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Muggia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria effettuata alla «Primavera Cooperativa edilizia tra i dipendenti del Cantiere canale Felszegi Soc. coop. a r.l.» con sede in Muggia, in liquidazione ai sensi dell'articolo 2448 C.C.;

RAVVISATA, a causa delle irregolarità nella gestione della liquidazione e dell'eccessivo ritardo nello svolgimento della stessa, la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore sig. Armando Borri;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 5 maggio 2000 dalla Commissione regionale per la cooperazione ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

RITENUTO di nominare liquidatore della cooperativa in parola, la dott.ssa Caterina Ciuti, con studio in Trieste, via F. Cappello, n. 12;

VISTI gli articoli 2448 e 2545 C.C.;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità

DELIBERA

– di nominare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545 C.C. la dott.ssa Caterina Ciuti, con studio in Trieste, via F. Cappello, n. 12, liquidatore della «Primavera Cooperativa edilizia tra i dipendenti del Cantiere navale Felszegi Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Muggia, in sostituzione del sig. Armando Borri.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2000, n. 1688.

Articolo 2545 C.C. - Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Croce d'Europa Piccola società cooperativa a r.l. ONLUS» in liquidazione, con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione straordinaria effettuata alla «Croce d'Europa Piccola società cooperativa a r.l. ONLUS» con sede in Trieste, in liquidazione ai sensi dell'articolo 2448 C.C.;

RAVVISATA, a causa delle irregolarità nella gestione della liquidazione, la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore signora Patrizia Ghersinich;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 5 maggio 2000 dalla Commissione regionale per la cooperazione ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge 4 luglio 1997, n. 23;

RITENUTO di nominare liquidatore della cooperativa in parola, la dott.ssa Daniela Kisling, con studio in Udine, via Benedetto Croce, n. 6;

VISTI gli articoli 2448 e 2545 C.C.;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità

DELIBERA

– di nominare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545 C.C. la dott.ssa Daniela Kisling, con studio in Udine, via Benedetto Croce, n. 6, liquidatore della «Croce d'Europa Piccola società cooperativa a r.l. ONLUS» in liquidazione, con sede in Trieste, in sostituzione della signora Patrizia Ghersinich.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2000, n. 1689.

Articolo 2545 C.C. Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Le Rose Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Gorizia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria effettuata alla Cooperativa «Le Rose Soc. coop. a r.l.» con sede in Gorizia, in liquidazione ai sensi dell'articolo 2448 C.C.;

RAVVISATA, a causa delle irregolarità nella gestione della liquidazione e dell'eccessivo ritardo nello svolgimento della stessa, la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore sig. Adriano Dugaro;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 5 maggio 2000 dalla Commissione regionale per la cooperazione ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

RITENUTO di nominare liquidatore della cooperativa in parola, la rag.a Ariella Clemente con studio in Gorizia, corso Italia, n. 69;

VISTI gli articoli 2448 e 2545 C.C.;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità

DELIBERA

– di nominare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545 C.C. la rag.a Ariella Clemente con studio in Gorizia, corso Italia, n. 69, liquidatore della Cooperativa «Le Rose Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Gorizia, in sostituzione del signor Adriano Dugaro.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2000, n. 1690.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Eurogroup Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Udine.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato l'8 marzo 2000 alla Cooperativa «Eurogroup Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Udine, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 C.C.;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 5 maggio 2000 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 C.C., 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, vicolo Repetella, n. 16, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Udine;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità

DELIBERA

• La cooperativa «Eurogroup Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Udine, costituita il 5 maggio 1997, per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 C.C., agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

• Il dott. Daniele Delli Zotti con studio in Udine, vicolo Repetella, n. 16, è nominato commissario liquidatore.

• Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2000, n. 1691.

Articolo 2540 C.C. Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa tra proprietari - Riparazione e ricostruzione - Pontebba Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Pontebba.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 28 febbraio 2000 alla «Cooperativa tra proprietari - Riparazione e ricostruzione - Pontebba Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Pontebba, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 C.C.;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 5 maggio 2000 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 C.C., 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta cooperativa la dott.ssa Nazzarena De Pauli, con studio in Povoletto, via Europa, n. 31, iscritta all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Udine;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità

DELIBERA

• La «Cooperativa tra proprietari - Riparazione e ricostruzione - Pontebba Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Pontebba, costituita il 17 settembre 1977, per rogito notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 C.C., agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

• La dott.ssa Nazzarena De Pauli, con studio in Povoletto, via Europa, n. 31, è nominata commissario liquidatore.

• Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Iscrizione di 15 società cooperative al Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile dell'8 maggio 2000, sono state iscritte al Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

SEZIONE PRODUZIONE E LAVORO:

1. «Croce Giuliana Cooperativa Sociale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste;
2. «Euro 2000 Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Udine;
3. «Extra Coop - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine;
4. «Il Cuvierti Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Paularo;
5. «Servizi 2000 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Tolmezzo;
6. «Cooperativa Sociale Alba - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia;
7. «Form. Gest. Cooperativa Sociale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Aiello del Friuli;
8. «CODESS Friuli-Venezia Giulia cooperativa sociale a r.l. ONLUS», con sede in Udine;
9. «Cooperativa Sociale Aura - Soc. coop. a r.l.».

SEZIONE AGRICOLTURA:

1. «Ai Poi Piccola Soc. coop. a r.l.», con sede in Treppo Grande;
2. «Ca' del Torre - Soc. coop. a r.l.», con sede in Nimis;
3. «Viridis - Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Arba.

SEZIONE MISTE:

1. « Agrimercato della Marca Trivigiana - Soc. coop. a r.l.», con sede in Tolmezzo.

SEZIONE COOPERAZIONE SOCIALE:

1. «Croce Giuliana cooperativa sociale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste;
2. «FORM. GEST. cooperativa sociale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Aiello del Friuli;
3. «CODESS Friuli-Venezia Giulia cooperativa sociale a r.l. ONLUS», con sede in Udine;
4. «Cooperativa Sociale Aura - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia;
5. «Cooperativa Sociale Sant'Agata - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pavia di Udine;
6. «Blu Piccola Soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Udine;

Trasferimento di sezione di n. 1 società cooperativa iscritta al Registro regionale.

Con decreto assessorile del 26 maggio 2000, la società cooperativa "IGEOS - Soc. coop. a r.l.» con sede in Nimis, è stata trasferita dalla sezione produzione e lavoro alla sezione miste, mantenendo invariato il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative.

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Bertiolo. Avviso di approvazione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 30 del 10 maggio 2000 il Comune di Bertiolo ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Campolongo al Torre. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 21 del 26 maggio 2000 il Comune di Campolongo al Torre ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, né vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Capriva del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 22 del 26 aprile 2000 il Comune di Capriva del Friuli ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale, sentito il Comitato Tecnico Regionale e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Forgaria nel Friuli. Avviso di adozione del Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 11 del 21 marzo 2000 il Comune di Forgaria nel Friuli ha adottato il Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano regolatore generale comunale sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Gorizia. Avviso di adozione della variante n. 41 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 15 dell'8 maggio 2000 il Comune di Gorizia ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 41 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 41 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Gorizia. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano insediamenti produttivi di via Terza Armata.

Con deliberazione consiliare n. 16 dell'8 maggio 2000, il Comune di Gorizia ha respinto totalmente l'opposizione presentata alla variante n. 1 al Piano insediamenti produttivi di via Terza Armata ed ha approvato la variante medesima ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Latisana. Avviso di approvazione della variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 33 del 12 aprile 2000 il Comune di Latisana ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Maniago. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 27 del 3 maggio 2000 il Comune di Maniago ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Maniago. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 28 del 3 maggio 2000 il Comune di Maniago ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, né vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pordenone. Avviso di approvazione del Piano per insediamenti produttivi della zona omogenea H1 «Centro commerciale all'ingrosso».

Con deliberazione consiliare n. 36 dell'11 maggio 2000, il Comune di Pordenone ha accolto parzialmente le osservazioni/opposizioni presentate al Piano per insediamenti produttivi della zona omogenea H1 «Centro commerciale all'ingrosso» ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tolmezzo. Avviso di approvazione della variante n. 52 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 51 del 29 maggio 2000 il Comune di Tolmezzo ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 52 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, né vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

CONSIGLIO REGIONALE
FRIULI-VENEZIA GIULIA

Decreto del Segretario generale del Consiglio regionale 13 giugno 2000, n. 9/2000-Pers. Istituzione dell'«Ufficio elaborazione testi» (struttura stabile di livello inferiore al Servizio) - funzionalmente dipendente dal Servizio affari generali ed assemblea - presso la Segreteria generale del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, ed in particolare l'articolo 29, recante la disciplina delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 59, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, successivamente modificato dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, che attribuisce al Segretario generale del Consiglio regionale il potere di istituire, modificare e sopprimere, con proprio decreto, strutture stabili di livello inferiore al Servizio;

VISTA la nota del Direttore del Servizio affari generali e assemblea del 25 maggio corrente anno, prot. n. 13/3661-2000, avente per oggetto la richiesta di istituire l'«Ufficio elaborazione testi» (struttura stabile di livello inferiore al Servizio) - funzionalmente dipendente dal Servizio di cui sopra - presso la Segreteria generale del Consiglio regionale.

RITENUTO di procedere all'istituzione della struttura in argomento, all'individuazione del relativo livello di coordinamento nonché all'attribuzione dell'organico, come indicato nella suddetta nota;

DECRETA

1. È istituita, alle dipendenze del Servizio affari generali ed assemblea della Segreteria generale del Consiglio regionale, una struttura stabile di livello inferiore al Servizio denominata «Ufficio elaborazione testi» con il compito di svolgere compiti di videoscrittura a favore di tutti gli uffici consiliari curando, inoltre, la più complessa funzione di elaborazione dei testi legislativi.

2. Il livello di coordinamento della struttura è individuato nella qualifica funzionale di coadiutore ed il relativo organico è costituito da 5 coadiutori.

3. L'allegato «A» al decreto del Segretario generale del Consiglio regionale n. 4/2000-Pers. del 23 maggio 2000, concernente «Ricognizione delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio istituite presso la Segreteria generale del Consiglio regionale» è conseguentemente sostituito dall'allegato «A», che del presente decreto costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 giugno 2000

FRANCESCATO

Allegato «A»

Elenco delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio istituite presso la Segreteria generale del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (qualifica funzionale)	Organico (qualifica funzionale)	Provvedimento istitutivo
Servizio affari generali e Assemblea	Ufficio Assemblea	Segretario	Segretario 3 Coadiutore 1	D.P.G.R. 4 luglio 1995 n. 249/Pers.
	Ufficio protocollo e archivio	Coadiutore	Coadiutore 3 Commesso 1	Decreto SGCR 23 maggio 2000 n. 4/2000 Pers.
	Ufficio elaborazione testi	Coadiutore	Coadiutori 5	Decreto SGCR 13 luglio 2000 n. 9/2000 Pers.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE

Servizio del corpo forestale regionale

UDINE

Avviso di gara mediante licitazione privata per la fornitura di personal computer portatili, di due stampanti portatili e relativi accessori.

1) *Ente appaltante:* Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale delle foreste - Servizio del Corpo forestale regionale, via Cotonificio - 33100 Udine.

Telefono: 0432/555655 fax: 0432/555757

2) A) *Procedura di aggiudicazione:*: Procedura ristretta (licitazione privata).

B) *Forma della fornitura:* contratto in forma pubblica - amministrativa.

3) A) *Luogo di consegna:* Presso la sede della Direzione regionale delle foreste di Udine, via Cotonificio - 33100 Udine.

B) *Natura dei prodotti da fornire:* acquisto di personal computer portatili, di due stampanti portatili e relativi accessori, aventi le seguenti caratteristiche:

- Caratteristiche computer portatili:
- peso del personal computer portatile completo di batterie e hardware richiesto inferiore a 3 kg.;
- processore Pentium III 500 MHz;
- memoria SDRAM 128 MB;
- Hdu SMART 12 GB;
- floppy disk;
- memoria video 8MB, AGP 2x, 1024x768, a 16,7 milioni di colori, refresh esterno a min. 75 Hz;
- schermo Tft 14,1» 1024x768;
- DVD 4x;
- USB;
- porta infrarosso IRDA;
- porta parallela avanzata;
- porta seriale;
- uscita SVGA;
- uscita audio/cuffie;
- ingresso microfono;
- altoparlanti stereo;
- connessione per tastiera e mouse;
- floppy e DVD (preferibilmente presenti in contemporanea);
- modem integrato V90 56,6 K;
- scheda di rete (preferibilmente integrata Ethernet 10/100);
- lettore PC smart-card su scheda PCMCIA;
- batteria con durata almeno 3 ore con Power Management;
- disponibilità opzionale di Docking o port replicator.
- Caratteristiche del Software:
- Microsoft Windows 2000 Professional;
- Microsoft Office 97 Professional;

Caratteristiche della stampante portatile:

- peso inferiore a 1,5 kg;
- velocità 5 ppm in b/n e 2 ppm a colori;
- risoluzione 720x360;
- capacità alimentatore 30 fogli;
- formato carta A4;
- grammatura da 65 a 105 gr/m^2;
- interfacce standard Parallela IEEE 1284, USB, Infrarosso FAST IRDA;
- rumore <50 db;
- dimensione circa 30x16x6 cm;
- possibilità di utilizzo come scanner;
- connessione a portatile via cavo o infrarossi;
- accumulatori e carica batterie.
- Accessori:
- borsa multitasca per portatile e stampante;
- alimentatore 220 volts.

Si precisa che gli articoli da fornire devono corrispondere alle caratteristiche sopra elencate.

C) *Quantità:* si procederà all'acquisto dei sopraindicati prodotti e relativi accessori fino alla concorrenza dell'importo di lire 45.000.000 (quarantacinque milioni) I.V.A. compresa, (pari ad euro 23.240,56). Detto importo è comprensivo delle operazioni di trasporto.

D) Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base d'appalto; non sono ammesse offerte per una parte soltanto della fornitura richiesta.

4) *Termine di consegna:* entro 30 giorni lavorativi dall'ordine.

5) *Forma giuridica del raggruppamento di fornitori:* sono ammesse a presentare offerta anche le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, secondo le modalità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. L'impresa che partecipa ad un raggruppamento o ad un consorzio non può concorrere sin-

golarmente o far parte di altri raggruppamenti o consorzi. Pertanto il consorzio è tenuto ad indicare la denominazione di tutti i consorziati. I requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, di cui al successivo punto 9), dovranno risultare soddisfatti da ciascuna impresa raggruppata.

6) A) *Termine per la ricezione delle domande di partecipazione:* ore 12 del giorno 17 luglio 2000.

B) *Indirizzo al quale devono pervenire le domande:* vedi punto 1.

C) *Domanda in carta da bollo:* in lingua italiana con sottoscrizione semplice. All'esterno della busta contenente la domanda dovrà essere indicato l'oggetto dell'appalto, nonché la denominazione e la sede del concorrente.

7) *Termine per la spedizione degli inviti a presentare offerta:* entro il 20 luglio 2000.

8) *Cauzioni e garanzie:* la cauzione provvisoria è pari al 2% dell'importo a base d'appalto corrispondente a lire 900.000 (novecentomila) pari ad euro 4.648,81; la cauzione definitiva è pari al 5% dell'ammontare netto dell'importo di aggiudicazione dell'intera fornitura.

9) *Condizioni minime:* la domanda di partecipazione, cui dovrà essere allegata fotocopia di un documento d'identità valido del sottoscrittore, dovrà contenere espressa dichiarazione a firma semplice (non autenticata) del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, attestante:

- l'inesistenza delle cause d'esclusione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 358/1992 come sostituito dall'articolo 9, decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402: a) stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo dichiarato o in corso di dichiarazione; stato di sospensione dell'attività commerciale; b) condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; c) per aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale; d) non essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; e) non essere in regola con l'adempimento degli obblighi tributari; f) essere gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni esigibili dall'ente appaltante);
- l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ovvero nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato o, se straniero, in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza;
- l'iscrizione nel Registro regionale delle cooperative (nel caso di cooperative o consorzio fra cooperative);
- il possesso di idonee garanzie bancarie con l'indicazione degli Istituti di credito in grado di fornirle;
- il possesso di un'organizzazione tecnica adeguata alla qualità ed alla quantità della fornitura per la quale si concorre;
- che non presenteranno offerta per la gara altre imprese con le quali esistano rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all'articolo 2359 del C.C.;
- descrizione dettagliata (anche mediante depliant illustrativo o altra documentazione, la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'Amministrazione) delle caratteristiche dei beni da fornire.

10) *Criteri di aggiudicazione dell'appalto:* criterio del prezzo più basso, previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 358/1992 come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 402/1998 e secondo le modalità di cui all'articolo 73, lettera c) ed all'articolo 89, lettera b) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

11) *Altre indicazioni:*

- i dati personali dei concorrenti che verranno raccolti ai fini del procedimento concorsuale verranno trattati in conformità alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- responsabile del procedimento è il dott. Emilio Gottardo, direttore sostituto del Servizio del Corpo forestale regionale;
- responsabile dell'istruttoria della gara è la dott.ssa Maria Rosa Mulas;
- per ottenere informazioni di carattere tecnico: telefono: 0432/555655 oppure 0432/555669; per informazioni di carattere amministrativo: telefono 0432/555696 oppure 0432/555692;
- il presente avviso verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Udine, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 13 giugno 2000

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO DEL CFR:
dott. Emilio Gottardo

COMUNE DI MONFALCONE
(Gorizia)

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di costruzione di una nuova residenza protetta per anziani non autosufficienti a Monfalcone.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, articolo 20).

Base d'asta lire 3.750.000.000 (euro 1.936.713,37).

1) Ente appaltante: Comune di Monfalcone - piazza

della Repubblica, n. 8 - telefono 0481/4941 - fax 0481/45889.

2) Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione: pubblico incanto, massimo ribasso sull'importo a base d'appalto, articoli 20 e 21, lettera c), legge 109/1994; articoli 73, lettera c) e 76 del R.D. 827/1924.

3) Concorrenti: SPECI S.r.l., Pomezia (Roma); BLB Costruzioni S.p.A., Roma; Savino S.p.A., Trieste; I.C.I., Ronchi dei Legionari (Gorizia); Euro Costruzioni S.r.l., Viterbo; Ediltre S.p.A., Spresiano (Treviso); Consorzio ravennate, Ravenna; Riccesi S.p.A, Trieste; Impresa di Costruzioni dott. Ing. Renzo Nostini, Roma; Guerrino Pivato S.p.A., Onè di Fonte (Treviso); Clocchiati S.p.A, Povoletto (Udine); L.I.E.S. S.r.l., Roma; Associazione temporanea ditte INTECO S.r.l. e SO.C.R.EDIL S.r.l., Trieste; S.E.I. S.p.A., Monfalcone (Gorizia).

4) Aggiudicatario: SPECI S.r.l., Pomezia (Roma); ribasso del 9,89%.

Monfalcone, 12 giugno 2000

IL DIRIGENTE: ing. Nedo Pizzutti

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO
(Gorizia)

Avviso di gara esperita mediante asta pubblica per l'affidamento del servizio sfalcio erba di alcune aree verdi comunali - stagione estiva 2000.

(Articolo 20 legge 19 marzo 1990, n. 55 - Asta pubblica del 3 maggio 2000).

Elenco ditte partecipanti:

1. Il Giardino di Sabatini Luisa - via Istria, n. 12, località Fossalon di Grado;

2. Rigeneralvert di Mattiussi Marco - via Casali Lini, n. 40 - Fagagna

3. FORM.GEST. S.c. a r.l. - via Marconi - Aiello del Friuli.

Sistema di aggiudicazione adottato:

Asta pubblica con le modalità di cui all'articolo 73, lettera c), ed articolo 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, con accettazione delle sole offerte comportanti un ribasso percentuale rispetto al prezzo unitario a base d'asta.

Impresa aggiudicataria:

1. Il Giardino di Sabatini Luisa - via Istria, n. 12, località Fossalon di Grado con il ribasso del 22,20% sul prezzo unitario a base d'asta di lire 86 al mq. (euro 0,0444), I.V.A. esclusa, e quindi complessivamente lire 42.071.484 (euro 21.728,11), I.V.A. esclusa, per i 7 tagli preventivati.

Gli atti relativi alla predetta gara possono essere consultati presso l'Ufficio lavori pubblici, manutenzione, patrimonio e cimiteri durante l'orario di apertura al pubblico.

San Canzian d'Isonzo, lì 8 giugno 2000

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
UFFICIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE,
PATRIMONIO E CIMITERI:
geom. Paolo Paviot

COMUNE DI TEOR
(Udine)

Concorso di progettazione per la realizzazione di un centro polifunzionale dedicato alle attività culturali, associative e servizi nel capoluogo di Teor.

IL SINDACO

In esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 32 del 6 giugno 2000,

RENDE NOTO

che è stato indetto un bando per un concorso di progettazione per la realizzazione di un centro polifunzionale dedicato alla attività culturali, associative e di servizi nel capoluogo di Teor riservato agli architetti e ingegneri iscritti ai rispettivi ordini professionali, ancorché dipendenti da pubbliche amministrazioni ai quali non sia preclusa per legge, la possibilità dell'esercizio della libera professione.

Essi potranno partecipare a titolo individuale o formando gruppi a tal fine; in questo caso i componenti del gruppo dovranno provvedere a nominare un capogruppo che deve essere iscritto ad uno degli ordini professionali del Friuli-Venezia Giulia.

Gli elaborati progettuali, dovranno pervenire all'Ufficio protocollo del Comune di Teor entro le ore 12.00 del 90° (novantesimo) giorno dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione secondo le modalità previste dal bando di concorso stesso.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Uffici municipali (telefono 0432/776480) dove sarà disponibile il bando di concorso e la relativa documentazione contenente tutte le informazioni necessarie per la partecipazione al concorso.

Dalla Residenza municipale, lì 6 giugno 2000

IL SINDACO: Giancarlo Pestrin

COMUNE DI TRIESTE

Bando di gara a licitazione privata per l'appalto dei lavori di adeguamento della grande viabilità di Trieste e di altre opere per i trasporti eccezionali della Grandi Motori Trieste S.p.A.

a) *Ente appaltante:*

Comune di Trieste - n. part. I.V.A. 00210240321 - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - cap. 34121 - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

b) *Criterio di aggiudicazione:*

Licitazione privata ai sensi:

– degli articoli 73, lettera c) e 89 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

– dell'articolo 21, 1º comma, lettera c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, con il metodo di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14).

All'aggiudicazione si procederà anche in caso di partecipazione alla licitazione privata di un solo concorrente, purchè la migliore offerta non superi il prezzo a base di gara.

In caso di offerte pari si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.

L'Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica delle offerte prevista dall'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, modificato dall'articolo 20 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, per cui con un numero di offerte valide non inferiore a cinque, verranno escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Al fine della determinazione della soglia di anomalia delle offerte verrà considerata la percentuale dei ribassi offerti, con due decimali.

Non sono ammesse offerte in aumento.

c) *Luogo di esecuzione:*

Comune di Trieste.

d)-e) *Caratteristiche dei lavori e termine di esecuzione:*

Lavori di adeguamento della grande viabilità di Trieste ed altre opere per i trasporti eccezionali della Grandi Motori Trieste S.p.A.

Importo a base di gara: lire 3.613.305.757 - euro 1.866.116,69 + I.V.A.

Oneri per la sicurezza lire 120.000.000 - euro 61.974,83

Categoria prevalente: OG3 già G3 per lire 2.000 milioni.

Parti dell'opera: movimenti di materia cat. OS1 per lire 662.715.070 - euro 342.263,77; fondazioni speciali cat OS21 per lire 691.994.631 - euro 357.385,40.

Termine di esecuzione: 240 giorni.

e) *Informazioni*

Per eventuali informazioni rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - largo Granatieri, n. 2 - I piano - stanza n. 206 - telefono 040/6754668, mentre per quelle di carattere tecnico rivolgersi allo studio tecnico dott. ing. Paolo Spangaro - via Ruggero Manna, n. 18 - Trieste - telefono/fax n. 040/410352. Presso il Servizio contratti e grandi opere saranno in visione, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente bando, il capitolato speciale d'appalto e gli elaborati progettuali relativi all'appalto, compresa la lettera d'impegno con le Ferrovie S.p.A., che costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto.

Gli elaborati di gara potranno essere acquistati presso l'Eliografia Centrale - via S. Lazzaro n. 14 - Trieste - telefono 040/631513.

f) *Cauzione provvisoria* pari al 2% dell'ammontare dei lavori da presentare con l'offerta.

g) *Finanziamenti e pagamenti:*

Contributo regionale. Al riguardo non verranno corrisposti interessi per ritardo nei pagamenti per il periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione del contributo e l'acquisizione dell'erogazione da parte dell'Amministrazione.

h) *Partecipazione imprese:*

Sono ammesse a partecipare alla gara oltre che singolarmente anche Imprese riunite in associazione temporanea ai sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 406 del 19 dicembre 1991 o in consorzio.

i) *Svincolo dall'offerta:*

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data della gara.

j) *Indicazione lavori da subappaltare:*

Le imprese concorrenti qualora intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34 della legge 109/1994, dovranno indicare nell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

Si precisa che l'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei

lavori dagli stessi eseguiti e, pertanto, nel corso dei lavori troveranno applicazione le disposizioni di legge a ciò alternative previste al comma 3 bis dell'articolo 34 del decreto legislativo 406/1991.

k) *Termine di ricezione delle domande di partecipazione:*

Le domande, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 11 luglio 2000.

I richiedenti, unitamente alla domanda di partecipazione, salvo le successive verifiche, dovranno produrre la dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso della qualificazione nella categoria OG3 per lire 2.000 milioni. In alternativa a questo requisito, se non ancora posseduto, i concorrenti dovranno effettuare le seguenti ulteriori quattro dichiarazioni:

1. il possesso di una cifra d'affari in lavori, realizzata mediante attività diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data del presente bando, non inferiore a 1,75 volte l'importo a base di gara;
2. l'esecuzione, mediante attività diretta ed indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data del presente bando, di lavori appartenenti alla categoria G3 di importo non inferiore al 40% dell'importo a base di gara;
3. il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari in lavori realizzata nel quinquennio antecedente alla data del presente bando;
4. il possesso di una dotazione stabile di attrezzatura tecnica, determinata sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o di noleggio, per un valore non inferiore all'1% della cifra d'affari in lavori, come sopra specificata.

In caso di Associazioni di Imprese dovranno essere dichiarati i suddetti requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi, che dovranno essere posseduti cumulativamente nel rispetto delle percentuali minime fissate dall'articolo 8 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

l) *Termine massimo di spedizione degli inviti a presentare le offerte:*

Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

m) *Indirizzo cui devono pervenire le domande:*

Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - c.a.p. 34121 - Trieste.

Trieste, 15 giugno 2000

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE BASSA FRIULANA

SAN GIORGIO DI NOGARO (Udine)

Avviso di gara ad unico e definitivo incanto per l'aggiudicazione dei lavori di: «Comprensorio della Bassa Friulana - Collettori e reti nel Comune di Cervignano del Friuli - 8º lotto esecutivo».

Questo Consorzio indice una asta pubblica per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante il criterio di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415. Importo a base d'asta lire 7.369.474.688 pari a euro 3.806.601,05, di cui lire 159.180.163 pari a euro 82.209,69 riferito agli oneri dell'articolo 31 della legge 415/1998 e pertanto non soggetto a ribasso d'asta. Il bando integrale, il capitolato e gli elaborati sono in visione presso l'Ufficio tecnico consortile nei giorni di lunedì - mercoledi - venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Le offerte, unitamente alla documentazione richiesta nel citato bando di gara, dovranno pervenire mediante raccomandata del servizio postale, corso particolare o servizio di posta celere entro le ore 12.00 del giorno 10 luglio 2000 al seguente indirizzo: Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana - via E. Fermi - 33058 San Giorgio di Nogaro (Udine).

La gara, aperta a chiunque ritenesse di voler presenziare, si terrà il giorno 11 luglio 2000 alle ore 9.00 presso gli uffici del Consorzio.

Termini ridotti - articolo 64 R.D. 827/1924.

San Giorgio di Nogaro, 12 giugno 2000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Alessandro Florit

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'ALTO FRIULI

TOLMEZZO (Udine)

Bilancio consuntivo anno 1999.

(Approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 019/2000 del 31 maggio 2000)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0
Totale crediti v/soci per vers. ancora dovuti (A)	0

B) Immobilizzazioni

I Immobilizzazioni immateriali	30.078.186
3) Diritto di brevetto industr. e diritti di utilizz. opere dell'ingegno	30.078.186
II Immobilizzazioni materiali	67.236.246.617
1) Terreni e fabbricati	60.076.274.970
2) Impianti e macchinario	1.003.222.362
3) Attrezzature industriali e commerciali	10.348.780
4) Altri beni	215.415.834
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	5.930.984.671
III Immobilizzazioni finanziarie	398.000
2) Crediti:	398.000
Totale immobilizzazioni (B)	67.266.722.803

C) Attivo circolante

I Rimanenze	4.563.375
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.563.375
II Crediti	7.049.166.913
1) verso clienti:	2.991.890.103
5) verso altri:	4.057.276.810
III Attiv. finanz. che non costituiscono immobilizz.	0
6) Altri titoli	0
IV Disponibilità liquide	8.210.363.025
1) Depositi bancari e postali	8.210.363.025
Totale attivo e circolante (C)	15.264.093.313

D) Ratei e risconti

2) Vari	20.704.582
Totale ratei e risconti (D)	20.704.582
Totale attivo (A + B + C + D)	82.551.520.698

PASSIVO

A) Patrimonio netto

I Capitale	1.227.809.636
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0
III Riserve di rivalutazione	1.938.120.738
IV Riserva legale	99.184.450
V Riserva per azioni proprie in portafoglio	0
VI Riserve statutarie	0
VII Altre riserve:	68.462.553.665
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	0
IX Utile (perdita) dell'esercizio	– 80.373.122
Totale patrimonio netto (A)	71.647.295.367

B) Fondi per rischi ed oneri

1) Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0
2) Fondo per imposte	851.071.779
3) Altri fondi per rischi ed oneri	144.058.612
Totale fondi per rischi ed oneri (B)	995.130.391

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	662.858.338

D) Debiti

3) Debiti verso banche	1.469.123.006
4) Debiti verso altri finanziatori	325.620.571
5) Debiti per acconti	1.969.911.404
6) Debiti verso fornitori	363.044.605
11) Debiti tributari	86.495.802
12) Debiti v/ist. di prev. e sicurezza sociale	2.498.600
13) Altri debiti	4.749.523.246
Totale debiti (D)	8.966.217.234

E) Ratei e risconti

2) Vari	280.019.368
Totale ratei e risconti (E)	280.019.368
Totale passivo (A + B + C + D + E)	82.551.520.698
Conti d'ordine	5.497.544.521
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	1.626.617.547
2) Sistema improrio degli impegni	3.870.926.974

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.623.320.221
2) Variazioni delle rimanenze	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0
5) Altri ricavi e proventi	2.362.973.217
Totale valore della produzione (A)	4.986.293.438

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.603.259
7) Per servizi	1.361.050.960
8) Per godimento di beni di terzi	0
9) Per il personale	1.267.544.052
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.750.402.172
11) Variazione delle rimanenze	– 1.339.325
12) Accantonamento per rischi	80.000.000
13) Altri accantonamenti	0
14) Oneri diversi di gestione	381.451.271
Totale costi della produzione (B)	4.854.712.389
Diff. tra valore e costi della produzione (A – B)	131.581.049

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni	0
16) Altri proventi finanziari	166.402.641
17) Interessi e altri oneri finanziari	22.132.464
Totale proventi e oneri finanziari (15+16–17) (C)	144.270.177

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni	0
Totale rettifiche di valore di attività finanz. (18–19) (D)	0

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi straordinari	107.112
21) Oneri straordinari	4.090.460
Totale partite straordinarie (20 – 21) (E)	– 3.983.348
Risultato prima delle imposte (A–B+/–C+/–D+/–E)	271.867.878
22) Imposte sul reddito d'esercizio	352.241.000
Utile (perdita) d'esercizio	– 80.373.122

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

TRIESTE

Estratto del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 1999.

(Approvato con delibera n. 10 p.v. 592 del 6 aprile 2000).

(Importi in lire italiane)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0
B) Immobilizzazioni	246.721.532.801
C) Attivo circolante	138.937.963.225
D) Ratei e risconti	155.352.560
Totale attivo	385.814.848.586

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto	211.942.736.200
B) Fondi per rischi ed oneri	27.084.877.646
C) Trattamento fine rapporto rapporto di lavoro subordinato	3.938.931.901
D) Debiti	106.791.659.905
E) Ratei e risconti	36.056.642.934
Totale passivo	385.814.848.586
Conti d'ordine	211.479.903.155

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	43.162.601.282
B) Costi della produzione	51.126.660.626
Differenza tra valore e costi di produzione (A–B)	(7.964.059.344)
C) Proventi e oneri finanziari	136.638.743
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
E) Proventi e oneri straordinari	12.500.477.554
Risultato prima delle imposte	4.673.056.953
Imposte sul reddito dell'esercizio	4.507.914.776
Utile dell'esercizio	165.142.177

IL DIRETTORE:
ing. Pierantonio Taccheo

COMUNE DI ARTEGNA

(Udine)

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale n. 3 di iniziativa privata di un ambito D2.2, in zona industriale, e della variante n. 1 del Piano regolatore particolareggiato comunale n. 1 di iniziativa privata di un ambito D2.1 della zona industriale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 34 del 31 maggio 2000, il Co-

mune di Artegna ha adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale n. 3 di iniziativa privata in zona industriale.

Con deliberazione consiliare n. 35 del 31 maggio 2000 è stata altresì adottata la variante n. 1 del P.R.P.C. di iniziativa privata di un ambito D2.1 della zona industriale.

Copia completa dei suindicati strumenti, sarà depositata presso l'Ufficio di Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi a decorrere dal 13 giugno 2000, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare le proprie osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili potranno presentare opposizioni.

Artegna, 12 giugno 2000

IL VICE SINDACO:
dott.ssa Rossella Gomboso

COMUNE DI BRUGNERA
(Pordenone)

Statuto comunale.

SOMMARIO

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I

SERVIZI

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

CAPO III

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL PERSONALE

CAPO IV

DIRETTORE GENERALE

CAPO V

SEGRETARIO COMUNALE

TITOLO VI

RESPONSABILITÀ

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITÀ

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Autonomia del Comune

1. Il Comune di Brugnera, situato nell'area geografica dell'Alto Livenza, è Ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

2. Il Comune rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi.

3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento; promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché la gestione dei servizi. A tale scopo favorisce l'informazione e la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti della amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

5. Il Comune concorre a garantire e favorire l'applicabilità di tutti i principi e diritti onde consentire una reale parità fra uomo e donna.

6. L'organizzazione delle strutture ha la finalità di realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi istituzionali e del personale attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

Art. 2
Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha come segno distintivo, lo stemma riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 settembre 1960, trascritto nel Registro Araldico dell'archivio centrale dello Stato, il cui bozzetto viene allegato al presente Statuto.

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 settembre 1960, il cui bozzetto viene allegato al presente Statuto. Per l'uso del gonfalone si osservano le norme vigenti in materia.

Art. 3
Territorio - Sede

1. Il Comune di Brugnera comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio comunale comprende:

a) Brugnera capoluogo, in cui è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici;

b) le frazioni di Maron, Tamai e San Cassiano di Livenza.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, previa consultazione popolare.

Art. 4
Funzioni del Comune

1. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri, esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico nonché della tutela ambientale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.

3. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalle leggi e dal presente Statuto ed è improntata a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza.

4. Il Comune per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate attua forme di cooperazione con altri Comuni e/o con la Provincia.

5. Il Comune, in riferimento alla «Carta» delle libertà locali del Consiglio d'Europa di cui alla legge 30 di-

cembre 1989 n. 439, utilizza la cooperazione tra Enti locali e gli scambi internazionali allo scopo di sviluppare l'impegno per l'unione europea.

6. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.

Art. 5

Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Titolo IV, Capo 1º del presente Statuto.

2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4. Il Comune si impegna:

a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione con legge, secondo la quale saranno regolati i rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

Art. 6

Albo pretorio

1. Il Comune, presso la sede municipale, ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. In base alle direttive impartite dal Segretario comunale, la pubblicazione degli atti di cui al precedente comma viene affidata al Responsabile del Servizio di Segreteria, il quale ne attesta l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 7

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

Elezione e Composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 9

Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10

Consiglieri Comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve provvedere alla convalida dei consiglieri eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alla loro surroga. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Nella stessa seduta si provvede alla surroga di eventuali consiglieri che abbiano presentato le dimissioni dopo la proclamazione e prima della convalida.

4. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, ad essi eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei successori.

6. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o fino alla designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

7. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

8. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.

9. I consiglieri hanno diritto di iniziativa sulle materie di competenza del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni e presentare ordini del giorno osservando le procedure stabilite dal Regolamento interno del Consiglio comunale.

10. Le indennità, compensi e rimborso spese spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

11. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con il Comune.

12. Nei confronti dei consiglieri che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, viene avviato il procedimento di decadenza. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 11

Consigliere Anziano

1. Consigliere Anziano è il consigliere che ha conseguito nelle elezioni la cifra individuale elettorale più alta ottenuta sommando voti di lista più voti di preferenza.

Art. 12

Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale. Ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme di funzionamento degli organismi di partecipazione e di decentramento;

e) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

l) la nomina dei revisori dei conti.

3. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle

attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

5. Il Consiglio comunale esprime gli indirizzi per il coordinamento da parte del Sindaco degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

Art. 13

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti sono votati, a scrutinio palese per alzata di mano, articolo per articolo e quindi nel loro insieme.

3. Per l'approvazione dei regolamenti occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. Con le stesse modalità vengono approvate le relative modifiche.

4. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione con cui sono stati approvati, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, ed entrano in vigore il giorno dopo tale pubblicazione.

Art. 14

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 15

Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno: una per deliberare il bilancio di previsione, l'altra per deliberare il conto consuntivo. Quando il Consiglio viene convocato per discutere su detti argomenti, gli avvisi di convocazione devono essere notificati almeno cinque giorni liberi, esclusi i festivi, prima della data della seduta.

2. Il Consiglio si riunisce poi in qualsiasi periodo dell'anno, su determinazione del Sindaco o su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

3. La riunione del consiglio su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione di richiesta.

4. Nei casi di convocazione del consiglio previsti nel precedente secondo comma, gli avvisi di convocazione devono essere notificati almeno tre giorni liberi, esclusi i festivi, prima della data della seduta. In caso di seduta urgente è sufficiente che la notifica venga fatta almeno ventiquattro ore prima.

Art. 16

Convocazione dei consiglieri

1. Il Sindaco convoca i consiglieri con avviso scritto da consegnare al loro domicilio.

2. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

3. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale determina le norme per la convocazione dello stesso.

Art. 17

Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute

1. Il Regolamento indica il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 18

Astensione dei consiglieri

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune e degli Enti soggetti alla loro amministrazione o vigilanza.

3. Il divieto di cui al comma 1 comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

Art. 19

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi concernenti questioni su persone per i quali invece viene stabilita la seduta segreta.

Art. 20

Presidenza delle sedute consiliari

1. Le adunanze sono presiedute dal Sindaco.

In assenza del Sindaco presiede il vice Sindaco, se consigliere; in assenza di quest'ultimo presiede il Consigliere anziano e in assenza del Consigliere anziano la presidenza viene assunta dal Consigliere presente in Consiglio che abbia riportato la cifra individuale elettorale più alta.

2. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

3. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

4. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art. 21

Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. Le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di previsione con o senza mutui di scopo nonché le deliberazioni di assunzione mutui devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

3. Le votazioni sono palesi, per alzata di mano o appello nominale. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

4. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili o le nulle si computano per determinare il numero dei votanti; nel caso di votazioni palesi gli astenuti non vengono computati nel numero dei votanti.

Art. 22

Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione dei verbali che sottoscrive con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.

2. Le disposizioni di cui al precedente articolo 19 si applicano anche al Segretario comunale.

3. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.

4. I processi verbali indicano i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

5. I verbali vengono approvati dal Consiglio comunale nella seduta successiva.

Art. 23

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

CAPO III

SINDACO E GIUNTA COMUNALE

Sezione I

SINDACO

Art. 24

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione comunale.

3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

4. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16.

5. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla.

7. Il Sindaco presta davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 25

Competenze del Sindaco in materia di linee programmatiche

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire alla definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 26

Competenze generali

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, tra le quali rientrano anche quelle di Ufficiale di Governo, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

4. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 27

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune;

in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'articolo 6 della legge 142/1990 e successive integrazioni e modificazioni;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 28

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 29

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 30

Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Quest'ultimo assume la qualifica di Vice Sindaco.

2. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie ed eventualmente con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario, al quale possono essere attribuite le funzioni di Direttore generale, ed ai responsabili dei servizi.

4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

6. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dall'articolo 72 e seguenti del presente Statuto.

7. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

8. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti specifiche attività o servizi, con esclusione del potere di firma di atti a rilevanza esterna, dandone comunicazione al Consiglio.

9. Il Sindaco ha facoltà di delegare al Segretario comunale o ai responsabili degli uffici l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge o lo Statuto non abbia già loro attribuito, e solo se previsti dalla legge.

Sezione II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 31

La Giunta comunale

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 32

Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei assessori.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede l'assessore da lui delegato (Vice Sindaco) e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, l'assessore anziano.

Art. 33

Assessori extraconsiliari

1. Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requi-

siti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

2. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori extraconsiliari.

3. Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare. Partecipano alle sedute del Consiglio e a quelle delle commissioni consiliari, con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza ma senza la possibilità di esprimere il voto. Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.

Art. 34

Nomina della Giunta

1. I componenti della Giunta vengono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Tra detti componenti il Sindaco nomina il Vice Sindaco.

2. La legge prevede le cause di incompatibilità ad assessore comunale.

Art. 35

Anzianità degli Assessori

1. L'ordine di anzianità degli assessori è determinato dall'età degli stessi.

2. All'assessore anziano, in mancanza del vice Sindaco o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione comunale che quale Ufficiale di Governo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 20 del presente statuto.

Art. 36

Durata in carica della Giunta

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art. 37

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio.

Art. 38

Cessazione dei singoli componenti della Giunta

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

a) morte;

b) dimissioni;

c) revoca;

d) decadenza;

e) rimozione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

4. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale.

Art. 39

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori di Giunta e, nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti, presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali dell'Ente approvati dal Consiglio. Forniscono ai responsabili degli uffici del Comune le direttive politiche per la predisposizione dei programmi obiettivo da sottoporre all'esame degli organi di governo.

5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti.

6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la deliberazione si intende non approvata.

7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo che la Giunta non disponga diversamente.

8. Alle sedute di Giunta, su richiesta della stessa, partecipano i Revisori dei conti.

9. Alle sedute di Giunta possono partecipare, su determinazione del Sindaco:

a) responsabili di servizi;

b) consiglieri comunali;

c) esperti e consulenti esterni.

10. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

11. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e cura la redazione dei verbali dell'adunanza, che devono essere sottoscritti dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso.

12. Le disposizioni di cui al precedente articolo 18 si applicano agli assessori e al Segretario comunale.

Art. 40

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge e del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;

e) elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

i) nomina e revoca il Direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale;

j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;

n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore generale;

o) determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;

p) approva il P.R.O. su proposta del Direttore generale;

q) delibera le azioni giudiziarie attive e passive del Comune e le transazioni.

Art. 41

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 42

Pubblicazioni delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione I

CRITERI DIRETTIVI

Art. 43

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione

democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni ente o associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività e che persegua finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico, di assistenza, sportive, del tempo libero.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni politiche e nella formazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura l'informazione e la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni delle frazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Sezione II
RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

Art. 44
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, e che ne facciano richiesta, strutture, locali e spazi idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, all'incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. L'Amministrazione comunale può convocare assemblee di cittadini o di categorie sociali:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

5. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 45
Consultazioni

1. La Giunta comunale delibera la consultazione dei cittadini o delle categorie sociali nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio comunale.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

Sezione III
INIZIATIVE POPOLARI

Art. 46
Istanze, petizioni, proposte

1. Ogni cittadino residente, in forma singola o associata, può rivolgere all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono rivolte al Sindaco e contengono, in modo chiaro ed intelleggibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta e la sottoscrizione dei presentatori, il recapito degli stessi.

3. L'ufficio protocollo rilascia senza spese al consegnatario copia dell'istanza, petizione o proposta previa apposizione del timbro di arrivo.

4. L'amministrazione ha l'obbligo di esaminarle entro trenta giorni dalla presentazione e di far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita oppure di comunicare agli stessi che l'istanza, la petizione o la proposta sono state trasmesse al Consiglio o alla Giunta a seconda delle rispettive competenze.

Art. 47
Referendum Consultivo

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione locale il referendum consultivo sulle materie di competenza del Consiglio comunale, con esclusione di quelle riguardanti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

2. Il regolamento disciplinerà i tempi e le modalità del referendum, nonché la costituzione di una commis-

sione di garanti, composta da non più di 5 membri, con il compito di sovraintendere a tutta la procedura referendaria.

3. Il referendum può essere promosso con deliberazione del Consiglio comunale adottata con il voto della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In tal caso il Sindaco provvede all'indizione dei referendum entro tre mesi.

4. La procedura per il referendum può essere, altresì, avviata da 20 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune con la richiesta di ammissibilità preventiva dei quesiti da sottoporre alla commissione dei garanti. La successiva richiesta di referendum, con sottoscrizione autenticata di almeno 750 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, deve essere dichiarata ricevibile dalla Commissione dei garanti. Entro tre mesi dalla dichiarazione di ricevibilità il Sindaco procede alla indizione del referendum. Su parere conforme della Commissione dei garanti, il Sindaco non provvede alla indizione del referendum qualora il Consiglio comunale abbia nel frattempo provveduto a deliberare congruamente sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

5. La richiesta di referendum deve contenere i quesiti da sottoporre alla popolazione, esposti in termini chiari e intelleggibili.

6. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

7. I referendum di cui al presente articolo non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

8. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L'apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di dieci ore. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata di votazione. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali.

9. La pubblicazione adeguata della consultazione sostituisce la stampa e consegna dei certificati elettorali. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.

10. La composizione dei seggi elettorali è identica a quella prevista per i referendum abrogativi di legge statali.

Art. 48

Effetti del referendum consultivo

1. Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto. Il voto favorevole al quesito da parte di almeno la metà più uno dei partecipanti al voto obbliga il Sindaco a proporre al Consiglio comunale, entro due mesi dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 49

Disciplina del referendum

1. Le norme di attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento degli istituti di partecipazione secondo i principi fissati nel precedente articolo 43.

Art. 50

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.

3. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 51

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 52

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

2. Gli atti potranno essere esibiti dopo l'emanazione e non durante l'attività istruttoria, fatto salvo il diritto di chi vi è direttamente interessato.

3. Il regolamento inoltre:

a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;

d) assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai

servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 53
Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate e per l'espletamento dei servizi può attuare forme di cooperazione con altri Comuni e/o con la Provincia.

CAPO I
SERVIZI

Art. 54
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 55
Gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e della gestione dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda speciale;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

d) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Art. 56
Aziende speciali e istituzionali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica ed autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.

2. Il Consiglio comunale per l'esercizio dei servizi sociali, compresi i servizi culturali ed educativi, può deliberare la costituzione di istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento che ne disciplina l'organizzazione e l'attività, previa redazione di un piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili, compresi i fondi liquidi. Il regolamento determina altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati, nonché le modalità di assunzione del personale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono:

a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti, in numero di sei sono nominati dal Consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori;

b) il Presidente, nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;

c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Egli è nominato in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti: quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi. Approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati di gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Capo II
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 57
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e/o la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 58
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e/o Provincie per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'articolo 55 del presente statuto, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 59
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i termini, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni agli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, e del presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

Art. 60
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Detta organizzazione ha la finalità di realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano la responsabilità degli organi e del personale attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi e gestionali.

Capo I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 61
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e regionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti

stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Capo II
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 62
Responsabili dei Servizi

1. Viene definito responsabile di ufficio o servizio il dipendente che sia a capo di una unità operativa sia essa semplice che complessa.

2. Il regolamento del personale disciplina lo stato giuridico dei responsabili dei servizi prevedendone in particolare:

a) competenze;

b) l'attribuzione di responsabilità gestionali degli obiettivi fissati dagli organi deliberativi del Comune;

c) le modalità di coordinamento tra il Direttore generale, se nominato, o il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi.

3. Nell'attribuzione delle competenze ai responsabili dei servizi è da osservare il principio della distinzione tra funzione politica e funzione direttiva in forza del quale spetta ai responsabili dei servizi la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal presente Statuto e dai regolamenti ed agli organi elettivi i poteri di indirizzo e di controllo.

4. Spetta agli organi elettivi definire gli obiettivi programmatici, indicare le relative scale di priorità, impartire le conseguenti direttive generali e verificare i relativi risultati: al Direttore generale, se nominato, o al Segretario comunale ed ai responsabili dei servizi spetta la responsabilità per il conseguimento delle finalità preventivamente concordate.

5. Il Sindaco esercita funzione di raccordo tra l'attività degli organi elettivi e la gestione amministrativa affinché concorrano all'identificazione e alla formazione degli obiettivi programmatici ed alla loro coerente attuazione.

6. Il Direttore generale, se nominato, o il Segretario comunale esercita il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative del Comune, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi dell'Ente.

Art. 63
Compiti dei Responsabili dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio della autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

f) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'articolo 38 della legge 142/1990;

g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

h) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

i) forniscono al Direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

j) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;

k) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

l) rispondono nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 64
Incarichi di responsabile e di qualifiche di alta specializzazione

1. Il Sindaco nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi e di posti ad alto contenuto di specializzazione a perso-

nale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 65

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto.

CAPO III
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 66

Norme applicabili

1. Per i dipendenti resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

2. L'amministrazione individua con regolamento l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

3. L'istituzione del collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 59, commi 7 e seguenti del decreto legislativo 29/1993 può aver luogo mediante convenzione con altre amministrazioni omogenee od affini. La convenzione dovrà regolare le modalità di costituzione e di funzionamento del collegio nel rispetto dei principi di cui al citato articolo 59 del decreto legislativo 29/1993.

CAPO IV
DIRETTORE GENERALE

Art. 67

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 68

Compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale sovraintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 69

Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito.

CAPO V
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 70

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da

cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 71

Funzioni del Segretario

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e di consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

4. Il Segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

TITOLO VI

RESPONSABILITÀ

Art. 72

Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o a un responsabile del servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 73

Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore, se nominato e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 74

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 75

Prescrizioni dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 76

Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 77
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, nell'ambito sempre della finanza pubblica, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 78
Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti erariali;

e) trasferimenti regionali;

f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;

g) risorse per investimenti;

h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione del Consiglio comunale, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi, e tendendo ad un sempre maggiore coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenere per essi.

4. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di erogazione gratuita o di «prezzi politici» nei servizi di competenza del Comune, devono garantire risorse finanziarie compensative.

Art. 79
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Servizio Finanziario cura la tenuta di un inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune e lo tiene al corrente.

2. Nel regolamento di contabilità verranno previste le norme relative alla gestione dei beni demaniali e patrimoniali.

Art. 80
Contabilità comunale: Bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 81
Contabilità comunale:
il rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

Art. 82
Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto s'intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

4. In rappresentanza del comune nella stipulazione dei contratti interviene il responsabile del servizio interessato.

Art. 83

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. Non possono essere eletti revisori dei conti i parenti o affini entro il quarto grado a componenti della Giunta e al Segretario comunale.

3. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e sono dichiarati decaduti a seguito di perdita dei requisiti che hanno dato luogo alla loro elezione.

4. In caso di revoca o dimissioni di un revisore, il nuovo revisore dura in carica fino a che dura in carica il collegio dei revisori inizialmente eletto.

5. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla responsabilità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

6. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

7. Nella relazione di cui al comma 5 il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

8. Il Consiglio comunale può affidare al collegio dei revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

9. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

Art. 84

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il Tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142, nonché da apposita convenzione.

Art. 85

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono al Sindaco o all'assessore competente; questi ne riferisce alla Giunta.

3. Qualora i dati del controllo finanziario facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio adotta apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

TITOLO VIII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 86

Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale.

Art. 87

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'articolo 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'Ente.

Art. 88

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 89

Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione del precedente.

3. Nessuna iniziativa per la revisione o abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica, a meno che non si tratti di modifiche allo Statuto a seguito di innovazioni alla legislazione e di intervenute interpretazioni delle norme sulle autonomie locali.

Art. 90

Adozione di regolamenti

1. Tutti i regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto stesso.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, solo in quanto compatibili con lo stesso Statuto e con le leggi vigenti.

Art. 91

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.

4. In calce all'originale dello statuto viene apposta la dichiarazione dell'entrata in vigore.

(Approvato con delibere del Consiglio comunale n. 8 del 18 febbraio 2000 e n. 26 del 12 maggio 2000, dichiarate legittime dal CO.RE.CO di Udine nella seduta del 29 maggio 2000 al n. 26108 di prot. e n. 2695 di Reg.C.C.C.).

COMUNE DI GRADO

(Gorizia)

Classificazione dell'esercizio alberghiero denominato «Fonzari». Deliberazione della Giunta comunale n. 158 del 31 maggio 2000. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1) l'esercizio ricettivo di albergo all'insegna «Hotel Fonzari» sito in piazza Biagio Marin n. 6, con una capacità ricettiva di n. 52 camere (suites), n. 314 posti letto e n. 60 bagni-docce, la cui titolare è la sig.ra Bona Gina, legale rappresentante della S.r.l. «Società di Gestione Alberghiero Turistica», è classificato albergo stagionale con n. 3 (tre) stelle;

2) la classificazione ha validità fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17/1997;

(omissis)

IL SINDACO: Marin

COMUNE DI MERETO DI TOMBA

(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata in Mereto di Tomba località Molino Romano, foglio 17, mapp. 90-91-92-93-95-97-110-111 di proprietà Cogoi Arcangela e Molaro Iginio.

IL SINDACO

RENDE NOTO

che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 legge regionale n. 52/1991, con deliberazione consiliare n. 20 del 24 maggio 2000 dichiarata immediatamente esecutiva, il Consiglio comunale di Mereto di Tomba ha adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata di cui all'oggetto;

che successivamente alla presente pubblicazione, il P.R.P.C. di iniziativa privata dei signori Cogoi Arcangela e Molaro Iginio, sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione;

che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

Mereto di Tomba, 7 giugno 2000

IL SINDACO: dr. Fabiano Nigris

COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «lottizzazione F.lli Piani».

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E ALL'EDILIZIA PRIVATA

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 27 maggio 2000, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 52/1991, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Lottizzazione F.lli Piani».

Secondo le previsioni dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52, la deliberazione consiliare di adozione con i relativi elaborati è depositata presso l'Ufficio edilizia privata ed urbanistica per la durata di 30 (trenta giorni) effettivi con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

San Giovanni al Natisone, lì 7 giugno 2000

L'ASSESSORE DELEGATO:
Ivo Marco Urizzi

COMUNE DI SAN QUIRINO

(Pordenone)

Avviso di deposito degli atti relativi alla variante al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «ampliamento zona industriale».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 19 maggio 2000 è stato adottato, ai sensi dell'articolo 49 - I comma - della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive, modifiche ed integrazioni, la variante al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «ampliamento zona industriale».

Il summenzionato deliberato, con gli atti ed elaborati progettuali, sono depositati presso gli uffici comunali di Segreteria - Protocollo per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, e quindi dal 29 giugno 2000 al 2 agosto 2000 compresi (dal lunedì al venerdì presso l'ufficio Segreteria, il sabato presso l'ufficio Protocollo).

Durante i trenta giorni di deposito dei Piano chiunque può prenderne visione ed eventualmente presentare osservazioni con esposto diretto al Sindaco, redatto in carta legale.

Dalla Residenza municipale, li 16 giugno 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Roberto Bassanese

Avviso di deposito degli atti relativi al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Piano di lottizzazione 3° ambito di ampliamento della zona industriale di San Quirino».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 19 maggio 2000 è stato adottato, ai sensi dell'articolo 49 - I comma, introducendo le modifiche al P.R.G.C. vigente secondo la procedura prevista dall'articolo 42 - II comma e II comma bis della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Piano di lottizzazione 3º ambito di ampliamento della Zona industriale di San Quirino».

Il summenzionato deliberato, con gli atti ed elaborati progettuali, sono depositati presso gli uffici comunali di Segreteria - Protocollo per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, e quindi dal 29 giugno 2000 al 2 agosto 2000 compresi (dal lunedì al venerdì presso l'ufficio Segreteria, il sabato presso l'ufficio Protocollo).

Durante i trenta giorni di deposito del Piano chiunque può prenderne visione ed eventualmente presentare osservazioni con esposto diretto al Sindaco, redatto in carta legale.

Dalla Residenza municipale, lì 16 giugno 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Roberto Bassanese

COMUNE DI VILLA SANTINA
(Udine)

Avviso di deposito della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona «O» - comparto B.

IL SINDACO

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 42 dell'8 giugno 2000, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale di Villa Santina ha adottato il progetto di variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona «O» - comparto B;

ED AVVERTE

che in esecuzione al disposto del 2º e 3º comma dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/1991, gli elaborati costituenti il suddetto progetto sono depositati a libera visione presso la Segreteria comunale per trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il suddetto periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni od opposizioni avverso l'adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona «O» - comparto B.

Villa Santina, 9 giugno 2000

IL SINDACO:
dott. Giuseppe Novello

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA
UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente sanitario di primo livello di fisica sanitaria (fisici).

In attuazione al decreto 7 giugno 2000, n. 555 - esecutivo ai sensi di legge - è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, che si renderà in breve vacante nella vigente dotazione organica:

- RUOLO SANITARIO
- profilo professionale: fisici
- area di fisica sanitaria
- posizione funzionale: dirigente sanitario di primo livello di fisica sanitaria
- posti n. 1
- disciplina: fisica sanitaria.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonchè dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7, 1° comma, decreto legislativo n. 29/1993).

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

– nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;

– nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) diploma di laurea in fisica;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Con norma regolamentare 11 febbraio 2000 DPS-IV/30 del Ministero della Sanità, in corso di definizione, è stata prorogata di un ulteriore biennio la disciplina transitoria di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 che prevedeva la possibilità di partecipazione ai concorsi per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale anche con una specializzazione in disciplina affine.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale.

Prove di esame

a) prova scritta:
svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica:
esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;

c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e, salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneità fisica all'impiego.
    1) L'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'ammissione in servizio;
    2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 5);
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

I candidati di cui al 2º comma dell'articolo 56, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 51.

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4;

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) nel livello dirigenziale a concorso o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

b) servizio di ruolo quale fisico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra, ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

Nell'ambito del curriculum va valutata l'iscrizione nell'elenco nazionale degli esperti qualificati con punti 0,250 quale componente del punteggio globale. Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio

matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione alla selezione con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, fatti e qualità personali previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni e dai regolamenti attuativi della legge stessa, tra cui il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale. Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento. In caso contrario si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dall'articolo 26 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

L'Azienda si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare anche a campione quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità per il versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- Versamento sul conto corrente postale n. 12408332, intestato all'Azienda ospedaliera «S.Maria della Misericordia» di Udine - Piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia») direttamente all'Ufficio protocollo generale - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.30/12.30 - 14.15/15.45, martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è decretata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. n. 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza sanitaria - professionale - tecnica ed amministrativa del

5 dicembre 1996 e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria, per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza sanitaria - professionale - tecnica ed amministrativa del 5 dicembre 1996.

Il candidato s'impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente sanitario di 1° livello con rapporto esclusivo così come indicate dall'articolo 15 - quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonchè relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 e articolo 17, comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere, il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza sanitaria - professionale - tecnica ed amministrativa del 5 dicembre 1996.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio Acquisizione del personale, dell'Ufficio Gestione giuridica del personale e dell'U.O. Costi del personale, in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 ed altre leggi similari, nonchè dalla legge 24 dicembre 1986, n. 938 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di servizio militare.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 13 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura operativa politiche del personale - Ufficio Acquisizione del personale - 1° piano (Ufficio n. 16 - telefono 0432 - 554353 e 554354) - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Oreste Tavanti

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera
«S. Maria della Misericordia»
Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11
33100 Udine

..l.. sottoscritt.. .... (a)

CHIEDE

di essere ammess.. al concorso pubblico per titoli ed esami a n. . . . . . post. . . di .... bandito il n. . . . .

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat.. a .... il ....;
- di risiedere a ...., via ...., n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
- di godere dei diritti civili e politici in .... (Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea). In caso di mancato godimento indicare i motivi;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): .... conseguito il .... presso (Università): .... (b);

– di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  – specializzazione nella disciplina di . . . . (b)
  – o dei seguenti requisiti alternativi . . . . ;
– di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione (c): . . . . ;
– di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni: . . . . (d);
– di essere dispost.. ad assumere servizio presso qualsiasi presidio o servizio dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine;
– di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . . (allegare documentazione probatoria);
– di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso;
– di aver già precedentemente presentato domanda di partecipazione a pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dalla Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine (e) - in caso negativo non rilasciare alcuna dichiarazione;
– di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
– di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 . . . . e a tal fine allega certificazione relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge n. 104/1992);
– che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
  – sig. . . . .
  via/piazza . . . . n. . . . . .
  telefono n. . . . .
  cap. n. . . . . città . . . .

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

(firma) . . . .

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni etc.) - il tipo, gli istituti o enti e le date di conseguimento;
c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;
d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
e) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Ente la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi).

La domanda e la documentazione devono essere:

– inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

– presentate all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì h. 8.30/12.30 - 14.15/15.45; martedì e venerdì h. 8.45/13.45).

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 «MEDIO FRIULI»

UDINE

Bando di pubblica selezione per chiamata diretta, per titoli ed esami, a n. 2 posti del ruolo tecnico, elettricista impiantista manutentore, cat. B.

In attuazione della deliberazione 26 maggio 2000, n. 359, esecutiva ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione per chiamata diretta, per titoli ed esami, per la copertura dei sottoindicati posti, vacanti nella vigente dotazione organica:

- ruolo tecnico
- profilo professionale: operatore tecnico specializzato - elettricista impiantista manutentore - categoria B - livello B super (Bs - fascia base)
- posti n. 2.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione alla selezione e le modalità di espletamento della stessa sono stabilite dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 come modificato dal decreto 10 febbraio 1984 e dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dal D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 e dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Le disposizioni per l'espletamento della stessa sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

– nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per i posti a selezione;

– nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento della selezione.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

1) assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado;

2) attestato di qualifica rilasciato da scuola autorizzata;

3) cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo in pubbliche amministrazioni o imprese private.

Prove di esame:

a) prova pratica o d'arte su materie attinenti il posto messo a selezione;

b) colloquio sulle materie oggetto della prova pratica o d'arte.

A mente dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti:

- francese,
- inglese,
- tedesco.

NORMATIVA GENERALE DELLE SELEZIONI

1 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle indicazioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 91/1998.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti della selezione, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, fatta salva la percentuale da riservare agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 e ai militari delle tre forze armate congedati senza demerito, ai sensi dell'articolo 39 - comma 15 - del decreto legislativo 196/1995.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unicamente a quella dei vincitori della selezione, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori delle selezioni è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali la selezione è stata bandita e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda Sanitaria, prima dell'immissione in servizio;

   2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per la selezione;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito dell'Azienda;

i) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);

m) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 dicembre 1998, n. 403;

n) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

– i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap,

– i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione oltre che del consenso all'uso dei dati determina l'esclusione dalla selezione.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500 in nessun caso rimborsabile, (rif punto 5);
- attestato di qualifica professionale rilasciato da scuola autorizzata;
- certificazione attestante l'anzianità di servizio richiesta.

Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, secondo le modalità di cui al combinato disposto della legge n. 127/1997 e dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 403/1998.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale datato e firmato in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocinii non valutabili in norme particolari. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità in concorsi relativi alla medesima posizione funzionale oggetto del bando od in posizioni funzionali inferiori.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri generali previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare quanto previsto dall'articolo 45 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494:

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 40 punti per la prova pratica
- 30 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

titoli di carriera: punti 20

a) servizio prestato presso le Unità sanitarie locali o presso enti, servizi e presidi a queste trasferiti o presso pubbliche amministrazioni:

– nella posizione funzionale e nella materia cui si riferisce la selezione, punti 1,80 per anno;

– nella posizione funzionale inferiore e nella materia cui si riferisce la selezione, punti 1,20 per anno.

I punteggi di cui sopra sono ridotti del 50% se i servizi risultano prestati in materie diverse da quelle oggetto della selezione.

I servizi prestati nella posizione funzionale superiore a quella cui si riferisce la selezione sono valutati con i punteggi di cui sopra maggiorati del 10%;

b) altri servizi: punti 0,60 per anno.

Titoli vari: punti 10

Il punteggio previsto per tale categoria di titoli è attribuito dalla commission, con motivata valutazione, tenuto conto della loro attinenza con la posizione funzionale da conferire sulla base dei criteri previsti dall'articolo 10 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, e di documentate situazione di particolare rilevanza sociale.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini delle valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si richiama in proposito quanto contenuto nel Regolamento di attuazione in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere autocertificate. A tal fine si rammenta che il candidato dovrà autocertificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o autocertificati nei limiti previsti dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

5 - Modalità di versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- Versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 816400 intestato all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Rolo Banca 1473 - sede di Udine - Servizio di tesoreria.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli « - via Colugna n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Colugna n. 50 - Udine, nelle ore d'ufficio (dal lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dalla selezione, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Esclusione dalla selezione

L'esclusione dalla selezione è deliberata con provvedimento motivato dal competente organo dell'Azienda Sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove sarà comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove della selezione, sia pratica che orale, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova pratica.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione della prova successiva, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento della stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 91 riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che nel caso in cui alcuni candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti della selezione, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori della selezione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla selezione;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente C.C.N.L. per il comparto della sanità 1 settembre 1995 e successiva integrazione, la stipula del contratto individuale di lavoro per l'immissione in servizio sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari e alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, del C.C.N.L., di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in bessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente comma, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per il comparto della sanità 1 settembre 1995.

Il contratto individuale, specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per la cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per il comparto della sanità 1 settembre 1995.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare la selezione stessa qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzio-

ni, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valore nei confronti del Responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'U.O. trattamento giuridico e del Responsabile dell'U.O. trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla selezione dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio Concorsi ed assunzioni - 1º piano (telefono 0432-553030/29) - via Colugna n. 50 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.:
dott. Alberto Piotrowski

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice
(da scriversi preferibilmente a macchina o in stampatello)

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari
n. 4 «Medio Friuli»
Via Colugna, n. 50
33100 Udine

..l.. sottoscritt... (a) ....

CHIEDE

di essere ammess... alla pubblica selezione per chiamata diretta per titoli ed esami a n. 2 posti di operatore tecnico specializzato (elettricista impiantista manutentore) bandito il .... n. .... /M.I.

A tal fine, sotto propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a .... il .... ;
- di risiedere a ...., via ...., n. .... ;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ....
....);
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (licenza o diploma): ....
conseguito il .... presso (scuola o Istituto) .... (b);

- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - attestato di qualifica professionale di elettricista conseguito il . . . . presso . . . . (b);
  - anzianità di servizio di anni . . . . nel corrispondente profilo in pubbliche amministrazioni o imprese private . . . .
    (indicare i periodi, le qualifiche ricoperte e datore di lavoro);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . (c);
- di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . . . . (indicare i periodi, le qualifiche ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);
- di avere diritto alla riserva di posti (d) - allegare documentazione probatoria: . . . . ;
- di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli»;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente selezione è il seguente:

  - sig. . . . .

  via/piazza . . . . n. . . . . .

  telefono n. . . . .

  cap. n. . . . . città . . . .

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 2 febbraio 1993, il sottoscritto chiede che l'accertamento della conoscenza della lingua straniera venga effettuata sulla seguente: . . . . (e).

DICHIARA INOLTRE

* che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Luogo e data, ...

(firma autografa e non autenticata)

. . . .

* NOTA BENE: In questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

NOTE:

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detto diritto:

e) indicare obbligatoriamente la lingua straniera scelta tra quelle proposte.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile.

In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n. 394 del 2 giugno 2000, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:

- RUOLO SANITARIO
- profilo professionale: medici
- area medica e delle specialità mediche
- posizione funzionale: dirigente medico (ex primo livello)
- disciplina: neuropsichiatria infantile
- n. 1 posto.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 483, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

– nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;

– nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, fermo restando quanto previsto all'articolo 56, comma 2, per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dell'entrata in vigore del decreto sopra chiamato, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2º livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale.

Prove di esame

a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

b) prova pratica:
   1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
   2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

A mente dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti:

- francese,
- inglese,
- tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle indicazioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 91/1998.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, fatta salva la percentuale da riservare agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 e ai militari delle tre forze armate congedati senza demerito, ai sensi dell'articolo 39, comma 15, del decreto legislativo 196/1995.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stata bandita e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego.

   1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda Sanitaria, prima dell'immissione in servizio;

   2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito dell'Azienda;

i) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);

m) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 dicembre 1998, n. 403;

n) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicappato,
- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato piò avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. n. 403/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- certificato attestante il possesso della specializzazione.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

I certificati attestanti le specializzazioni possedute dovranno indicare la durata dei relativi corsì nonché se le stesse siano state conseguite ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, secondo le modalità di cui al combinato disposto della legge 127/1997 e dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 403/1998.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale datato e firmato in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari, che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso po-

sitivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri generali previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27.

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove di esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: punti 10;

b) titoli accademici e di studio: punti 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;

d) curriculum formativo e professionale: punti 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
   1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina punti 1,00 per anno;
   2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso punti 0,50 per anno;
   3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
   4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

8. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestato presso le Forze armate e nell'arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti i previsti dalla normativa vigente.

Si richiama in proposito quanto contenuto nel Regolamento di attuazione in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere autocertificate. A tal fine si rammenta che il candidato dovrà autocertificare nei modi previsti

dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o autocertificati nei limiti previsti dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

5 - Modalità di versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

– Versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

– versamento su conto corrente bancario n. 816400 intestato all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Rolo Banca 1473 sede di Udine - Servizio di tesoreria.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

– devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 »Medio Friuli» - via Colugna n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

– devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli») direttamente all'Ufficio protocollo Generale - via Colugna n. 50 di Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido,

10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che nel caso in cui alcuni candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare o autocertificare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta semplice, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 e successiva integrazione, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, nei termini prescritti al 1° comma, sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari e alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9 del C.C.N.L., di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Scaduto inutilmente il termine, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzio-

ni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'Ufficio concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'Ufficio trattamento giuridico e del Responsabile dell'Ufficio trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio Concorsi ed assunzioni 1º piano (telefono 0432-553029/30) - via Colugna n. 50 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.:
dott. Alberto Piotrowski

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta libera
(da scriversi preferibilmente a macchina o in stampatello)

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari
n. 4 «Medio Friuli»
Via Colugna, n. 50
33100 Udine

..l.. sottoscritt... (a) ....

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile bandito il .... con avviso n. .... /M.I.

A tal fine, sotto propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a .... il .... ;
- di risiedere a ...., via ...., n. .... ;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ....);

- di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il . . . . presso (Università) . . . . (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguita il . . . . presso (Università) . . . . (b);
  - di essere iscritt... all'Ordine dei medici di . . . . al n. . . . . ;
  - di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di . . . . conseguita presso l'Università di . . . . (b);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . (c);
- di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . . . . (indicare i periodi, le qualifiche ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego);
- di avere diritto alla riserva di posti, per il seguente motivo (d) - allegare documentazione probatoria . . . . ;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  - sig. . . . .

  via . . . . n. . . . .

  telefono n. . . . .

  cap. n. . . . . città . . . .

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, il sottoscritto chiede che l'accertamento della conoscenza della lingua straniera venga effettuata sulla seguente: . . . . (e).

DICHIARA INOLTRE

* Che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

(firma autografa e non autenticata)

. . . .

* NOTA BENE: In questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

NOTE:

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai soli candidati di sesso maschile;

d) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detto diritto;

e) indicare obbligatoriamente la lingua straniera scelta tra quelle proposte.

Bando di pubblica selezione per chiamata diretta, per titoli ed esami, a n. 10 posti del ruolo tecnico, operatore tecnico addetto all'assistenza.

In attuazione della deliberazione 2 giugno 2000, n. 395, esecutiva ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione per chiamata diretta, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti, vacanti nella dotazione organica:

- ruolo tecnico;
- profilo professionale: operatore tecnico addetto all'assistenza,
- posti n. 10
- categoria B (fascia base).

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione alla selezione e le modalità di espletamento della stessa sono stabilite dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 come modificato dal decreto 10 febbraio 1984 e dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dal D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 e dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Le disposizioni per l'espletamento della stessa sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

– nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per i posti a selezione;

– nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento della selezione.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

- titolo specifico di operatore tecnico addetto all'assistenza (previsto dal D.M. n. 295/1991).

Prove di esame:

a) prova pratica o d'arte su materie attinenti il posto messo a selezione;

b) colloquio sulle materie oggetto della prova pratica o d'arte.

A mente dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti:

- francese,
- inglese,
- tedesco.

NORMATIVA GENERALE DELLE SELEZIONI

1 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle indicazioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 91/1998.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti della selezione, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, fatta salva la percentuale da riservare agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 e ai militari delle tre forze armate congedati senza demerito, ai sensi dell'articolo 39, comma 15, del decreto legislativo 196/1995.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unicamente a quella dei vincitori della selezione, è approvata con provvedimento del Direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori delle selezioni è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali la selezione è stata bandita e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda Sanitaria, prima dell'immissione in servizio;

   2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per la selezione;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito dell'Azienda;

i) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);

m) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 dicembre 1998, n. 403;

n) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

– i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicappato,

– i tempi aggiuntivi necessari all'avente diritto.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dalla selezione.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 5).

Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, secondo le modalità di cui al combinato disposto della legge 127/1997 e dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 403/1998.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale datato e firmato in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocinii non valutabili in norme particolari. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità in concorsi relativi alla medesima posizione funzionale oggetto del bando od in posizioni funzionali inferiori.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri generali previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare quanto previsto dall'articolo 45 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494:

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 40 punti per la prova pratica;
- 30 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- titoli di carriera: punti 20

a) servizio prestato presso le Unità sanitarie locali o presso enti, servizi e presidi a queste trasferiti o presso pubbliche amministrazioni:
   - nella posizione funzionale e nella materia cui si riferisce la selezione, punti 1,80 per anno;
   - nella posizione funzionale inferiore e nella materia cui si riferisce la selezione, punti 1,20 per anno.

   I punteggi di cui sopra sono ridotti del 50% se i servizi risultano prestati in materie diverse da quelle oggetto della selezione.

   I servizi prestati nella posizione funzionale superiore a quella cui si riferisce la selezione sono valutati con i punteggi di cui sopra maggiorati del 10%.

b) altri servizi: punti 0,60 per anno;

- titoli vari: punti 10.

  Il punteggio previsto per tale categoria di titoli è attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto della loro attinenza con la posizione funzionale da conferire sulla base dei criteri previsti dall'articolo 10 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, e di documentate situazione di particolare rilevanza sociale.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini delle valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si richiama in proposito quanto contenuto nel Regolamento di attuazione in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere autocertificate. A tal fine si rammenta che il candidato dovrà autocertificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o autocertificati nei limiti previsti dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

5 - Modalità di versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- Versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 816400 intestato all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Rolo Banca 1473 - sede di Udine - Servizio di tesoreria.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - via Colugna n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Colugna n. 50 - Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dalla selezione, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Esclusione dalla selezione

L'esclusione dalla selezione è deliberata con provvedimento motivato dal competente organo dell'Azienda Sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove sarà comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia pratiche che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova pratica.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione della prova successiva, la data delle medesima sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con av-

viso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

10 - Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 91 riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che nel caso in cui alcuni candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti della selezione, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori della selezione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare o autocertificare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta semplice, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla selezione;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto della sanità 1 settembre 1995 e successiva integrazione, la stipula del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari e alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, del C.C.N.L., di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per il comparto della sanità 1 settembre 1995.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di due mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per il comparto della sanità 1 settembre 1995.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare la selezione stessa qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31

dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'U.O. trattamento giuridico e del Responsabile dell'U.O. trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla selezione dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio Concorsi ed assunzioni - 1° piano (telefono 0432-553029/30) - via Colugna n. 50 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.:
dott. Alberto Piotrowski

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta libera
(da scriversi preferibilmente a macchina o in stampatello)

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari
n. 4 «Medio Friuli»
Via Colugna, n. 50
33100 Udine

..l.. sottoscritt... (a) ....

CHIEDE

di essere ammess... alla pubblica selezione per chiamata diretta per titoli ed esami a n. 10 posti di operatore tecnico addetto all'assistenza bandito il .... con avviso n. .... /M.I.

A tal fine, sotto propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a .... il .... ;
- di risiedere in ...., via ...., n. .... ;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: ....);

– di essere in possesso del seguente titolo di studio (licenza o diploma): . . . .
conseguito il . . . . presso (scuola o istituto) . . . . (b);

– di essere altresì in possesso del seguente requisito specifico di ammissione al concorso:

• diploma di operatore tecnico addetto all'assistenza conseguito il . . . .
presso . . . . (b);

– di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .
. . . . (c);

– di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . . . .
. . . . (indicare i periodi, le qualifiche ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego);

– di avere diritto alla riserva di posti (d), allegare documentazione probatoria: . . . .
. . . . ;

– di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi destinazione nell'ambito dell'Azienda sanitaria;

– di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;

– che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

- sig. . . . .

via . . . . n. . . . . .

telefono n. . . . .

cap. n. . . . . città . . . .

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, il sottoscritto chiede che l'accertamento della conoscenza della lingua straniera venga effettuata sulla seguente: . . . .
. . . . (e)

DICHIARA INOLTRE

* Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

(firma autografa e non autenticata)

. . . .

* NOTA BENE: In questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

NOTE:

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai soli candidati di sesso maschile;

d) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detto diritto;

e) indicare obbligatoriamente la lingua straniera scelta tra quelle proposte.

COMUNE DI PAVIA DI UDINE

(Udine)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico - 6ª q.f. - area tecnica e tecnica-manutentiva.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico - 6ª qualifica funzionale - area tecnica e tecnica-manutentiva, con prevalente competenza in materia di tutela ambientale, di lavori pubblici e di pubblici servizi.

Requisiti richiesti:

- diploma di geometra o perito industriale;
- conoscenza delle disposizioni di legge in materia di tutela ambientale ed in materia di lavori pubblici e di pubblici servizi, il tutto finalizzato alle specifiche competenze che saranno attribuite al vincitore del concorso;
- conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (WINDOWS 95, WINDOWS 98, applicativi e AUTOCAD), nonché di una lingua straniera (inglese, tedesco o francese, a scelta del candidato).

Termine di presentazione delle domande: 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Informazioni e copia del bando si possono ritirare presso l'Ufficio segreteria del Comune di Pavia di Udine (Udine) - telefono 0432/675153.

Non è previsto l'invio di copie del bando via fax o a mezzo servizio postale.

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Raffaele Affinito

ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE - EZIT

TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico per esami ad un posto di consigliere con profilo professionale consigliere giuridico amministrativo legale.

Con deliberazione del Comitato esecutivo n. 75 del 18 maggio 2000 è stata approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso per la copertura di un posto di consigliere con profilo professionale consigliere giuridico amministrativo legale:

1) Michela Boscolo, nata a Trieste il 21 giugno 1972 punti 44,0
2) Gabriella Pasquale, nata a Kufstein (AU) il 10 agosto 1970 punti 43,5

IL DIRETTORE: Umberto Dallegno

Graduatoria di merito del concorso pubblico per esami ad un posto di consigliere con profilo professionale consigliere informatico.

Con deliberazione del Comitato esecutivo n. 76 del 18 maggio 2000 è stata approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso per la copertura di un posto di consigliere con profilo professionale consigliere informatico:

1) Paolo Perucci, nato a Trieste il 25 settembre 1974 punti 56,0
2) Carla Pietrapertosa, nata a Potenza il 3 maggio 1965 punti 42,0

IL DIRETTORE: Umberto Dallegno

Graduatoria di merito del concorso pubblico per esami ad un posto di segretario con profilo professionale geometra disegnatore.

Con deliberazione del Comitato esecutivo n. 77 del 18 maggio 2000 è stata approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso per la copertura di un posto di segretario con profilo professionale geometra disegnatore:

1) Matteo Ferletti, nato a Trieste il 9 gennaio 1972 punti 53,0
2) Alberto Marsi, nato a Trieste il 24 giugno 1968 punti 51,5
3) Andrea Zeriali, nato a Trieste il 28 marzo 1975 punti 50,0
4) Fabrizio Orlando, nato a Trieste il 25 agosto 1968 punti 49,0
5) Andrea Conti, nato a Trieste il 2 febbraio 1972 punti 48,5

IL DIRETTORE: Umberto Dallegno

OPERA PIA COIANIZ - I.P.A.B.
TARCENTO (Udine)

Concorso pubblico, per soli esami, a sei posti di operatore professionale sanitario - infermiere, cat. C.

In esecuzione della deliberazione n. 64 del 1º giugno 2000, ed in conformità al D.P.R. 487/1994 si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, a n. 6 posti di operatore professionale sanitario - infermiere, cat. C - area socio-assistenziale.

Per l'ammissione: requisiti generali di legge. Titolo di studio: diploma di infermiere professionale o diploma universitario di infermiere.

Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Diario delle prove:

- prova scritta: 11 settembre 2000, ore 9.00;
- prova teorico-pratica: 11 settembre 2000, ore 15.00.

Il bando integrale è disponibile presso l'Opera Pia «Coianiz», Tarcento, via Pietro Coianiz, n. 8, telefono n. (0432) 785551-784026.

Tarcento, 9 giugno 2000

IL PRESIDENTE: A. Muzzolini